

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 23 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il successivo 3 luglio, per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con le quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino Citaristi è stata negata per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (lettere *a*, *c*, *e* e *g* della domanda formulata il 6 novembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 18 novembre 1992; lettere *a*, *c*, *e* e *f* della domanda formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed è stata concessa per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti (lettere *b*, *d*,

f e h della richiesta in data 6 novembre 1992 e lettere b, d e g della richiesta in data 16 dicembre 1992).

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avv. Valerio Onida per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e l'Avv. Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 19 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione, che spetta all'autorità giudiziaria e, nella specie, al pubblico ministero, in sede di indagini preliminari e di esercizio dell'azione penale, ricostruire il fatto e deciderne la qualificazione giuridica, mentre spetta all'Assemblea legislativa di appartenenza concedere o negare l'autorizzazione a procedere, di cui all'art. 68, secondo comma, della Costituzione, in relazione alle predette ricostruzione e qualificazione giuridica, senza possibilità di modificarle ovvero di apporre condizioni o termini alla concessa autorizzazione. Conseguentemente, lo stesso ricorrente chiede che siano annullate, per violazione dei predetti parametri costituzionali, le deliberazioni del Senato della Repubblica in data 18 marzo 1993 — con le quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino Citaristi è stata negata in relazione ai capi di imputazione concernenti le ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ed è stata, viceversa, concessa per i capi di imputazione concernenti i reati di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti — e che la richiesta di autorizzazione sia pertanto rinviata al medesimo Senato per una nuova deliberazione.

2. — Sotto il profilo dell'ammissibilità del conflitto, il ricorrente osserva, riguardo alla propria legittimazione, che, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, titolare del potere-dovere di esercitare l'azione penale è il pubblico ministero, con l'unica

eccezione, posta con legge costituzionale, del collegio inquirente per i reati ministeriali. Sicché deve ritenersi che l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà dello Stato in ordine all'esercizio dell'azione penale sia l'ufficio del pubblico ministero procedente e, quindi, nella specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi di ammissibilità del conflitto, il ricorrente osserva che, avendo il Senato della Repubblica svolto una attribuzione espressamente prevista nell'art. 68, secondo comma, della Costituzione, l'esercizio di quest'ultima può esser sindacato dalla Corte costituzionale nell'ambito di un conflitto tra poteri allorquando quell'esercizio abbia comportato lesioni di attribuzioni costituzionali di altri poteri dello Stato a causa del suo svolgimento non conforme ai principi della Costituzione (sent. n. 1150 del 1988).

3. — Nel merito il ricorrente osserva che le indagini preliminari, le quali seguono all'atto genetico del procedimento penale, cioè alla notizia di reato, si svolgono in relazione a un fatto che appare essere penalmente rilevante. A tale fatto, prosegue il ricorrente, sarà data una compiuta qualificazione giuridica nel momento di esercizio dell'azione penale, attraverso la formulazione dell'imputazione, atto proprio del pubblico ministero. In relazione allo stesso fatto, che appare penalmente rilevante, la Camera delibera di concedere o di negare l'autorizzazione, senza poter ingerirsi nei profili della ricostruzione del medesimo fatto o della sua qualificazione giuridica, i quali in questa fase sono riservati dalla Costituzione al pubblico ministero.

Nel caso di specie, benché ogni singolo episodio di versamento del denaro fosse idoneo a legittimare indagini sia in relazione al reato di corruzione sia in relazione alla violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, si è in presenza, tuttavia, di un unico fatto riconducibile a diverse figure delittuose. Di fronte ad esso il Senato della Repubblica, nel concedere l'autorizzazione per una qualificazione e non per l'altra, attraverso una votazione avente ad oggetto, non già i singoli capi d'imputazione, ma blocchi di contestazioni individuati in relazione alla qualificazione giuridica ad essi attribuita nella richiesta di autorizzazione, ha esorbitato dalle proprie attribuzioni, poiché non ha potuto apprezzare la corrispondenza fra i singoli fatti e la relativa qualificazione giuri-

dica, ma ha potuto solo esprimere interpretazioni di ordine generale in tema di diritto penale sulla applicazione della legge.

4. — Il ricorso per conflitto di attribuzioni è stato dichiarato ammissibile in via di prima e sommaria deliberazione da questa Corte con ordinanza n. 264, depositata in data 1 giugno 1993. Nel termine a tal fine fissato, la ricorrente Procura della Repubblica ha provveduto alla notificazione del ricorso e dell'indicata ordinanza.

5. — Si è ritualmente costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte, con riserva di ulteriori memorie, di accertare che le deliberazioni contestate sono immuni da vizi di procedimento e non svolgono erronee valutazioni sui presupposti richiesti per il valido esercizio del relativo potere.

6. — In prossimità dell'udienza del 5 ottobre 1993 hanno depositato memorie sia il ricorrente, sia il resistente.

Oltre a ribadire argomenti già svolti nel ricorso, la difesa della Procura di Milano sottolinea che, poiché il Senato della Repubblica non ha deliberato distintamente su ciascun episodio contestato al Sen. Citaristi, ma ha votato in blocco la richiesta articolandola artificiosamente in due parti, come se questa fosse duplice, deve ritenersi che il contenuto delle deliberazioni di diniego impugnate sia, non già quello di una semplice risposta negativa alla richiesta di autorizzazione, ma quello di una decisione mirante (e oggettivamente idonea) a condizionare indebitamente l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero richiedente.

Quanto ai profili di merito, la ricorrente Procura afferma che il potere attribuito alle singole Camere è un potere circoscritto e funzionalizzato, esercitabile legittimamente nei limiti, con i criteri e le modalità, che, sebbene non descritti esplicitamente dalla Costituzione, discendono dalla natura e dalla ratio proprie di tale istituto, vale a dire dall'esigenza di garantire, non le persone dei parlamentari, ma le Camere cui essi appartengono, dal rischio che iniziative improprie e persecutorie dell'autorità giudiziaria si traducano in una minaccia alla libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica.

Spetta, quindi, alla Corte, in sede di conflitto di attribuzione, verificare se la decisione parlamentare sia collegata all'esistenza del presupposto costituzionale necessario per avvenire all'eventuale diniego, vale a dire il carattere improprio e persecutorio dell'azione giudiziaria, poiché solo in tal caso quest'ultima appare lesiva dell'indipendenza del Parlamento.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, il Senato avrebbe ecceduto dalle proprie attribuzioni, dal momento che, senza mai esprimere dubbi sulla fondatezza della richiesta, ha fatto propria una delle tesi avanzate in giurisprudenza circa la non configurabilità del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, in conseguenza della mancata individuazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio colpevole ovvero dell'ufficio o dell'ambito funzionale dove sarebbe intervenuto un qualche atto rispetto al quale operare la valutazione della conformità o della contrarietà ai doveri d'ufficio. Il Senato, peraltro, non ha tenuto conto del fatto che la richiesta di autorizzazione a procedere deve intervenire in un momento in cui l'attività di indagine è appena iniziata ed in cui, quindi, non è possibile formulare altro che ipotesi di reato meramente indicative e suscettibili di ulteriori approfondimenti.

7. — Nella sua memoria di udienza il Senato della Repubblica, con riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità, osserva che, pur ammettendo che sulla base della precorsa giurisprudenza costituzionale è difficile negare in questo caso al pubblico ministero la natura di organo dotato di competenze costituzionali esercitabili in maniera autonoma e indipendente, è tuttavia possibile dubitare che la Procura della Repubblica sia l'organo dell'ufficio del pubblico ministero abilitato a esprimere definitivamente la volontà del potere attribuito dall'art. 112 della Costituzione. Infatti, oltre ai vincoli gerarchici che caratterizzano i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero (con particolare riferimento ai poteri di «sorveglianza» e di avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello), occorre considerare che il giudice per le indagini preliminari, in sede di esame della richiesta di archiviazione, può ben lamentare la lesione del proprio potere giurisdizionale in relazione all'impossibilità di ordinare ex art. 409, quinto comma, la redazione coatta del capo d'imputazione.

Per quel che concerne i profili oggettivi di ammissibilità, il resistente osserva che, pur essendo indiscutibile la prospettazione di un conflitto per interferenza nel caso che il diniego di autorizzazione sia frutto di valutazioni erronee o comunque viziate nel procedimento (v. sent. n. 1150 del 1988), la sussistenza in concreto della materia del conflitto deve dipendere dall'esistenza di vizi di legittimità tali da incidere sulla titolarità e sul rispetto dei limiti esterni al potere. E ciò, secondo la stessa parte, non si verifica nel caso dell'esercizio del potere di cui all'art. 68, secondo comma, della Costituzione, in quanto ciascuna Camera, con valutazione del tutto discrezionale, si limita a porre in essere una «condizione di procedibilità» del giudizio penale, che ben difficilmente è in grado di menomare il potere del pubblico ministero previsto dall'art. 112 della Costituzione. Oltreché per la sua natura di atto politico che non necessita di alcuna motivazione, la decisione delle Camere concorre, infatti, a definire la portata del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sicché non può ipotizzarsi un conflitto quando, come nel caso, sorgano soltanto divergenze sulle valutazioni tecnico-giuridiche sottese all'esercizio di ciascuno dei poteri concorrenti e non si lamenta un impedimento all'esercizio del proprio potere.

Nel merito, il Senato rileva che la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal pubblico ministero non solo deve «enunciare» il fatto (inteso in senso naturalistico), ma deve anche «indicare» le norme di legge che si assumono violate e, quel che più conta in questa sede, gli «elementi» sui quali si fonda la richiesta (art. 111 disp. att. c.p.p.): La previsione dell'obbligo di indicare, oltre al fatto e alle norme di legge violate, gli «elementi», cioè le prove o gli indizi di reità che consentano una valutazione adeguata della richiesta, non avrebbe alcun senso se non fosse necessario precisare con esattezza il contenuto dell'ipotesi di reato per la quale si intende giungere a un'imputazione. In sostanza, osserva il Senato, se le indagini oggetto dell'autorizzazione si riferiscono, non al «fatto» cui poi sarà data compiuta qualificazione, ma, come sostiene la stessa Procura, al «fatto penalmente rilevante», ciò significa che il fatto dev'essere necessariamente connesso con una qualificazione giuridica al fine di consentire che su quest'ultima possa esprimersi consapevolmente la Camera di appartenenza.

Nel caso di specie, l'autorizzazione è stata richiesta per distinte «regiudicande» e, quindi, dev'esser concessa o negata per ciascuna di esse senza che possa in alcun modo considerarsi arbitrario o irragionevole che il Senato abbia votato le richieste (del resto, secondo una consolidata prassi) per blocchi separati riferiti alle distinte contestazioni. Affermare che il Senato, nell'agire in tal modo, ha evitato di apprezzare la corrispondenza tra i singoli fatti e le relative qualificazioni giuridiche attribuite dal richiedente significa operare una inammissibile censura sulle modalità con le quali il Senato si è determinato a votare in base al proprio regolamento (art. 102, quinto comma). Allo stesso modo, continua il resistente, censurare la valutazione effettuata dal Senato come un tentativo di riqualificazione giuridica del fatto e di affermazione di un potere di interpretazione autentica, come fa la Procura ricorrente, significa dimenticare che l'attribuzione del potere di concedere o di negare l'autorizzazione a procedere e, quindi, del potere di verificare la qualificazione giuridica dei fatti formulata nella richiesta implica necessariamente l'esercizio del potere di interpretazione spettante a ogni operatore giuridico. In realtà, in conformità con la natura di atto politico dell'autorizzazione a procedere, il Senato ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione ormai consolidati nella sua prassi e, in particolare, quello relativo al c.d. *fumus persecutionis*, ravvisabile quando, come nel caso, non vi sia corrispondenza tra i fatti per i quali si chiede di procedere e il reato ipotizzato.

In conclusione, il resistente chiede a questa Corte di dichiarare che, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, spetta al Senato deliberare la concessione o il diniego dell'autorizzazione a procedere riguardo a ciascuno dei capi di imputazione individuati dal pubblico ministero richiedente e, in quest'ambito, valutare i fatti e le correlative qualificazioni giuridiche, nonché gli elementi adottati dallo stesso pubblico ministero al fine di formulare le ipotesi di imputazione.

8. — Nelle more del giudizio è stata approvata e pubblicata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell'art. 68 della Costituzione), la quale, per quel che rileva in questo giudizio, ha operato la revisione dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione, nel senso che non è più richie-

sta l'autorizzazione a procedere per sottoporre un parlamentare a procedimento penale.

La Corte, con ordinanza n. 386 del 9 novembre 1993, ha quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente conflitto. Con successivo decreto presidenziale ne è stata disposta la trattazione all'udienza del 14 dicembre 1993.

9. — In prossimità dell'udienza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato, ma fuori termine, una memoria difensiva, nella quale afferma di ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, non sussiste più spazio per una decisione di merito, essendo cessata la materia del contendere o, comunque, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione del ricorso.

10. — Il Senato della Repubblica, nella memoria ritualmente depositata, rileva a sua volta che l'ambito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica di Milano è limitato esclusivamente alla competenza che la legge costituzionale n. 3 del 1993 ha abrogato e che, quindi, l'interesse della Procura della Repubblica di Milano alla decisione del presente conflitto, una volta abolito, per gli aspetti rilevanti in questa sede, l'istituto dell'autorizzazione a procedere, è venuto meno.

Del resto, poiché il ricorso della Procura di Milano si concludeva con la richiesta di annullamento delle deliberazioni parlamentari e di trasmissione degli atti al Senato stesso per una nuova decisione sulla domanda proposta, deve escludersi, ad avviso del Senato, che, a seguito di una eventuale sentenza di annullamento del diniego di autorizzazione a procedere, il Senato possa essere chiamato ora ad una decisione sulla originaria domanda di autorizzazione a procedere.

11. — Nel corso dell'udienza la Procura della Repubblica di Milano ha precisato che la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere ha comportato il venir meno di ogni impedimento alla ripresa del procedimento penale in ordine ai fatti-reato oggetto della deliberazione del Senato che ha dato luogo al presente conflitto di attribuzione. Pertanto, a seguito dello *ius superveniens*, dovrebbe ritenersi cessata la materia del contendere o, comunque, venuto meno

ogni interesse a una decisione di merito. Una volta, infatti, che l'unico interesse su cui si basava il ricorso, cioè la rimozione dell'impedimento (illegittimamente) frapposto allo svolgimento delle indagini, non sia più sussistente, non residua alcun concreto e attuale interesse alla decisione stessa.

Nel corso della medesima udienza, il Senato della Repubblica, pur ribadendo di pervenire in sostanza alla stessa conclusione della controparte, afferma di ritenere più corretta una pronunzia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse rispetto a una di cessazione della materia del contendere, essendo quest'ultima una decisione di merito che può comportare un significato soddisfacente nei confronti della domanda del ricorrente (v. sent. n. 383 del 1993).

Considerato in diritto

1. — Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione, che non spetta al Senato, allorché delibera sulla concessione o sul diniego dell'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, di modificare, anche mediante apposizione di termini o di condizioni, la ricostruzione del fatto penalmente rilevante e la qualificazione giuridica dello stesso fatto, come determinate dal pubblico ministero nella richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione. Conseguentemente, lo stesso ricorrente chiede che siano annullati, per illegittimità derivante dalla violazione dei predetti parametri costituzionali, i dinieghi di autorizzazione a procedere deliberati dal Senato della Repubblica in data 18 marzo 1993 in relazione ai reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ipotizzati nei confronti del Sen. Severino Citaristi e chiede, inoltre, che le relative richieste di autorizzazione siano rinviate al medesimo Senato per una nuova deliberazione sulle stesse.

2. — Anche se nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha

modificato l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, abolendo l'istituto dell'autorizzazione a procedere per i procedimenti penali nei confronti dei parlamentari, nondimeno occorre preliminarmente verificare in via definitiva l'ammissibilità del conflitto di attribuzione sotto il profilo della regolare instaurazione del processo di fronte a questa Corte, già deliberata in un primo sommario giudizio concluso con l'ordinanza n. 264 del 1993.

Sotto il profilo oggettivo ricorrono indubbiamente i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), in base al quale sono risolti dalla Corte costituzionale i conflitti tra i poteri dello Stato insorti «per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali». Infatti, stando ai termini esposti nel ricorso, il conflitto in esame deriverebbe dal fatto che il Senato, nel deliberare il diniego parziale dell'autorizzazione a procedere richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano in ordine a comportamenti storicamente unitari attribuiti al Sen. Citaristi e qualificati giuridicamente come corruzione e come violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici, avrebbe indebitamente interferito nei confronti del potere del pubblico ministero concernente la definizione e la qualificazione del fatto-reato ai fini dell'orientamento delle indagini ulteriori e dell'esercizio dell'azione penale. In altri termini, non v'è alcun dubbio che il conflitto riguardi attribuzioni — come quella relativa all'autorizzazione a procedere spettante a ciascuna Camera nei confronti dei propri membri e quella attinente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del pubblico ministero — le quali sono direttamente determinate da norme costituzionali, rispettivamente dall'art. 68, secondo comma (nella sua originaria formulazione), e dall'art. 112 della Costituzione.

Contro tale conclusione non valgono le argomentazioni addotte dalla difesa del Senato della Repubblica volte a sostenere l'inammissibilità del sollevato conflitto. Innanzitutto, non può essere condivisa l'opinione che l'attribuzione concernente l'esercizio obbligatorio dell'azione penale non potrebbe in alcun modo essere menomata dallo svolgimento di un potere, come quello relativo all'autorizzazione a procedere, che, essendo configurato come condizione di procedibilità, concorrerebbe esso stesso a definire il principio costituzionale del-

l'obbligatorietà dell'azione penale. Infatti, pur assumendo per mera ipotesi che l'autorizzazione a procedere costituisca un potere concorrente allo svolgimento di una funzione unitaria (esercizio obbligatorio dell'azione penale), da ciò non può trarsi alcun argomento a favore dell'inammissibilità, poiché oggetto del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato è la definizione delle sfere di competenza costituzionalmente rilevanti spettanti a ciascuno dei poteri confliggenti sia con riferimento alle ipotesi in cui tali poteri svolgano distinte funzioni costituzionali, sia con riferimento alle ipotesi in cui quei poteri compartecipino all'esercizio di una medesima funzione costituzionale. Quest'ultima è, anzi, un'evenienza ricorrente nei conflitti da menomazione, qual'è quello in esame, in cui si lamenta che un potere dello Stato, nel concorrere con altro potere al perseguimento di un medesimo fine pubblico, abbia illegittimamente superato i limiti della propria competenza o abbia ommesso di compiere un atto obbligatorio condizionante l'esercizio della competenza spettante ad altro potere, così da produrre rispetto a quest'ultimo un'indebita interferenza o un illegittimo impedimento.

Né può condividersi l'ulteriore eccezione d'inammissibilità formulata dalla difesa del Senato, secondo la quale il potere di autorizzazione a procedere previsto dal testo originario dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione, non essendo sottoposto ad alcun parametro di validità o ad alcun limite costituzionale, sarebbe assolutamente insindacabile da questa Corte e, comunque, sarebbe di per sé idoneo a produrre lesioni di altrui attribuzioni. In realtà, come ha correttamente osservato la parte ricorrente, nell'ordinamento democratico stabilito dalla Costituzione i poteri dello Stato sono organizzati secondo un modello di pluralismo istituzionale, nel quale il principio della reciproca separazione è corretto con quello del reciproco «controllo e bilanciamento». Di modo che, anche nelle ipotesi in cui le norme costituzionali non fissano esplicitamente vincoli o limiti particolari, l'esercizio di un potere basato sulla Costituzione deve avvenire in conformità con la *ratio* inerente al relativo istituto ed entro i limiti derivanti dalla convivenza con gli altri poteri dello Stato. Da ciò discende che anche per l'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione (nella sua originaria formulazione), vale quanto questa Corte ha affermato a proposito della prerogativa parlamentare discipli-

nata nel comma precedente dello stesso articolo costituzionale, vale a dire che «il potere valutativo delle Camere non è arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di *self-restraint*» (sent. n. 1150 del 1988, nonché sent. n. 443 del 1993). E questo è sufficiente per escludere l'inammissibilità del presente conflitto sotto il profilo considerato, poiché il principio ricordato, riferito all'autorizzazione a procedere, porta necessariamente ad escludere che quest'ultimo potere possa essere considerato come assolutamente insindacabile o di per sé inidoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato.

3. — Parimenti ammissibile è il conflitto di attribuzione in esame sotto il profilo dei requisiti soggettivi.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che, in riferimento all'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, l'organo direttamente investito della titolarità del relativo potere sia ciascuna Camera di appartenenza. Di modo che, riguardo al proseguimento delle indagini nei confronti del Sen. Citaristi oggetto dell'autorizzazione a procedere di cui si controverte, il solo organo competente a esercitare quel potere in via definitiva, in posizione d'indipendenza e di totale autonomia da altri poteri dello Stato — ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 — è certamente il Senato della Repubblica.

Allo stesso modo non può dubitarsi che il pubblico ministero, secondo l'art. 112 della Costituzione, sia il titolare diretto ed esclusivo delle attività d'indagine finalizzate all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale. Né quest'affermazione può ritenersi contraddetta dall'ordinanza n. 16 del 1979, con la quale questa Corte ha negato che il pubblico ministero potesse sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, motivando tuttavia tale esclusione con il fatto che in quel caso il predetto ufficio rivendicava per sé una funzione giurisdizionale in senso proprio e non agiva, come ora, a difesa dell'integrità di competenze inerenti all'esercizio dell'azione penale. Al contrario, al fine di corroborare la conclusione raggiunta, non è senza significato ricordare che questa Corte, se pure sotto l'impero del precedente codice di procedura penale, ha più volte riconosciuto al pretore, con riferimento a ipotesi di esercizio di poteri inquirenti, la qualità di soggetto passivo in giudizi per conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato (v. sent. n. 150 del 1981, nonché ord. nn. 132 e 98 del 1981, 123 del 1979). Ed anzi, la stessa Corte, a proposito del pubblico ministero, ha affermato che esso, in base all'art. 107 della Costituzione, è «fornito di istituzionale indipendenza rispetto a ogni altro potere» (v. sent. nn. 88 del 1991, 96 del 1975 e 190 del 1970) e ha precisato che la garanzia di tale posizione costituzionale è accentuata nel vigente codice di procedura penale a causa della eliminazione «di ogni contaminazione funzionale tra giudice e organo dell'accusa» e della concentrazione in capo a quest'ultimo della potestà investigativa, radicalmente sottratta al primo (v. sent. n. 88 del 1991).

Posto che l'ufficio del pubblico ministero è il potere dello Stato che agisce nel presente conflitto di attribuzione, si deve ritenere che la legittimazione processuale nel giudizio in esame spetti all'organo di quell'ufficio le cui competenze costituzionali si suppongono lese dal diniego di autorizzazione a procedere oggetto di contestazione, vale a dire la Procura della Repubblica di Milano. Infatti, in relazione alle attribuzioni la cui lesione è dedotta nel presente conflitto, la Procura ricorrente si caratterizza come l'organo dell'ufficio del pubblico ministero, che, nell'ambito del principio di soggezione soltanto alla legge, è abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale per i fatti per i quali è stata negata dal Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Citaristi. Pertanto, riguardo alle attribuzioni contestate nel conflitto in esame, la Procura della Repubblica di Milano è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dal momento che nel caso concreto solo essa è in grado di impegnare l'intero potere del pubblico ministero.

Né, in proposito, possono essere condivise le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Senato. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, non può correttamente parlarsi di vincoli gerarchici tra i diversi uffici del pubblico ministero, che sarebbero evidenziati dai poteri di sorveglianza e di avocazione affidati al Procuratore generale presso la Corte d'appello. In via generale, questa Corte ha già affermato che poteri del genere non possono

essere ricondotti a forme di «controllo gerarchico interno agli uffici del pubblico ministero affidato al procuratore generale», prevedendo piuttosto il sistema una serie di limiti e di interventi di carattere esterno, volti a garantire l'effettività e la completezza degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni devolute all'organo inquirente (v. ancora sent. n. 88 del 1991).

Più precisamente, il potere di sorveglianza del Procuratore generale — previsto dall'art. 16 del Regio decreto legislativo 31 marzo 1946 n. 511, come modificato dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, che lo ha ulteriormente attenuato — non ha alcuna incidenza diretta sull'esercizio delle attività inerenti alla funzione attribuita al pubblico ministero dall'art. 112 della Costituzione. Si tratta, invece, di un potere che, essendo strumentale all'attivazione della responsabilità disciplinare dei magistrati operanti come pubblico ministero, è del tutto esterno all'attribuzione che si suppone lesa nel presente conflitto, così come lo è l'ancor più indiretta forma di vigilanza affidata al Procuratore generale dall'art. 83 del Regio decreto legislativo 30 gennaio 1941, n. 12 (come modificato dall'art. 23 del ricordato d.P.R. n. 449 del 1988), sull'osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria.

Parimenti ininfluyente, ai fini della pretesa esclusione della configurazione della Procura della Repubblica di Milano come organo che in questo caso è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, è la previsione del potere di avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale, ai sensi degli artt. 412 e 413, primo comma, del codice di procedura penale. Tale potere, che è ben diverso dalla «sostituzione di un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero» configurata nel previgente codice di procedura penale (sulla quale v. sentt. nn. 32 del 1964 e 148 del 1963), è infatti rigidamente condizionato al presupposto che il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. In altre parole, l'avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale è un potere, previsto come «strumento di garanzia contro l'inerzia del pubblico ministero» (v. sent. n. 88 del 1991), che proprio perciò non può avere

un'incidenza attuale sulla legittimazione processuale in relazione alle attribuzioni oggetto del presente conflitto, cioè in relazione alla corretta prosecuzione da parte del pubblico ministero delle indagini ai fini dell'esercizio dell'azione penale, dal momento che quel potere potrà essere attivato dal Procuratore generale soltanto dopo che il pubblico ministero avrà consumato — sia per mancato esercizio dell'azione penale, sia per omessa richiesta di archiviazione nei termini prescritti — lo svolgimento del proprio potere d'indagine, vale a dire dell'attribuzione dedotta nel conflitto in esame.

A maggior ragione, infine, non può essere contestata la legittimazione processuale della Procura ricorrente sulla base dei poteri che il codice di procedura penale affida al giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Quando, infatti, quel giudice dissente da quest'ultima richiesta, egli — tanto se indichi le ulteriori indagini che ritenga necessarie (art. 409, quarto comma, c.p.p.), quanto se ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione (artt. 409, quinto comma, e 554, secondo comma) — non si sostituisce, certo, al pubblico ministero nell'esercizio dei suoi poteri d'indagine o nelle sue determinazioni in relazione alle stesse, né in ogni caso agisce per conto dell'organo di accusa, ma svolge un potere di controllo giurisdizionale esterno all'esercizio dell'azione penale, previsto a garanzia del principio costituzionale di obbligatorietà della medesima azione penale.

4. — Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato in esame, sebbene ammissibile sotto il profilo della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la legittima instaurazione del giudizio presso questa Corte, va tuttavia dichiarato improcedibile.

Successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 — la quale, nel revisionare l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha eliminato l'autorizzazione della Camera di appartenenza perché un membro del Parlamento potesse essere sottoposto a procedimento penale, conservando l'autorizzazione solo in ordine all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare, alle intercettazioni telefoniche, alla detenzione o a qualsiasi altra privazione della libertà personale — nel corso dell'udienza del 14 dicembre 1993 ambedue le parti del giudizio hanno modificato le con-

clusioni enunciate negli atti di costituzione e nelle prime memorie difensive. Infatti, tanto la Procura della Repubblica di Milano quanto il Senato della Repubblica hanno concordemente affermato che, a seguito della modificazione della norma costituzionale, si è venuta a creare una situazione di piena procedibilità riguardo ai fatti-reato oggetto delle deliberazioni di diniego di autorizzazione a procedere, adottate nella seduta del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993, in relazione alle quali è insorto il presente conflitto di attribuzione. In conseguenza di ciò, le stesse parti ritengono che sia cessata la materia del contendere o, in ogni caso, che esse non abbiano più alcun interesse a ottenere una decisione sul merito del conflitto medesimo.

Constatato che, successivamente all'inizio del presente giudizio, è intervenuta una revisione dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione che ha abolito l'istituto dell'autorizzazione a procedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 e ritenuto che, di conseguenza, è venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad avere una pronuncia di merito, come riconoscono negli atti di causa le stesse parti del giudizio, va dichiarata l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per sopravvenuta carenza di interesse.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

F.to: Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Sentenza n. 463
Anno 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'On. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera dei deputati dal

Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione).

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato Valerio Onida per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 19 maggio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo a questa Corte di dichiarare, in base agli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione, che spetta all'autorità giudiziaria e nella specie al pubblico ministero, quale titolare dell'azione penale, nella fase delle indagini preliminari, la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica di essi, mentre spetta alla Assemblea cui il parlamentare appartiene concedere o negare l'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 68 della Costituzione, senza modificare la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica. Il ricorrente chiede quindi che sia annullata la deliberazione della Camera dei deputati, votata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993, con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione concernenti ipotesi di corruzione, mentre l'autorizzazione è stata concessa per i capi di imputazione concernenti violazioni delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti. Il ricorrente chiede inoltre che gli atti siano rinviati alla Camera dei deputati, per una nuova deliberazione sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

Il Procuratore della Repubblica di Milano afferma preliminarmente che il pubblico ministero è organo legittimato a

proporre conflitto, in quanto titolare dell'azione penale il cui esercizio è obbligatorio (art. 112 della Costituzione): la competenza a dichiarare definitivamente la volontà dello Stato in ordine all'azione penale spetta difatti all'ufficio del pubblico ministero procedente.

In ordine all'ammissibilità oggettiva del conflitto il ricorrente osserva che la Camera ha adottato le proprie determinazioni esercitando il potere ad essa attribuito dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione. Tuttavia l'esercizio di tale potere può essere sindacato dalla Corte costituzionale se, mediante un uso di esso non conforme ai principi della Costituzione, siano state lese attribuzioni di altri poteri dello Stato.

Nel merito il ricorrente ritiene che, nella fase delle indagini preliminari, l'autorizzazione a procedere, che deve essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome del parlamentare indagato, significa autorizzare il pubblico ministero a svolgere le indagini necessarie in relazione ad un fatto, per le conseguenti determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale e con la qualificazione giuridica necessaria ai fini dell'iscrizione nel registro stesso.

Nella specie il ricorrente sostiene che si è in presenza di un unico fatto riconducibile a due diverse figure delittuose valutate come inscindibili: avere pertanto concesso l'autorizzazione a procedere per le imputazioni di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, e non anche per le imputazioni di corruzione, interferirebbe sulla qualificazione giuridica del fatto e condizionerebbe l'esercizio dell'azione penale.

Le modalità di voto adottate dall'Assemblea, che si è espressa non su ogni capo d'imputazione ma per blocchi di essi, aggregati in relazione al titolo del reato ipotizzato, sarebbero, ad avviso del ricorrente, sintomatiche dello sconfinamento dalle attribuzioni parlamentari.

2. — Il ricorso per conflitto di attribuzione è stato dichiarato ammissibile, in prima e sommaria deliberazione, con ordinanza n. 265 del 1993, e notificato a cura della parte, unitamente all'ordinanza che, riportando compiutamente l'oggetto della domanda, ne ha dichiarato l'ammissibilità.

3. — Si è ritualmente costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Difetterebbero anzitutto, ad avviso della Camera, i requisiti soggettivi di ammissibilità del ricorso, giacché il singolo ufficio del pubblico ministero non sarebbe competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Il nuovo codice di procedura penale ha eliminato gran parte dei poteri di gerarchia esterna che caratterizzavano la precedente posizione del pubblico ministero, ma ha mantenuto il potere di avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello; ha inoltre previsto che il Procuratore generale, rispettivamente presso la Corte di cassazione o presso la Corte d'appello a seconda dei casi, risolva i contrasti insorti tra le diverse procure della Repubblica nella fase delle indagini preliminari. L'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del pubblico ministero ed a difendere in giudizio le attribuzioni assegnate dall'art. 112 della Costituzione non può essere individuato nell'ufficio territoriale che ha iniziato le indagini, giacché esso non impegna nel conflitto tutto il potere di appartenenza, né è chiamato ad esercitare le proprie attribuzioni in condizioni di indipendenza costituzionalmente garantita.

Il conflitto sarebbe anche inammissibile per carenza dei requisiti oggettivi, giacché l'autorizzazione a procedere costituisce un atto politico dell'Assemblea, che non richiede motivazioni, in quanto non legato a parametri normativamente predeterminati, e per il quale si risponde unicamente in sede politica nei confronti del Corpo elettorale.

Quanto alle modalità di votazione, la Camera richiama il principio già affermato dalla Corte, che riconosce alla singola Camera la «legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della competenza che le spetta, perché soltanto la singola Camera è legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori» (sentenza n. 9 del 1970). Afferma quindi che le modalità di votazione, anche per parti separate, rientrano nella piena autonomia della Camera e, attingendo alla formazione della volontà di essa, non possono produrre alcuna lesione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato.

La Camera nega, comunque, di aver sovrapposto il proprio giudizio a quello del pubblico ministero, imponendo a

costui una diversa qualificazione dei fatti. In realtà essa si sarebbe attenuta alle qualificazioni prospettate dall'organo requirente, autorizzando il procedimento per alcune e non per altre imputazioni e quindi accogliendo solo parzialmente le richieste del Procuratore della Repubblica ricorrente. L'effetto preclusivo di ulteriori indagini e dell'inizio dell'azione penale discenderebbe direttamente dalla norma costituzionale, che attribuisce alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di apprezzamento circa gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono le domande di autorizzazione e consente, in relazione a questi, di considerare l'opportunità politica di accordare o di rifiutare l'autorizzazione.

Il ricorso sarebbe comunque, ad avviso della Camera, infondato nel merito. Tra finanziamento illecito dei partiti e corruzione propria non vi sarebbe identità del fatto costituente reato, ma solo coincidenza di alcuni elementi della fattispecie penale.

In prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha depositato una memoria, ripetendo le deduzioni contenute nell'atto di costituzione.

4. — Anche la difesa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato, nell'imminenza dell'udienza, una memoria, per ribadire, anzitutto, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del conflitto.

L'ordinamento vigente attribuisce a ciascun ufficio del pubblico ministero una propria competenza, che viene esercitata dall'organo requirente presso ciascun organo giudicante ed in riferimento alle competenze di questi ultimi.

La configurazione del pubblico ministero come potere «diffuso», operante in condizioni di indipendenza costituzionalmente garantita, non sarebbe alterata dalla previsione di casi eccezionali nei quali è possibile l'avocazione di singoli affari in ragione dell'inerzia del pubblico ministero procedente; né sarebbe contraddetta dal potere del Procuratore generale presso la Corte d'appello e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di risolvere conflitti di competenza tra uffici del pubblico ministero, non diverso da quello riconosciuto alla Corte di cassazione per i conflitti di competenza fra organi giudicanti, senza che ciò determini alcuna subordinazione gerarchica.

In definitiva, in ordine ai poteri di indagine ed all'esercizio dell'azione penale nessun altro organo potrebbe sostituire la propria volontà a quella della procura della Repubblica competente.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità oggettiva, il ricorrente ribadisce che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe interferito con lo svolgimento dell'attribuzione che l'art. 112 della Costituzione assegna al pubblico ministero.

Nel merito la Procura della Repubblica osserva che l'istituto dell'autorizzazione a procedere non costituisce una fonte di speciale immunità dalla giurisdizione penale dei membri del Parlamento, ma rappresenta la garanzia degli organi parlamentari rispetto al rischio di un esercizio indebito dell'azione penale, che si potrebbe tradurre in una minaccia alla libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica. Ritiene quindi che il diniego di autorizzazione a procedere non può essere considerato insindacabile; dovrebbe anzi essere motivato per consentire di valutare se sia stato apprezzato il carattere improprio e persecutorio dell'iniziativa giudiziaria.

Con riferimento alla vicenda che ha dato luogo al conflitto, il ricorrente sostiene che il parziale ed immotivato diniego dell'autorizzazione, in contrasto con la motivata proposta della apposita Giunta referente, sarebbe illegittimo. Inoltre la natura dell'autorizzazione a procedere e la sua finalità costituzionale comportano che l'autorizzazione stessa possa essere concessa o negata, ma che non possa, viceversa, essere data con contenuti diversi dalla richiesta, o accompagnata da riserve e condizioni. La deliberazione della Camera, permettendo in concreto di indagare solo nella direzione del reato di illecito finanziamento dei partiti e non in quello del reato di corruzione, avrebbe limitato la portata e orientato il contenuto dell'iniziativa giudiziaria.

5. — Successivamente alla prima udienza di discussione del 5 ottobre 1993, nella quale le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede più l'autorizza-

zione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.

La Corte, con ordinanza n. 388 del 1993, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente le parti in ordine alla rilevanza della modifica costituzionale nel presente giudizio.

6. — In prossimità della nuova udienza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato, fuori termine, una memoria nella quale conclude che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, non vi sarebbe più spazio per una decisione di merito, essendo cessata la materia del contendere o comunque venuto meno l'interesse delle parti alla decisione del ricorso.

7. — Nell'udienza del 14 dicembre 1993 la difesa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha osservato che la legge costituzionale n. 3 del 1993 ha soppresso del tutto la condizione di procedibilità nei confronti dei parlamentari, consistente nella preventiva autorizzazione a procedere concessa dalla Camera di appartenenza. Essendo l'oggetto del conflitto esclusivamente il diniego di autorizzazione a procedere per talune ipotesi di reato, è venuto meno ogni impedimento, costituito dalla mancanza della condizione di procedibilità. Ciò determinerebbe la cessazione della materia del contendere e comunque il venir meno di ogni concreto interesse della Procura ricorrente alla decisione di merito, giacché l'unico interesse che stava a fondamento del ricorso era quello attinente alla rimozione dell'impedimento frapposto, ad avviso della Procura illegittimamente, all'attività del pubblico ministero in relazione ai fatti-reato in questione.

Il ricorrente rileva inoltre che le decisioni sui conflitti di attribuzione presuppongono non già una semplice divergenza sulla delimitazione astratta delle sfere di competenza, ma una attuale e concreta lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti al ricorrente.

La difesa della Camera dei deputati, nel prendere atto del dichiarato venir meno dell'interesse dell'ufficio ricorrente alla decisione del conflitto, ha escluso che nel caso di specie si versi in ipotesi di cessazione della materia del contendere, che attiene all'oggetto del giudizio e presuppone l'annulla-

mento o la revoca dell'atto oggetto dell'impugnazione. Essendo peraltro venuto obiettivamente meno, a seguito della modifica dell'art. 68 della Costituzione, l'interesse a ricorrere, che deve sussistere nella fase iniziale della proposizione del ricorso e perdurare fino al momento della decisione sul conflitto, la difesa della Camera dei deputati ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità per ragioni sopravvenute o l'improcedibilità del conflitto per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato in diritto

1. — Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione al diniego, deliberato nella seduta del 29 aprile 1993, di autorizzazione a procedere, per alcuni dei reati per i quali la richiesta era stata formulata, nei confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino.

Il ricorrente ritiene che la mancata concessione dell'autorizzazione a procedere per i capi d'imputazione concernenti reati di corruzione, mentre l'autorizzazione è stata concessa per i capi di imputazione concernenti reati di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, determinerebbe un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria, interferendo sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro qualificazione giuridica. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione e chiede alla Corte di dichiarare che spetta all'autorità giudiziaria, rappresentata dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari e di esercizio dell'azione penale, ricostruire il fatto per cui si procede e deciderne la qualificazione giuridica, con la formulazione della richiesta di autorizzazione a procedere, mentre spetta alla Camera concedere o negare l'autorizzazione in relazione a tale ricostruzione e qualificazione giuridica senza alcuna modifica o condizione, che, si assume, deriverebbe dalla autorizzazione concessa solo per alcuni reati e non per altri.

Il ricorrente chiede pertanto che, annullato il diniego di autorizzazione a procedere, gli atti siano rinviati alla Camera dei deputati per una nuova deliberazione.

Resiste al ricorso la Camera dei deputati, sostenendo che esso è inammissibile e, nel merito, infondato.

2. — Nelle more del giudizio è sopravvenuta la nuova disciplina dettata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che, modificando l'art. 68 della Costituzione, non richiede più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.

3. — Prima di valutare se la nuova situazione determinata dalla legge di revisione dell'art. 68 della Costituzione abbia influenza sulla prosecuzione del giudizio in corso, è necessario verificare definitivamente se sussistono i requisiti, già sommariamente delibati nella prima fase del giudizio di ammissibilità (ordinanza n. 265 del 1993), per l'instaurazione di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La Corte ha già ritenuto, esaminando un contestuale ricorso di analogo contenuto (sentenza n. 462 del 1993), che nel corso delle indagini preliminari — per la cui prosecuzione è necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza della persona alla quale il reato è attribuito (art. 68 della Costituzione, nel testo anteriore alla revisione apportata con la legge costituzionale n. 3 del 1993; artt. 343 e 344 del codice di procedura penale) — l'ufficio del pubblico ministero procedente è l'organo legittimato a proporre conflitto per il diniego, che assuma lesivo delle proprie attribuzioni, di autorizzazione a sottoporre a procedimento penale un parlamentare.

Al pubblico ministero è, in questo caso, da riconoscere la competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, così come richiede l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'ammissibilità soggettiva del conflitto.

Difatti al pubblico ministero, configurato come organo inserito nel complesso del potere giudiziario (sentenze n. 190 del 1970, n. 96 del 1975 e n. 88 del 1991), sono attribuiti l'iniziativa e l'esercizio dell'azione penale (art. 74 dell'Ordinamento giudiziario; art. 50 del codice di procedura penale), la cui titolarità ed il cui obbligatorio esercizio hanno una base costituzionale (art. 112 della Costituzione). Le attribuzioni della procura della Repubblica in questa materia non pos-

sono essere surrogate da altri organi giudiziari, tanto che anche nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione il giudice dell'udienza preliminare non provvede all'imputazione, ma può solo disporre che il pubblico ministero la formuli (art. 409 del codice di procedura penale).

Al fine di valutare la legittimazione del ricorrente, e non di altri organi del pubblico ministero, è da ricordare che nell'ambito dell'articolazione di tali uffici le funzioni relative alle indagini preliminari, comprese nell'iniziativa e preordinate all'esercizio dell'azione penale, sono attribuite al pubblico ministero presso il giudice competente in ordine al reato per il quale si procede (art. 51 del codice di procedura penale). Questo ufficio, nel caso in esame la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è idoneo ad assumere determinazioni definitive per l'iniziativa penale in ordine ai fatti per i quali vi è competenza del giudice presso il quale egli esercita le proprie funzioni.

Il potere di soluzione dei possibili contrasti tra pubblici ministeri affidato, a seconda dei casi, al Procuratore generale presso la Corte d'appello o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ancorato ai criteri della competenza, non configura una sostituzione dell'ufficio procedente nell'iniziativa e nell'esercizio dell'azione. Il potere di sorveglianza sui magistrati e sugli uffici conferito al Procuratore generale presso la Corte d'appello (art. 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nel testo sostituito dall'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) non incide sulle competenze e sulle determinazioni processuali del pubblico ministero procedente. Non vale, difatti, né ad escludere né a limitare le attribuzioni proprie del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, senza alcuna direttiva, interferenza o sostituzione nelle indagini volte all'iniziativa ed all'esercizio dell'azione penale, nei termini stabiliti dalla legge.

Anche il potere di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale, attribuito al Procuratore generale presso la Corte d'appello (art. 412 del codice di procedura penale), non incide sulla competenza della Procura della Repubblica di Milano, nella fase nella quale il conflitto è insorto, a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Nella disciplina vigente l'avocazione non tende alla sostituzione di un organo del pubblico ministe-

ro ad un altro organo del pubblico ministero nella conduzione delle indagini e nella assunzione delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione, così come si configurava nel precedente codice di procedura penale. L'avocazione costituisce solo un'ulteriore e successiva garanzia di esercizio dell'azione, e presuppone necessariamente l'inerzia del pubblico ministero procedente ed il mancato esercizio del potere allo stesso rimesso.

Si deve, in conclusione, ritenere, che il Procuratore della Repubblica di Milano è soggetto legittimato a proporre il conflitto di attribuzione sottoposto al giudizio della Corte.

Quanto all'altro soggetto del conflitto nessun dubbio sussiste, né è stato ipotizzato, sull'idoneità dell'Assemblea parlamentare a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.

4. — La sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità del ricorso «per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali» (art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87) deve essere valutata secondo la prospettazione della domanda offerta dal ricorso, indipendentemente da ogni apprezzamento sulla sua fondatezza.

La Camera, deliberando in ordine alle richieste di autorizzazione a procedere formulate dalla Procura della Repubblica di Milano con una distinta elencazione di imputazioni, ha certamente esercitato, secondo le regole rimesse alla propria autonomia organizzativa, un potere ad essa attribuito dall'art. 68 della Costituzione, in base alla disciplina allora vigente. Il ricorrente deduce tuttavia che la Camera, nell'esercizio di tale potere, avrebbe sconfinato dalle proprie attribuzioni sino a concedere un'autorizzazione a procedere non solo parziale, ma tale da subordinare l'esercizio dell'azione penale alla possibilità di ravvisare, in relazione ai fatti per i quali si procede, solo talune ipotesi di reato.

Ai limitati fini della valutazione di ammissibilità del conflitto, non rileva apprezzare la corrispondenza tra le singole imputazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione a procedere e le correlative deliberazioni di concessione o di diniego dell'autorizzazione stessa, adottate dalla Camera in conformità al proprio regolamento. Il preliminare giudizio

di ammissibilità richiede solo di valutare se la materia dedotta sia possibile oggetto di conflitto.

La Corte ha ritenuto, esaminando un contestuale ed analogo ricorso già in precedenza richiamato, che il conflitto riguarda attribuzioni, come quella relativa all'autorizzazione a procedere spettante a ciascuna Camera nei confronti dei propri membri e quella attinente all'azione penale il cui obbligatorio esercizio è demandato al pubblico ministero, che sono determinate, rispettivamente, dall'art. 68, secondo comma, e dall'art. 112 della Costituzione. La Corte ha anche ritenuto che l'esercizio del potere di autorizzazione a procedere non può essere considerato come assolutamente insindacabile e di per sé non idoneo a produrre interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato (sent. 462 del 1993).

Sussistono, quindi, oltre che i requisiti soggettivi, anche quelli oggettivi richiesti per la legittima instaurazione del giudizio.

5. — Successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha sostituito interamente il testo dell'art. 68 della Costituzione ed ha eliminato la disposizione che richiedeva l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento, nell'udienza del 14 dicembre 1993 le parti in giudizio hanno modificato e precisato le conclusioni precedentemente enunciate, ritenendo che non vi sia più interesse alla decisione del ricorso. In particolare la difesa della Procura della Repubblica di Milano ha affermato che è venuto meno l'ostacolo alla procedibilità in ordine ai fatti-reato oggetto della deliberazione di diniego dell'autorizzazione a procedere, in relazione alla quale è insorto il conflitto di attribuzione. La difesa della Camera dei deputati, ritenendo che non si possa dar luogo a cessazione della materia del contendere, la quale presuppone l'eliminazione dell'atto oggetto dell'impugnazione, ha sostenuto che è venuto obiettivamente meno l'interesse al ricorso.

In conclusione le stesse parti ritengono che non vi sia più alcun interesse ad ottenere una decisione sul merito del conflitto.

Si deve constatare che successivamente all'instaurarsi del giudizio è intervenuta una revisione dell'art. 68, secondo com-

ma, della Costituzione che ha abolito l'istituto dell'autorizzazione a procedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993. Ritenuto che, in conseguenza, è venuto meno l'interesse delle parti, pur originariamente sussistente, ad avere una pronuncia di merito, come pure riconoscono negli atti di causa le stesse parti, va dichiarata l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per sopravvenuta carenza di interesse (sent. n. 462 del 1993).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Fto: Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il Direttore della Cancelleria
Fto: DI PAOLA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta notificato l'8 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della restituzione all'autorità giudiziaria, per inosservanza dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 28 aprile 1993, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione dell'assemblea del 1° aprile 1993 che ha disposto la restituzione, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti avanzata dalla stessa Procura in data 27 gennaio 1993.

L'autorità ricorrente — lamentando la violazione degli artt. 68, secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione — richiede che questa Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati restituire per mancato rispetto del termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato predetto, e, di conseguenza, annulli la relativa deliberazione della Camera che ha disposto tale restituzione, riconoscendo la legittimazione del pubblico ministero ad ottenere un provvedimento di merito (di accoglimento o di rigetto della richiesta).

In subordine, la ricorrente chiede a questa Corte di sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della Costituzione «nella parte in cui si prevede che il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di decadenza dell'esercizio dell'azione penale».

2. — Nel ricorso si espone che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data 27 gennaio 1993, aveva avanzato

alla Camera dei deputati richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turba libertà degli incanti, pluriaggravata), nonché per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata). Tale richiesta era stata trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia che, peraltro, ne segnalava la tardività con riferimento al termine previsto dall'art. 344 del codice di procedura penale. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, cui erano pervenuti gli atti, dopo avere investito della questione il Presidente della Camera, proponeva alla stessa Camera la «restituzione degli atti alla autorità giudiziaria per violazione del termine previsto dal primo comma, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale». Tale proposta veniva approvata dalla Assemblea nella seduta del 1° aprile 1993. La Procura di Caltanissetta, insieme con la richiesta di autorizzazione a procedere, aveva avanzato anche la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, ma su questa seconda la Camera non ha adottato alcuna determinazione espressa né il ricorso ha formulato alcuna censura.

3. — La Procura ricorrente, affrontando il profilo della ammissibilità del conflitto, sostiene di essere l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. A suo avviso, infatti, il pubblico ministero territorialmente competente per le indagini — pur essendo inserito in una struttura gerarchicamente ordinata — è titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, dal momento che tale potere non può essere riferito ad altri organi e, in particolare, né al Procuratore generale presso la Corte di appello, né al Ministro di grazia e giustizia, né al Procuratore nazionale antimafia, né al Consiglio superiore della magistratura.

Sarebbe perciò il pubblico ministero l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, né a questa conclusione potrebbe opporsi il fatto che il pubblico ministero non è organo della giurisdizione. Da

un lato, infatti, un elemento decisivo sarebbe rappresentato dal carattere diffuso della titolarità dell'esercizio dell'azione penale, mentre, dall'altro, la natura giurisdizionale dell'organo non sarebbe elemento essenziale per la proposizione del conflitto.

Passando, poi, ad esaminare il profilo oggettivo del conflitto, l'ufficio ricorrente afferma che la Camera dei deputati nel restituire gli atti senza una deliberazione di merito, ancorché negativa, avrebbe indebitamente superato i confini delle sue attribuzioni ed avrebbe, di contro, paralizzato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. E poiché la delimitazione delle sfere di attribuzione del pubblico ministero e della Camera dei deputati discende da norme costituzionali (da un lato, l'art. 68, secondo comma, della Costituzione e dall'altro, gli artt. 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112 della stessa Costituzione) il conflitto sarebbe da considerare ammissibile anche sotto l'aspetto oggettivo.

4. — Nel merito la Procura insiste sul carattere non perentorio del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale.

Dopo aver affermato che è perentorio il termine decorso il quale decade il potere di compiere il relativo atto, la ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del codice di procedura penale, i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. Ma il termine di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato entro cui deve esercitarsi l'azione penale nei confronti del parlamentare non è espressamente stabilito a pena di decadenza, mentre la decadenza, come sanzione dell'inosservanza del termine stesso, non sarebbe, d'altro canto, indirettamente ricavabile dal sistema.

Al riguardo la ricorrente — dopo aver sottolineato che la perentorietà implicita del termine è desumibile dalla inammissibilità dell'atto compiuto dopo la scadenza del termine stesso — afferma che l'inammissibilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale è smentita tanto dal carattere irretrattabile ed obbligatorio dell'azione penale quanto dalla comparazione tra le diverse discipline dettate dagli artt. 343 e 344

del codice di procedura e, in particolare, dall'assenza, in quest'ultima norma, di una previsione di inutilizzabilità di atti analoga a quella contenuta nell'art. 343.

Da ciò conseguirebbe l'erroneità della soluzione adottata dalla Camera dei deputati che avrebbe dovuto valutare il merito della domanda di autorizzazione, ritenendo il termine meramente ordinatorio.

5. — In linea subordinata la ricorrente invita questa Corte a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di decadenza dell'esercizio dell'azione penale.

Ad avviso della Procura tale questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata, dal momento che la norma sospettata di illegittimità costituzionale determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadini indagati, la sottrazione del parlamentare al suo giudice naturale, una lesione dei principi costituzionali in tema di autorizzazione a procedere, nonché una lesione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

6. — Il ricorso in esame, in via di prima delibazione, è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 263 del 1993 ed è stato poi notificato, nel termine assegnato, alla Camera dei deputati.

7. — Con memoria del 25 giugno 1993 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati per chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato e che le prospettate questioni di costituzionalità siano dichiarate manifestamente infondate.

Preliminarmente, nella memoria, si dubita della legittimazione al conflitto della Procura ricorrente, sia perché il singolo ufficio del pubblico ministero non sarebbe organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere, sia perché il ricorso, non essendo sottoscritto dal titolare dell'uf-

ficio, non sarebbe riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Sotto entrambi i profili si rileva che, sebbene il codice vigente abbia eliminato gran parte dei poteri gerarchici nell'organizzazione del pubblico ministero, permane in vigore una disciplina del rapporto tra capo dell'ufficio e sostituti procuratori che vede nel primo il titolare dell'azione penale e nei secondi i suoi delegati.

Ad avviso della parte resistente l'autonomia assicurata al singolo sostituto non sarebbe tale da abilitarlo a dichiarare la volontà dell'ufficio «dal momento che quest'autonomia — diversa dall'indipendenza che caratterizza il singolo giudice — si colloca all'interno dell'ufficio e nell'ambito del rapporto di sostituzione tra il titolare e i suoi collaboratori».

Nella memoria si ritiene poi non estensibile all'ufficio del pubblico ministero la giurisprudenza della Corte che ha ammesso la legittimazione al conflitto dei singoli uffici giudiziari, dal momento che questa giurisprudenza si fonda sul carattere «diffuso» del potere giudiziario — che contrasta con ogni principio di gerarchia — e sull'idoneità astratta del singolo giudice di emettere sentenze suscettibili di divenire cosa giudicata. La proposizione del ricorso sarebbe spettata, quindi, all'organo di vertice del potere nel cui ambito gli uffici del pubblico ministero sono inquadrati.

Passando all'esame dell'oggetto del conflitto si afferma che se — come sostenuto dalla Procura ricorrente — esso concerne la lesione delle attribuzioni costituzionali spettanti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, la pronuncia adottata dalla Camera nel caso di specie non sarebbe tale da integrare alcuna invasione di tali attribuzioni. A questo proposito, nella memoria si argomenta che o il termine dell'art. 344 ha carattere perentorio ed inibisce il prosieguo delle indagini dopo la sua scadenza, ovvero il termine medesimo ha natura ordinatoria ed il suo spirare non impedisce la prosecuzione delle indagini. In entrambe le ipotesi non vi sarebbe una lesione di attribuzioni causate dalla decisione adottata dalla Camera, dal momento che seguendo la prima ipotesi interpretativa l'impedimento all'esercizio dell'azione penale conseguirebbe direttamente dall'infruttuoso spirare del termine e non dalla pronuncia della Camera, mentre nella

seconda non si verificherebbe alcun ostacolo all'esercizio dell'azione penale, potendosi reiterare la richiesta di autorizzazione a procedere.

In questi termini, ad avviso della resistente, il ricorso sarebbe inammissibile, appuntandosi in realtà non tanto sulla restituzione degli atti da parte della Camera quanto sulle conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine previsto dall'art. 344 c.p.p.

Il ricorso, ad avviso della Camera dei deputati, sarebbe altresì inammissibile nella parte in cui implicitamente denuncia la mancata pronuncia della stessa Camera in ordine all'autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, dal momento che non spetta al pubblico ministero ma alla magistratura giudicante la titolarità dei poteri restrittivi della libertà personale.

Con riferimento poi al carattere perentorio o meno del termine previsto dall'art. 344 c.p.p., la memoria osserva che tale disposizione va interpretata non solo in connessione all'art. 173 c.p.p., ma anche, e principalmente, in relazione alla legge di delegazione del codice di procedura penale (legge n. 81 del 1987) ed all'art. 68 della Costituzione. Ad avviso della resistente la natura perentoria del termine si ricaverebbe inequivocabilmente dai lavori preparatori della suddetta legge di delegazione, dal momento che il testo dell'art. 2, n. 47, di tale legge (riprodotto nell'art. 344 c.p.p.) fu approvato dopo che la discussione al Senato — dove il termine in questione fu modificato e ridotto da 60 a 30 giorni — aveva chiarito proprio il carattere perentorio del termine in questione.

La norma costituzionale, richiedendo l'autorizzazione del Parlamento per sottoporre a procedimento penale un suo componente, non potrebbe infatti consentire che le indagini preliminari, che già rappresentano nel sistema processuale attuale un inizio di procedimento, si prolunghino indefinitamente. Tale assetto normativo non sarebbe quindi preordinato a salvaguardare esigenze di speditezza processuale, ma ad evitare che l'approfondimento delle indagini preliminari al di là di una certa soglia finisca col violare il principio di cui all'art. 68 della Costituzione.

8. — Anche la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha presentato, dopo il ricorso, memoria per sviluppare ulteriori deduzioni.

Nella memoria si richiama la giurisprudenza di questa Corte e l'orientamento della dottrina favorevole a riconoscere la legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato a quegli organi che, insieme ad altri, concorrono a comporre un potere, in quanto dotati di indipendenza costituzionalmente garantita.

Tra questi organi va annoverato — secondo la Procura ricorrente — anche il pubblico ministero territorialmente competente, che è organo del potere giudiziario, è indipendente «sia nella struttura organica sia nel momento funzionale» e risulta «inserito nella carta costituzionale come assegnatario del potere-dovere di esercizio dell'azione penale».

In riferimento ai requisiti oggettivi del conflitto, la ricorrente ribadisce che la deliberazione della Camera dei deputati di restituire gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere per violazione del termine di cui all'art. 344 del codice di procedura penale equivarrebbe ad un rifiuto di decisione non consentito da alcuna norma costituzionale o ordinaria e introdurrebbe una sorta di «sanzione» atipica nei confronti del comportamento dell'ufficio del pubblico ministero: e ciò in presenza di un termine sicuramente non previsto a pena di decadenza, per effetto del principio di tassatività dei termini di decadenza contemplato nell'art. 173 del codice di procedura penale.

9. — All'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 sono comparsi, per l'ufficio ricorrente, il Procuratore della Repubblica Giovanni Tinèbra ed il Procuratore aggiunto Francesco Paolo Giordano e, per la Camera dei deputati, gli avvocati Giovanni Maria Flick e Federico Sorrentino, che hanno sviluppato le proprie deduzioni e insistito nelle rispettive conclusioni.

10. — Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che, modificando l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha eliminato l'autorizzazione della Camera di appartenenza come condizione per poter sottoporre un membro del Parlamento a procedimento penale.

In conseguenza di tale modifica questa Corte, con ordinanza n. 387 del 1993, disponeva il rinvio della causa a nuovo

ruolo, al fine di poter sentire nuovamente le parti in ordine alla rilevanza nel giudizio della nuova disciplina.

Con successivo decreto presidenziale la nuova udienza di trattazione veniva fissata per il 14 dicembre 1993.

A tale udienza nessuno compariva per la Procura della Repubblica di Caltanissetta, mentre i difensori della Camera dei deputati concludevano chiedendo a questa Corte una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto del presente giudizio la richiesta avanzata a questa Corte dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in sede di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, al fine di sentir dichiarare che «non spetta alla Camera dei deputati restituire, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale, gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco», con il conseguente annullamento della deliberazione adottata dalla stessa Camera nella seduta del 1° aprile 1993 ed il riconoscimento della legittimazione del pubblico ministero ad ottenere una pronuncia di merito in ordine alla propria richiesta.

In subordine, la Procura ricorrente chiede a questa Corte di voler sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della Costituzione «nella parte in cui si prevede che il termine entro cui il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare indagato sia stabilito a pena di decadenza dall'esercizio dell'azione penale».

Resiste a tali domande la Camera dei deputati, denunciando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nonché la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata come ipotesi subordinata.

2. — Nonostante che nel corso del presente giudizio sia intervenuta la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 — che, modificando l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha soppresso l'istituto della autorizzazione a procedere per i procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento — occorre pur sempre, in linea preliminare, procedere all'accertamento dell'ammissibilità del conflitto ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ammissibilità che ha formato oggetto di una prima deliberazione nell'ordinanza n. 263 del 1993.

Su questo piano — con richiamo anche alle motivazioni espresse nella sent. n. 462 del 1993 — va affermata, rispetto alla fattispecie in esame, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi suscettibili di legittimare la proposizione di un conflitto tra i poteri dello Stato.

3. — Per quanto concerne i presupposti soggettivi, la qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza, impegnando l'intero potere, va, infatti, riconosciuta, sia alla Camera dei deputati (con riferimento all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere in precedenza previsto dall'art. 68, secondo comma, Cost.), sia all'ufficio del pubblico ministero territorialmente competente ad agire in sede penale (con riferimento allo svolgimento delle attività di indagine finalizzate all'esercizio della competenza di cui all'art. 112 Cost.).

Rispetto al caso in esame, tale ufficio si identifica nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dal momento che questa, ai sensi della disciplina vigente in tema di ordinamento giudiziario (artt. 69 ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e di procedura penale (artt. 50 ss. cod. proc. pen.), è il solo organo che — nel quadro della «posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere» riconosciuta al pubblico ministero (v. sentt. nn. 190 del 1970, 96 del 1975 e 88 del 1991) — può ritenersi «abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale» per i fatti per i quali la Camera non ha ritenuto

di dover concedere nei confronti dell'on. Occhipinti l'autorizzazione a procedere (v. sent. 462 del 1993).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo non può, quindi, valere l'eccezione espressa dalla difesa della Camera secondo cui, mancando negli uffici del pubblico ministero la connotazione di «potere diffuso» propria degli organi giurisdizionali, la legittimazione alla proposizione del conflitto andrebbe riconosciuta, come per il Governo, soltanto all'organo di vertice del potere nel cui ambito gli uffici del pubblico ministero sono inquadrati: e questo in relazione al fatto che, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, un organo di questa natura non si rinviene nell'attuale ordinamento giudiziario, mentre, di contro, l'esercizio della stessa azione si trova affidato agli uffici del pubblico ministero territorialmente e funzionalmente competenti ai sensi dell'art. 51, primo comma, del codice di procedura penale.

Né può valere l'ulteriore eccezione di inammissibilità che è stata prospettata in relazione al fatto che il ricorso in esame non sarebbe riferibile alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in quanto non sottoscritto dal titolare dell'ufficio. Se è vero, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del Procuratore della Repubblica aggiunto e non quella del Procuratore titolare, è anche vero che lo stesso ricorso risulta intestato alla Procura della Repubblica come ufficio unitario del pubblico ministero legittimato al conflitto: il che induce a ritenere che il ricorso sia stato formulato dal Procuratore aggiunto nell'esercizio del potere di supplenza del titolare di cui all'art. 109 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e d'intesa con lo stesso titolare. Dato questo che è stato confermato dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore titolare, comparso insieme con il Procuratore aggiunto.

4. — Sussistono anche i requisiti oggettivi idonei a legittimare la proposizione del conflitto.

La competenza di cui si assume la lesione trova, infatti, la sua copertura costituzionale, da un lato, nell'art. 68, secondo comma, Cost., per quanto concerne i poteri della Camera, e, dall'altro, nell'art. 112 Cost., per quanto concerne i poteri della Procura ricorrente. La delibera di restituzione degli atti

adottata dalla Camera nella seduta del 1° aprile 1993 si prospetta, pertanto, potenzialmente lesiva della sfera di attribuzioni della ricorrente con riferimento sia dell'una che dell'altra norma costituzionale, dal momento che l'eventuale accoglimento della domanda avanzata nel ricorso condurrebbe ad affermare che non spetta alla Camera adottare, in tema di autorizzazioni a procedere, pronunce diverse dall'accoglimento e dal rigetto e che il rinvio degli atti al pubblico ministero in concreto disposto ha comportato un ostacolo allo svolgimento delle indagini e, conseguentemente, un ritardo nell'esercizio dell'azione penale.

Ricorrono, di conseguenza, le condizioni di potenziale interferenza che sono suscettibili di dar luogo ad un conflitto in ordine alla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali» (art. 37 legge n. 87 del 1953).

5. — Il ricorso, ancorché ammissibile, va, peraltro, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3 — che, nel modificare l'art. 68, secondo comma, Cost., ha soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei confronti del parlamentare da sottoporre a procedimento penale, conservando l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di privazione della libertà personale — è venuto a cadere ogni ostacolo all'attivazione da parte della Procura di Caltanissetta del procedimento penale conseguente ai fatti per i quali è stato indiziato l'on. Gianfranco Occhipinti e che hanno formato oggetto di esame da parte della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1993. Conseguentemente non è più invocabile, nella fattispecie, il termine sanzionato dall'art. 344, primo comma, cod. proc. pen., sul cui mancato rispetto la Camera ha fondato la decisione di restituzione degli atti al pubblico ministero, impugnata con il ricorso in esame come lesiva delle attribuzioni costituzionali della Procura di Caltanissetta.

Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.

6. — Resta, di conseguenza, assorbita la questione di costituzionalità prospettata, in via subordinata, dalla Procura ricorrente nei confronti dell'art. 344, primo comma, cod. proc. penale per violazione degli artt. 3, 25, 68, secondo comma, 112 e 109 della Costituzione.

Nessuna pronuncia va, infine, adottata con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'arresto avanzata, sempre da parte della Procura di Caltanissetta, nei confronti dell'on. Occhipinti per gli stessi fatti di cui è causa, dal momento che tale richiesta non ha formato oggetto di uno specifico motivo di impugnativa da parte della ricorrente.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera il 1° aprile 1993 e concernente la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.

Fto: Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.

Il Direttore della Cancelleria
Fto: DI PAOLA

01

INTERVENTO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ALLA CELEBRAZIONE
DEL 217° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA



Lido di Ostia, 21 giugno 1991

INTERVENTO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ALLA CELEBRAZIONE
DEL 217° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

☆☆☆

Lido di Ostia, 21 giugno 1991

Ufficiali,

Sottufficiali,

Graduati,

Finanzieri,

Allievi della Guardia di Finanza,

Componenti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.

Sono particolarmente lieto ed onorato di poter presentare alla celebrazione della ricorrenza del 217° anniversario della costituzione della Guardia di Finanza, per quanto voi rappresentate per la Repubblica e per la Nazione, e per l'ammirazione che ho sempre avuto verso di voi. Sono anche orgoglioso, in quanto Comandante delle Forze Armate, di voi appartenenti alla Guardia di Finanza che, delle Forze della Repubblica fate, con tanto onore, organicamente parte con grande dignità, ferezza ed efficienza da quasi un secolo e pa-

rimenti orgoglioso per essere la Guardia di Finanza componente essenziale delle Forze di polizia dello Stato democratico.

Sono qui con me ad onorarvi e a celebrare con voi questa ricorrenza, i Rappresentanti del Parlamento Nazionale, Parlamento che è il sacrario e sede ordinaria dell'esercizio della sovranità popolare. Sono qui ad onorarvi, insieme a me, Alte autorità civili, politiche, militari e religiose. Sono ad onorarvi tanta di quella gente comune, che è il popolo italiano, nel quale risiede la suprema sovranità della nostra Repubblica, e che voi, con il vostro impegno, servite nel nome della Patria.

Sono a voi grato, quale Capo dello Stato, per quanto voi fate per l'intera Nazione. Sono grato - nel ricordo delle funzioni da me esercitate di Ministro dell'Interno e di Presidente del Consiglio dei Ministri - per quanto voi avete fatto, in tempi crudeli e difficili, adeguando con grande prontezza e con grande disponibilità la vostra preparazione, i vostri alle-

stimenti e le vostre attrezzature agli impegni nuovi e gravosi, ai quali siete stati chiamati insieme all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, nella lotta contro il terrorismo. Vi sono grato per come voi avete sempre operato nell'ambito, certo dei vostri compiti generali di forza di polizia ma anche per quello che fate e avete fatto, al di là di quello che sarebbe stato il vostro specifico impiego, concorrendo, con le altre forze di polizia, a quella guerra che, in nome del diritto e della convivenza civile, abbiamo combattuto e abbiamo vinto per il ristabilimento dell'ordine legale, la pacifica convivenza, il primato della legge nella nostra Repubblica contro l'eversione ed il terrorismo.

E' qui tra noi chi fu mio successore al Ministero dell'Interno, mio Ministro dell'Interno quando ero Presidente del Consiglio e che oggi è presente alla vostra festa ad onorarvi insieme a me, quale Ministro della Difesa, il quale anch'egli vi invia il suo ringraziamento.

Sono grato a voi per quanto fate per l'intera Nazione,

nella lotta all'evasione, nella lotta alla malavita organizzata, nella preparazione del nostro Paese ad affrontare le sfide che pone a tutti noi l'impegnativa scadenza dell'unità europea e nel mantenimento di una capacità operativa in un saldo spirito insieme militare e civile necessari per la difesa del nostro territorio nazionale e per la tutela delle sue istituzioni.

Per quanto riguarda la lotta all'evasione, la Guardia di Finanza costituisce lo specifico e solido strumento dello Stato per imporre il rispetto delle leggi e per dissuadere le trasgressioni in un settore che è determinante per la giustizia sociale nel nostro Paese. Occorre che, se vogliamo diventare veramente una nazione adulta e moderna, noi comprendiamo che le leggi poste a tutela degli interessi economici e degli interessi fiscali dello Stato non differiscono, da un punto di vista dell'interesse del cittadino, dalle leggi che ne tutelano la vita, i beni e l'onore. E' giunto il momento in cui è doveroso che ci abituiamo a chiamare e a considerare gli evasori fiscali "non abili manipolatori di bilanci e dichiarazioni", non

"furbi" ma semplicemente "ladri", perchè rubare allo Stato — perchè questo l'evasione fiscale comporta — è da annoverare tra uno di quei peccati che i vecchi catechismi definivano peccati contro lo Spirito Santo e sui quali l'Antico Testamento invocava la maledizione dell'Altissimo; perchè violare la legge fiscale, rubare allo Stato, non significa soltanto trasgredire un comandamento di uomini, non significa privare un'entità astratta di quanto le spetta, ma significa rubare al povero, perchè se il ricco non paga, il povero vedrà cadere sulle sue spalle un onere ingiusto e maggiore di quello che gli spetta; significa rubare alla vedova, la quale sarà colpita dall'evasione fatta per l'acquisto di pellicce e gioielli e per smoderata sete di lusso, nel suo sostentamento necessario e naturale; sarà rubare agli orfani colpiti nelle loro esigenze di sana crescita e di onesta educazione. Non si tratta quindi di una violazione solo formale di un qualunque comandamento degli ordinamenti civili. Gli evasori non sono quindi dei furbi, abili o capaci, ma puramente e semplicemente dei "ladri", su cui l'antica saggezza del Vecchio Testamento chiedeva la maledizione dell'Altissimo.

Se noi non acquisteremo questa coscienza, se noi non comprenderemo che lo Stato non è una cosa astratta — ma siamo noi, e che ogni ferita inferta allo Stato non solo dalla delinquenza organizzata ma anche dalla frode fiscale ed economica, è una ferita che è inferta a tutto il corpo civile — noi non potremo aspirare mai ad essere una nazione giusta e moderna, membro rispettato della moderna Europa e dell'ordinamento internazionale.

Il secondo settore in cui il Corpo sta ottenendo splendidi risultati è quello della lotta alla malavita. Come ho detto, ebbi già modo di apprezzare come Ministro dell'Interno e poi come Presidente del Consiglio dei Ministri, la vostra duttilità come forza di polizia ad adeguarvi all'espletamento di compiti non specifici vostri, ma attinenti alla tutela generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per ringraziarvi di questo vostro concorso sul piano generale e, sul piano specifico, di quell'aspetto peculiare della lotta alla criminalità organizzata, che è la lotta alla ingegnosa acquisizione ed al sofisticato riciclaggio dei mezzi acquisiti con il crimine; è infatti non senza

significato la presenza qui del Ministro cui, per legge, compete la responsabilità generale della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e cioè del Ministro dell'Interno.

La Guardia di Finanza, insieme all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Penitenziaria, avvalendosi delle competenze specialistiche che essa possiede in grado eminente per rilevare movimenti finanziari anomali, sta operando attivamente per la ricerca degli indizi di riciclaggio del denaro sporco, consapevoli come siamo, che la lotta contro la criminalità organizzata si deve svolgere su diversi piani, ma deve mirare a rendere non pagante il crimine in generale e a non rendere pagante in particolare il crimine organizzato, specie in quella frontiera in cui il denaro sporco scompare per riapparire come denaro pulito e entrare definitivamente nella disponibilità legale e libera di chi lo ha acquisito con la frode, l'inganno, il delitto.

So che i risultati che la Guardia di Finanza ha conse-

guito sono più che soddisfacenti e che la recente iniziativa adottata di concerto tra il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze di costituire tredici gruppi investigativi per la lotta alla criminalità organizzata sta già dando ottimi frutti. L'intera Nazione è grata a voi, così come è grata a tutte le altre forze di polizia del nostro Paese.

Certo, il Governo è fortemente impegnato di fronte all'allarmante situazione che esiste in alcune regioni a rischio nel nostro Paese, è impegnato per rendere sempre più efficiente l'opera di prevenzione e di repressione e per utilizzare al meglio la collaborazione dei vari corpi di polizia mantenendone intatte l'autonomia — non nel senso di un'egoistica e disutile indipendenza — ma nel senso della corretta valorizzazione delle capacità e delle tradizioni e della storia che di ogni corpo di polizia fanno uno specifico rispetto al complesso. Occorre certamente, ai fini di un più mirato impiego, procedere con forme sempre più efficienti di coordinamento, sotto la responsabilità dell'autorità politica, così come occorrerà correlare l'attività di prevenzione e repressione con l'at-

tività generale dello Stato perché la guerra alla criminalità organizzata non può essere combattuta e vinta solo dalle forze di polizia e dalla Magistratura, ma richiede una pluralità di strumenti e di interventi che aggrediscano il fenomeno della criminalità organizzata, della mafia, della 'ndrangheta, della camorra, là dove esso si radica: nella società, nei lavori pubblici, nelle amministrazioni locali.

Il terzo settore a cui voglio riferirmi, è l'impegno del Corpo per consentire all'Italia di entrare a far parte degnamente dell'Europa.

Per entrare a far parte degnamente dell'Europa è necessario che noi mettiamo ordine in casa nostra. Ordine, certo, nella nostra vita civile, ordine nella nostra efficienza amministrativa; ma ordine anche nei nostri conti pubblici. Giustamente il Governo della Repubblica e segnatamente il Ministro del Tesoro reagiscono in sede internazionale ad ogni idea di un'Europa a due velocità, di un'Europa a due livelli nella quale l'Italia sarebbe relegata alla velocità minore e sa-

rebbe confinata al livello più basso. Ma perché noi possiamo, come è nostro diritto, come è nostro dovere, come è esigito dal nostro essere una grande nazione e una parte significativa dell'Europa, far parte puramente e semplicemente di un'unica Europa, occorre non solo declamare i nostri titoli storici, i nostri titoli culturali, i nostri titoli specifici di padri fondatori dell'Europa, ma è necessario mettere la nostra economia in condizione di poter entrare, fruttuosamente per tutti, nel più vasto concerto delle economie europee e mondiali.

Voglio ricordare anche i compiti che la Guardia di Finanza ha per la difesa militare della Nazione: un lungo elenco di ricompense al valore che hanno fregiato e fregiano i vostri petti, le vostre bandiere, un lungo elenco di gloriosi fatti storici! Vorrei ricordare (spero che lo amico storico Spadolini non mi correggerà immediatamente!) che nelle generose azioni militari insurrezionali della prima fase del mazzinanesimo del nostro Paese, vi fu chi, pensando in termini di rivoluzioni di popolo, ma di insurrezione di un popolo che avesse già degli strumenti a sua disposizione,

pensò che strumenti utili alla causa nazionale potessero essere, chiamiamole così, le varie Guardie di Finanza dell'epoca e i servizi preposti alla tutela degli interessi fiscali, doganali e finanziari dei vari Stati che avevano nomi differenti: "truppe leggere", "Guardia di Finanza del Regno Lombardo-Veneto". E perché? Per motivi, sui quali io non ho indagato, non ho studiato abbastanza, queste truppe speciali venivano considerate come particolarmente legate alla realtà popolare. E ciò fu pensato, riconosciuto appunto dal mazziniano Giuseppe Budini che pensò all'utilizzazione di queste truppe a questo fine della causa nazionale, ma fu anche dimostrato nei fatti da come queste truppe combatterono nelle lotte del Risorgimento. Le Guardie di Finanza del Regno Lombardo-Veneto parteciparono alle cinque giornate di Milano; parteciparono i vostri antenati degli Stati Pontifici, nel 1849, alla difesa di Roma capitale della Repubblica romana; nella Prima guerra d'indipendenza guardie di Finanza del Regno Lombardo-Veneto lasciarono le bandiere nere e gialle dell'Imperatore ed accorsero sotto il primo tricolore dell'Armata del Regno di Sardegna; nella Seconda guerra d'Indipendenza,

insieme con i garibaldini, operarono nel Varesotto e nella Valtellina. Voi tutti potreste ricordare a me, e non è il caso che sia io a ricordarlo a voi, la vostra partecipazione alla Prima ed alla Seconda guerra mondiale sia in terra sia in mare. E singolare, fantasioso ed intelligente fu il vostro ruolo nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione, in quanto la vostra forza armata si mantenne organizzata anche nel territorio della cosiddetta Repubblica sociale italiana, obbedendo però agli ordini del Governo legittimo e del Comitato di Liberazione Nazionale, talchè i vostri Comandanti, i vostri Ufficiali, voi stessi con gravissimo rischio, sotto la copertura di forza armata della Repubblica sociale, operaste in realtà in quei territori come fiancheggiatori della lotta partigiana e poi dell'avanzata delle truppe alleate. Infatti il 25 aprile del 1945 spettò alla Guardia di Finanza assumere il controllo delle installazioni pubbliche e delle frontiere italiane sulle quali tornò a sventolare soltanto il tricolore e non la bandiera dell'occupante nazista.

Spirito militare e spirito civile hanno gli stessi valori di

riferimento: la Repubblica, la Nazione e la Patria. Come ho avuto modo di dire ad una rappresentanza riunita al Quirinale attorno a me, di appartenenti alle Scuole e agli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la mia esortazione è: servite la Repubblica consapevoli che essa è la comunità dei cittadini e degli uomini liberi; servitela con dignità, servitela con la forza, se necessario con la forza armata che lo Stato, come comunità di uomini liberi, vi affida; servitela imponendo a tutti il più rigoroso rispetto della legge. Onorate e custodite questa Nazione italiana: essa è la vostra storia, è il luogo dei vostri ricordi e delle vostre speranze; questa Nazione è costituita dal popolo di cui siete parte, dalla sua storia, dalle sue tradizioni, dalla sua cultura, è costituita da questo popolo meraviglioso al cui progresso ed al cui convivere nella sicurezza, nella giustizia, nella libertà, voi, con le altre Forze Armate della Repubblica e con le altre Forze di Polizia, così efficacemente contribuite.

Amate questa Patria, la Patria italiana, il luogo dove siete nati, il luogo al quale ognuno pensa di ritornare un

giorno se il bisogno di lavoro lo ha fatto allontanare, il luogo dove riposano i nostri morti e dove ognuno spera di poter riposare in eterno, un giorno! Amate questa Patria, perchè la vostra famiglia è la Patria e la Patria è la vostra famiglia perchè la Patria non è cosa diversa da voi stessi, dalle vostre spose, dai vostri figli, dai vostri cari, dai vostri amici, dai vostri morti!

Questi valori – forse per malinteso senso di ripulsa della retorica e della demagogia o per l'incombere di ideologie che si riferivano essenzialmente a sistemi politico-ideologici e militari esterni e competitivi al nostro sistema di libertà, di pace e di democrazia – questi valori, forse anche, non per nequizia di molti di noi, ma per trascuratezza o per amore del quieto vivere, anche di me che vi parlo, non sono stati ricordati e non sono stati onorati. Questo periodo, nel 1989 e nel 1990 è finito: il muro è caduto non solo a Berlino; i sistemi dispotici non sono stati spazzati via soltanto nell'Est europeo; la suggestione di utopie che hanno trascinato e utilmente ingannato milioni di uomini verso cui la de-

23
mocrazia è talvolta colpevole di non aver saputo rappresentare i valori di libertà come gli unici capaci di realizzare l'eguaglianza, questi sistemi sono stati spazzati via. Ma con essi è stato spazzato via nel nostro Paese, anche quell'invisibile cortina di ferro che aveva diviso il nostro popolo, le nostre famiglie, le nostre coscienze. E' venuto ormai meno qualunque alibi da una parte o dall'altra di questo invisibile muro per fronteggiarsi l'un l'altro e, venendo meno ogni possibilità storica di riferimento a valori che non siano la Nazione italiana, la Patria italiana, la Repubblica Italiana, si sono poste le premesse per un nuovo patto nazionale, per nuove istituzioni democratiche e repubblicane nel nostro Paese.

Compiti più vasti ed impegni più pressanti vi attendono: tutti compiti ed impegni relativi all'affermazione del primato del diritto. Il primato del diritto come ristabilimento dell'ordine sotto la legge, ma anche come condizione base per il ristabilimento della pace civile e della sovranità effettiva dello Stato in tutto il territorio e come tale da tutti i cittadini sentito in alcune regioni del nostro Paese. Il primato del diritto per

garantire quell'ordinato sviluppo della nostra comunità che ci porti in Europa come soggetti eguali alle altre nazioni. Nuovi impegni (sono stati ricordati giustamente dal Ministro delle Finanze) vi aspettano nel 1993 quando voi avrete dei doveri non solo direttamente ed esclusivamente verso lo Stato italiano, ma verso la Comunità europea per diventare voi i difensori di quella grande frontiera comune dell'Europa cui l'Italia, per la sua configurazione geografica, tanta parte dà. E compiti avrete voi insieme alle forze di polizia e alle forze armate, non solo per far prevalere sempre il primato del diritto nella vita civile, ma anche per essere il simbolo, non solo militare, ma civile di Repubblica, Nazione e Patria mentre si apre una nuova stagione delle istituzioni democratiche e repubblicane.

So che parlando di queste cose davanti a militari inquadrati potrò essere facilmente oggetto di satira, ma questo è un prezzo che qualunque uomo politico deve pagare se vuole obbedire solo alla sua coscienza e poi non ho un fisico tale che permetta facilmente ad un vignettista, anche bravo,

di rivestirmi dei panni né di Boulanger né di Napoleone e neanche di De Gaulle. So che verrà mormorato — è già stato fatto — che con questo mio parlare di politica e di istituzioni davanti a militari e appartenenti alle forze di polizia sembro quasi far gravare sul Paese chissà quale minaccia: auguro al mio Paese di dover fronteggiare sempre e soltanto minacce come quelle che possono derivare dalle mie parole!

Io parlo di queste cose perché voi siete senza dubbio militari, voi siete senz'altro appartenenti ad una forza di polizia; ma anzitutto, le Forze armate, le Forze di Polizia fanno parte delle strutture democratiche del nostro Paese, e chi è democratico, di voi non si vergogna. E perché voi siete cittadini come gli altri e poiché vi è largamente interdetto partecipare ad attività politiche, aperte invece agli altri cittadini, non sembra cosa conveniente al Capo dello Stato, che è anche vostro Comandante, parlare non di politica, di partiti o venire alla ricerca dei vostri voti — cosa che allora troverebbe schiere di gente pronta a giustificare qualunque appello demagogico nei vostri confronti e a richiamare lo spirito democratico delle Forze Armate — ma

solo a dirvi quali sono i problemi che devono affrontare la classe politica e il popolo di questo Paese, popolo di cui voi siete parte come lo sono la classe politica e chi, come me, veste abiti non militari ma civili in questa tribuna.

Noi – tutti lo chiedono, ampia è la discussione, da anni se ne parla – siamo, credo, alla vigilia di una nuova stagione di meditazioni. Mi auguro, poiché stiamo meditando da circa 14 anni, anche di una stagione di decisioni per il mutamento delle istituzioni democratiche del nostro Paese. Le istituzioni del nostro Paese non sono proprietà privata del Presidente della Repubblica, non sono proprietà privata del Presidente del Senato, non sono proprietà privata del rappresentante della Camera dei deputati, non sono proprietà privata del Presidente del Consiglio dei Ministri, né dei rappresentanti del governo qui presenti, non sono proprietà privata dei partiti politici, né tanto meno degli "elitari" club dei cosiddetti intellettuali. Invece le istituzioni democratiche e repubblicane sono le vostre istituzioni, sono le istituzioni ordinate alla promozione della vostra libertà e del vostro benessere.

Parlare di rinnovamento delle istituzioni non significa dimenticare o non riconoscere il grande valore che la Costituzione del 1948 ha nella storia del nostro Paese, una Costituzione che è stata il frutto di lotte gloriose che hanno segnato il completamento del nostro processo risorgimentale; che, non dimentichiamolo, l'Assemblea costituente, fu sempre il sogno, avverato solo dopo cento anni, di tutti i patrioti del nostro Risorgimento!

Non credo che coloro i quali nella Camera dei Comuni votando le leggi che cambiavano i rapporti tra le Assemblee Rappresentative di quel Parlamento o ampliavano il suffragio universale ritenessero di sconfiggere o di non aver rispetto per le decisioni assunte durante la gloriosa rivoluzione del 1688 che trasformò l'Inghilterra da monarchia assoluta in una monarchia rappresentativa. Non credo che il popolo francese quando si diede la Costituzione della Quinta Repubblica abbia rinnegato i valori della Resistenza, che si erano realizzati nella costituzione della Quarta Repubblica. Non credo che abbia voluto rinnegare la costituzione della

Terza Repubblica, sotto la quale la Francia aveva combattuto e vinto la Prima guerra mondiale. Né credo che abbia voluto rinnegare i valori ed il significato storico degli Stati Generali di Francia, dell'Assemblea Nazionale e della Convenzione.

Chi però ritenesse che non appellarsi alla Costituzione della Repubblica significhi non onorare chi è caduto nella Resistenza, chi ha pagato nelle galere perché l'Assemblea Costituente potesse essere convocata, perché il popolo potesse liberamente scegliere tra Monarchia e Repubblica, perché l'Assemblea Costituente potesse liberamente votare la nostra Costituzione, chi ritenesse di nascondersi dentro questa Costituzione, dietro questa Costituzione, trasformarla in un feticcio, sbarrare quella che è la legittima richiesta di nuove istituzioni, in realtà tradirebbe lo spirito e i valori della Costituzione del 1948.

Soggetti di questa nuova stagione di riforme istituzionali dovranno essere essenzialmente il popolo e le assemblee rappresentative. In democrazia non si può né politicamente

né istituzionalmente né moralmente opporre il popolo alle assemblee rappresentative e nessuno può opporre le assemblee rappresentative al popolo perché entrambi sono i pilastri delle democrazie moderne. Assemblee rappresentative vi furono anche sotto i governi ottriati dai sovrani o quasi costituzionali a democrazia limitata, ma le assemblee rappresentative dei regimi democratici sono cose diverse, ripetono e mantengono la loro legittimità da una sola cosa: dall'essere espressione e dall'essere interpreti permanenti dell'unico sovrano reale che vi è in democrazia, che è il popolo. Ed erroneo sarebbe e demagogico, perché è demagogia esaltare il popolo davanti al popolo e il Parlamento davanti al Parlamento, e non democrazia sarebbe quella di ritenere che in un Paese, in una società complessa come la nostra, il popolo non abbia bisogno di assemblee rappresentative; ma uno Stato in cui le assemblee rappresentative non fossero espressione puntuale, reale e costante, interpreti ed espressione, della volontà del popolo non sarebbe una democrazia; così come non sarebbe, però, neanche una democrazia, quella nella quale fosse data ad un capo, carismatico

o meno, al di fuori di quel processo mediativo, di mediazione e confronto che dà valore alle assemblee rappresentative, l'autorità di appellarsi puramente e semplicemente alla volontà popolare.

Popolo e Assemblee Parlamentari sono i due pilastri indissolubilmente legati tra di loro in una vera Repubblica, in una vera democrazia. E popolo e Assemblee Rappresentative, quelle ordinarie, Camera e Parlamento nel rispetto dell'art. 138 della Costituzione o quelle che – le Camere che si andranno ad eleggere – con le modifiche legittime dell'art. 138 potessero essere investite nella prossima legislatura di funzioni costituenti, o altre che per avventura, come da alcuni anche auspicato (io non posso parteggiare qui per nessuna di queste soluzioni) o altra assemblea popolare che, come già nel 1948, potesse essere investita di funzioni costituenti.

Sono queste le tre strade per arrivare a rifondare le nostre istituzioni: il processo ordinario previsto dall'art. 138

(ma le forze politiche pare che lo considerino macchinoso tanto che quasi per un soffio stavano accordandosi per una loro modifica); o con la modifica secondo le regole dell'art. 138 con il conferimento di poteri costituenti alle prossime Camere; o, come altri parlamentari autorevoli, anche per gli Uffici ricoperti, hanno legittimamente ipotizzato addirittura con la convocazione di una Assemblea costituente. Ognuna di queste strade deve passare però attraverso il rigoroso rispetto della Costituzione vigente: ogni altra scorciatoia sarebbe una rottura degli attuali ordinamenti, sarebbe foriera di gravi pericoli e non potrebbe certo porsi all'origine di una nuova stagione repubblicana, di una primavera di nuove istituzioni democratiche e di libertà.

Il Presidente della Repubblica in questo non ha molte legali competenze. Il Capo dello Stato, quale rappresentante dell'unità nazionale, ha, non solo il diritto ma il dovere di cercare di capire e di interpretare il senso delle aspirazioni della gente, della Nazione che ha l'onore di rappresentare. Certo, egli può errare nel capirle e nell'interpretarle avvalendosi

della facoltà conferitagli in modo esclusivo e sotto la sua esclusiva responsabilità, di rivolgere messaggi al Parlamento oppure con quel potere di esternazione non formale (che oggi è oggetto di tante critiche, ma che dai teorici politici e dai giuristi più avanzati negli ultimi venti anni è stata considerata, una grande conquista della democrazia del nostro Paese, perché disossificava il Capo dello Stato e ne faceva, come diceva Calamandrei, "vox vivae constitutionis").

Il potere di esternazione non formale ha un altro contrappeso, un contrappeso in quella che si chiama e che è stata dai giuristi e dai politici più avanzati, come si suol dire, considerata un'altra grande conquista della democrazia contro questa sacralità un po' monarchica che sembrava affliggere ai suoi inizi l'istituto presidenziale. Nei primi sette-otto anni del nostro regime costituzionale il Capo dello Stato quasi non poteva essere nominato tanto che esiste ancora formalmente una norma per la quale è reato grave attribuire al Presidente della Repubblica la responsabilità degli atti quando controfirmati dal Governo o far ricadere sul Presi-

dente della Repubblica il biasimo degli atti del suo governo, norma andata praticamente in desuetudine insieme a quella che considera vilipendio l'attribuzione di fatti disonorevoli al Capo dello Stato. Certo, questo potere di esternazione non formale ha trovato giustamente il suo contrappeso in quella che viene chiamata la "responsabilità diffusa", per la quale fermo il fatto che il Presidente della Repubblica è insindacabile nel suo dire, il governo non potrebbe emanare una deliberazione con cui sindacare gli atti del Presidente della Repubblica, né il Parlamento potrebbe certo votare una mozione contro il Presidente della Repubblica: responsabilità diffusa significa che ogni cittadino ha il diritto e, se è mosso dalla coscienza, il dovere di criticare il Presidente della Repubblica. E che diffusa sia questa responsabilità almeno dell'attuale Capo dello Stato non occorre essere politologi o giuristi per rendersene conto ma basta leggere i giornali o guardare la televisione ogni giorno!

Questi sono i poteri del Capo dello Stato. Il potere del Presidente della Repubblica non è altro che il potere di par-

larvi, di parlare alla gente comune di cui per Costituzione e per intima convinzione egli si sente ed intende essere rappresentante; è di poter parlare al Parlamento nel legittimo esercizio del suo esclusivo potere di messaggio alle due Camere; è il potere di correggere, incoraggiare, ammonire le forze politiche e gli organi dello Stato. Quale altro potere ha il Capo dello Stato? Più che di potere, parlerei di dovere: di garantire che nessuno cerchi scorciatoie per modificare la Costituzione, di garantire che il processo decisionale, se il Parlamento, non io, lo deciderà, per adottare nuove istituzioni sia conforme alla Costituzione vigente secondo le regole della nuova Costituzione. Il Parlamento può decidere di accingersi esso alla riforma delle istituzioni, di attribuire poteri straordinari alle Camere che fra un anno, mi auguro solo fra un anno, andremo ad eleggere o di attribuirli – perchè anche questo è potere del Parlamento nell'esercizio del potere di revisione di cui all'art. 138 della Costituzione come da alcuni autorevolissimi nostri colleghi auspicato o proposto – ad una nuova Assemblea costituente.

Questo è un dovere del Presidente della Repubblica: ga-

rantire che la nuova stagione di riforme passi solo nel rigoroso rispetto della Costituzione vigente. Ma garantire altresì che quelle che sono state le decisioni prese con così vasto consenso dal corpo elettorale, anche nelle ultime votazioni referendarie, siano rispettate da tutti nel pur giusto tentativo della modifica delle leggi elettorali, il verdetto del corpo elettorale sia rispettato da tutti, anche dal Parlamento la cui legittimità nel suo unico fondamento sorge dalla volontà popolare e che questa volontà popolare certo interpreta ma che da questa volontà popolare espressa in libere elezioni, dipende.

Ma il Capo dello Stato ha un altro dovere di garanzia: di far sì che se si addiverga ad una fase di riforme delle istituzioni, gli organi che potranno essere chiamati nella conformità alle regole della Costituzione vigente a rivedere le attuali istituzioni o a fondare le nostre istituzioni, siano al massimo grado rappresentative di tutte le tradizioni culturali, storiche, giuridiche, di tutti i valori, etici, politici, religiosi, di tutti gli interessi economici della nazione italiana.

È un compito molto modesto rispetto a quello ben più gravoso del soggetto popolo italiano che, poi, sarete voi, e delle assemblee parlamentari alla cui autorità e sovranità in quanto espressione della volontà popolare tutti dobbiamo rispetto ad iniziare dal Presidente della Repubblica.

Questo io vi volevo dire come cittadini, questo vi volevo dire perchè voi, quali forze armate della Repubblica e quali forze di polizia siete il simbolo più vistoso insieme alla Magistratura, dopo la Magistratura, siete il simbolo più plastico e più visibile dello Stato, della Repubblica, della Nazione, della Patria, del primato del diritto, della forza posta al servizio della legge.

Quindi, vi esorto, fermo, fiducioso e costante sia il vostro riferimento ai valori della democrazia, ai valori della libertà, ai valori della sovranità popolare, ai valori grandi di ciò che significa, in un Paese libero, un libero Parlamento; riferimento costante nel vostro essere cittadini, militari appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, a queste grandi realtà

che sono la Repubblica, la Nazione e la Patria! E solo con un impegno costante, come è stato detto da altissima cattedra di chi sente il servizio militare non come un'imposizione esterna della legge, ma come un comandamento della propria coscienza o come è stato detto – con termine che su qualunque altre labbra sarebbe stato arduo ove riferito al servizio militare – come comandamento d'amore. Voi finanzieri d'Italia e giovani allievi delle Fiamme Gialle, insieme agli appartenenti alle altre Forze Armate della Repubblica, alle altre Forze di polizia dello Stato, continuerete ad operare perchè libertà, progresso, benessere, eguaglianza sotto il simbolo della Repubblica e sotto l'imperio del diritto siano assicurati alla nostra grande Patria: l'Italia.

SUPPLEMENTO SPECIALE

L'Espresso

IL MEMORIALE GELLI

**Testo integrale con allegati:
lettere autografe,
circolari riservate,
messaggi
ed elenchi di massoni.**

Questo documento

Roma. La prima seduta pubblica della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 per discutere la rivelazione di Tina Anselmi stava quasi per concludersi, martedì 29 maggio, quando, con un colpo a sorpresa, Licio Gelli, dalla sua latitanza, riesce arrivare attraverso un legale un suo mirabolante dossier. In tutto, 25 cartelle dattiloscritte, firmate a penna pagina per pagina, con allegati più di 50 documenti. Ben sottolineato nella presentazione del memoriale indirizzata al suo avvocato, professor Fabio Dean, era l'annuncio di Gelli che quel documento era solo un primo assaggio: ne seguirà un secondo, che il capo della loggia segreta sta ancora scrivendo.

"L'Espresso" pubblica integralmente il dossier di Licio Gelli con gli allegati più significativi. È un documento che fa capire con estrema chiarezza il personaggio Gelli e il suo modo di operare: minacce, ricatti, pressioni, pesantissime allusioni. Un memoriale che da solo fa giustizia delle tesi che negano alla P2 quella pericolosità sottolineata nelle oltre duecento cartelle della rivelazione di Tina Anselmi, che "L'Espresso" ha già pubblicato nel suo testo completo. È un documento importante che fa conoscere Gelli e il mondo della massoneria. Nel suo stesso tentativo di chiamare a raccolta accanto a sé non solo gli iscritti alla P2 e i vari padrini politici, ma anche i vertici (e non solo loro) di Palazzo Giustiniani, Gelli svela gli intrecci, le complicità dell'establishment massonico che per anni non solo lo ha coperto, ma ha beneficiato della potenza della P2.

Nel documento emergono anche le meschinità e le piccole furbate di Gelli e dei suoi tanti complici. La prima furbata è nella data del dossier: 10 maggio 1984, «Ho appreso dalla stampa italiana», scrive Gelli latitante, «che qui arriva con comprensibile ritardo, le conclusioni a cui è giunta la commissione parlamentare P2». Ebbene, il 10 maggio è proprio il giorno in cui sono comparse sui quotidiani italiani le prime indiscrezioni sul documento firmato da Tina Anselmi. Quindi nessun ritardo. È un modo per Gelli di dire che si trova in Italia, dopo essere stato nascosto, come ha rivelato il figlio Raffaello ai giudici, a Madrid? È un modo per Gelli di lasciare

intendere d'essere venuto a conoscenza della rivelazione Anselmi ancor prima che i giornali ne parlassero? Oppure, più banalmente, è una data volutamente sbagliata su una lettera scritta qualche giorno dopo? Insomma, bugia da burattinaio.

Così come una bugia è l'attribuzione al dossier del valore di una risposta diretta alla rivelazione Anselmi. In realtà, le 25 pagine che compongono il memoriale, Gelli le ha scritte molto tempo fa e le ha rilette e riviste durante la sua permanenza forzata nel carcere svizzero di Champ Dollon. Era stato proprio lui ad anticiparlo parlando con un assistente della prigione, Umberto Tosi, che ufficialmente gli insegnava in cella il francese. Nei nastri delle conversazioni fra Tosi e Gelli, già pubblicati dall'"Espresso", il capo della P2 annunciava infatti di aver scritto quella che considerava la vera storia della sua loggia basata sui documenti di Palazzo Giustiniani. Ed è proprio questo, in mezzo a mille ricatti e a mille minacce, il contenuto del dossier fatto recapitare in Parlamento.

Ora Gelli annuncia la seconda parte delle sue memorie. E memoria, dice, ne ha moltissima: «Muovendo da ipotesi assurde sono state introdotte o insinuate false circostanze e tacitati invece o svalutati dati effettivi, in una Italia in cui si gareggia [l'uso del presente da parte di Gelli latitante evidentemente non è una svista, n.d.r.] per venire a parlare con me, mi si attribuiscono molte cose che apprendo solo ora leggendo i giornali. Altre ne sono state distorse nella speranza, che voglio deludere, che possa aver dimenticato ciò che ho appreso nei miei molteplici contatti che spaziarono in ogni direzione, proprio in ogni direzione». È un autentico saggio di intimidazione.

Di tempo per scrivere la seconda parte del suo dossier Licio Gelli ne ha ormai poco: la Commissione parlamentare deve infatti terminare i suoi lavori entro il 15 luglio. Per quella data, Gelli annuncia che cadranno molti segreti. Sicuramente, visti gli errori grammaticali contenuti anche in questo primo dossier, il capo della P2 farà giustizia almeno di qualche congiuntivo e condizionale.

di Anna Maria Basso - Archivio Storico della Repubblica - A.D.F. e M.D.L.
SPECIALE - 10 GIUGNO 1984 - 3

Il memoriale di Licio Gelli

10 maggio 1984

Egregio Professore,
ho appreso dalla Stampa Italiana — che qui arriva con comprensibile ritardo — le conclusioni a cui è giunta la Commissione parlamentare "P2".

La pre-relazione presentata dall'On. Tina Anselmi è data come una primizia, ma la Presidente non si è probabilmente ricordata che tutto quello che ha detto non è altro che un condensato delle più disparate e fantastiche notizie che, nel corso di questi ultimi tre anni, avevano avuto già ampia diffusione dalla Stampa.

Il peggio è, però, che la Stampa non ha fatto altro che rendere di pubblico dominio, commentandole in modi diversi a seconda del colore, le dichiarazioni rese nelle numerose conferenze ed interviste sia dalla stessa Anselmi che da Membri della Commissione, quali gli On. D'Arezzo, Pisanò, Scamarcio, ecc.

Mi sono astenuto fino ad oggi dal far sentire la mia voce, perché, se così avessi fatto, quasi certamente mi avrebbero tacciato di interferenza nei lavori della Commissione ed il mio gesto sarebbe stato interpretato come minaccioso ed oltraggioso.

Ora che i lavori della Commissione sono chiusi — dato che la pre-relazione non è altro che la bozza della relazione finale — Le trasmetto una breve sintesi, documentatissima, della vera essenza della Loggia massonica P2, affinché Lei possa farla avere alle Autorità competenti e che riterrà più interessante al caso, nonché darle ampia diffusione attraverso la Stampa di modo che l'opinione pubblica possa toccare con mano — almeno una volta — l' inutilità ed il costo gravoso dei lavori della Commissione che si è dimostrata assolutamente negativa.

Sarà bene che dal fascicolo che Le rimetto sia inviata copia anche alla suddetta Commissione affinché possa constatare che la Loggia P2 era una regolare emanazione della Massoneria italiana e si domandi perché non ha mai chiesto al Grande Oriente d'Italia — nei cui archivi dovrebbero esistere gli stessi documenti — una documentazione più completa anziché accettare per buone quelle notizie fornite da un gruppo di «traditori» — definizione del Gran Maestro — e che la Commissione, invece, — bonà sua — ha definito «massoni democratici».

Non faccio commenti sull'attendibilità della pre-relazione perché quanto è in essa esposto riguarda fatti e circostanze poggiate su ipotesi illusionistiche e su supposizioni che non solo non hanno nessuna

parvenza di verità ma che sono nate da cervelli di fertile fantasia che sono riusciti ad accentuare le tensioni già esistenti nell'ambiente.

Fa meraviglia che una Commissione parlamentare, dopo due anni e mezzo di "intenso e duro lavoro", non sia riuscita ad altro che ad arrivare alle stesse conclusioni a cui erano già pervenuti i vari Pisanò e Risaliti nelle loro storie fannettistiche; ma loro erano giornalisti anche se palesemente interessati.

La Commissione, invece, è un organo parlamentare.

Non appena saranno visibili tutte e due le facce della medaglia tutti potranno rendersi conto da che parte sta la verità: la mia verità è suffragata da documenti autentici ed inoppugnabili; quella della Commissione, invece, poggia sul vuoto di anonimi e di chiacchiere ventilate da elementi che avevano interesse a danneggiare la Commissione massonica.

Come Lei può immediatamente constatare dai documenti che Le invio emerge la piena legalità della Loggia P2 e le sue strutture organizzative realizzate secondo la volontà e le disposizioni normative del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

Ritengo inutile ogni altro commento.
Esprimo solo il mio profondo rammarico per non aver potuto — per la mia forzosa assenza — impedire la perquisizione al mio ufficio e la "raccolta" indiscriminata di tutte le carte ivi esistenti, perché se fossi stato presente avrei fatto rispettare alla lettera l'oggetto del mandato; perciò tutti quei documenti privati, che esulavano dall'affare Sindona, non sarebbero stati toccati perché non previsti dal mandato di perquisizione.

Aggiungo solo questo: è ovvio che in tutta questa vicenda chi ne poteva avere interesse è stato abilissimo nel far apparire la P2 — una Loggia massonica all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia, con peculiari caratteristiche di riservatezza — come un'associazione di potere occulto con scopi destabilizzanti.

Peggio di così...
Grato per quanto vorrà fare, Le faccio pervenire i miei migliori saluti

Suo Licio Gelli
P.S. Dimenticavo di dirle che sto redigendo la seconda parte delle mie osservazioni sui singoli, specifici punti toccati — per verità non sempre imparzialmente! — dalla pre-relazione e sono certo che persuasivamente potrà dimostrare l'infondatezza del ricamo fantasioso di accuse.

Suo Licio Gelli

Non odio nessuno, anche se sono stato negli ultimi tre anni denigrato, infangato e colpito senza risparmio anche negli affari più intimi e cari. Spero solo che la verità, prima o dopo, trionfi. Per questo, solo per questo ormai vivo. Ed è per questo che mi sono deciso a rompere un lungo silenzio: per contribuire, per la parte di mia competenza e responsabilità, a ristabilire i veri termini del problema P2.

Certo non è mancato e non mancherà chi disprezza il vero, altre essendo le sue intenzioni; ed in questo caso, la P2 è un pretesto, non molto nobile per fare in realtà cadere governi non graditi; per assecondare soluzioni politiche che, sperimentate negli anni scorsi, non sembrano più attuali; per distruggere uomini politicamente scomodi o tout court scomodi; o, più semplicemente, per toglier di mezzo chiunque venga prima di te in ufficio, in una gerarchia, quale che essa sia, nella speranza di prenderne il posto; per eludere i veri termini della moralizzazione del Paese, attribuendo tutte le responsabilità ad un falso demone per lasciare indisturbati i veri demoni. La verità non è per questa categoria di persone; e a loro certamente non mi rivolgo. Mi rivolgo invece a chi consapevolmente è stato vittima della malafede di alcuni ed ha conosciuto e continua a conoscere verità distorte o false verità.

Né la volontà di sostituire uno o più governi, né il desiderio di criminalizzare indiscriminatamente mille galantuomini, per alcuni dei quali avevo previsto delle mere ipotesi di affiliazione, né l'esigenza, per la verità poco nobile di inventare dei partiti o degli uomini sulla scia di un falso moralismo per distruggerne altri, né la difesa artificiosa di una politica che non esiste più attraverso convergenze scopertamente strumentali; nessuno di tali elementi può giustificare il male compiuto e quello che si potrebbe ancora compiere.

Di fronte allo scempio che si è fatto in questi anni dei diritti umani, ho ricordato quello che mi diceva di Nenni un vecchio autorevole socialista toscano, mio amico. Dopo la guerra Nenni, ma mi pare pure Lussu, dovettero faticare sette anni per difendere, di fronte ai numeri due che volevano diventare numeri uno, dalle guardie dei ministri fino alle direzioni generali, coloro che, con la scusa del fascismo, venivano criminalizzati per motivi poco nobili, ma che in realtà, col fascismo, non avevano nulla a che fare.

Ricordo anche spesso a me stesso ciò che ha scritto il 7 gennaio 1982 il Prof. Guido Landi, Presidente della prima sezione del Consiglio di Stato (proprio la sezione che ha discusso e deliberato il

PERSONAGGI, SIGLE E TERMINI MASSONICI

Grande Oriente d'Italia. È il gruppo massonico italiano più numeroso: conta fra i 15 e i 20 mila affiliati. Ha sede nel Palazzo Giustiniani di Roma. La loggia P2 faceva parte del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani.

Loggia. È l'organismo, a base territoriale (la P2 rappresenta un'eccezione), nel quale sono suddivisi gli iscritti alla massoneria.

Gran Maestro. È il capo della massoneria, che resta in carica per quattro anni.

Maestro Venerabile. È il capo di ciascuna loggia.

Corte centrale. I massoni lo definiscono il loro supremo organo di giustizia interno.

Lacl. Con questo nome vengono indicati gli organi direttivi di ciascuna loggia.

Balastra. Sono le circolari indirizzate dal gran maestro a tutti gli iscritti alla massoneria.

Tavola di accusa. Così viene indicata dai massoni una denuncia contro uno o più "fratelli" indirizzata agli organi di giustizia interni.

Più di lista. È l'elenco degli iscritti alle varie logge.

Palazzo Giustiniani dal 1970 al 1978. È morto due anni fa.

Ennio Battelli. Generale dell'aeronautica originario di La Spezia, gran maestro di Palazzo Giustiniani dal 1978 al 1982. È morto pochi mesi fa. Risiedeva a Milano.

Armando Corona. Già membro della corte massonica centrale di giustizia, è gran maestro di Palazzo Giustiniani dalla primavera del 1982. Ha fatto parte della segreteria del partito repubblicano ed è stato presidente della giunta regionale sarda.

Roberto Ascarelli. Avvocato romano, era gran maestro aggiunto di Palazzo Giustiniani quando al vertice del Grande Oriente era Giordano Gamberini.

Spartaco Menzini. Originario di Cortona, ha fatto parte per venti anni, con l'incarico di gran segretario, della giunta, cioè dei dirigenti che affiancano il gran maestro, di Palazzo Giustiniani.

William Rosati. Genovese, socialdemocratico, era uno dei capigrupo della P2. Era il responsabile per la Liguria. È morto poco più di due anni fa. Secondo il racconto del segretario del Padi Pietro Longo, sarebbe stato Rosati a insistere nel leader socialdemocratico perché s'incontrasse con Licio Gelli all'Hotel Excelsior di Roma.

parere 24 giugno 1981 richiesto dalla Presidenza del Consiglio in rapporto alle vicende della P2. Questo parere vale in quanto Landi lo ha scritto presentando il volume contenente gli atti di una tavola rotonda tenutasi a Roma dopo che molti sconquassi umani si erano già prodotti grazie anche a quella pronuncia.

«...in un Paese di grande civiltà giuridica come tuttora presumiamo sia il nostro — scrive il Prof. Landi parlando delle conseguenze della campagna contro la P2 — non è consentito introdurre un'atmosfera di epurazione e di persecuzione che precipiti dall'accertamento di fatti precisi per coinvolgere una folla di cittadini in un indistinto sospetto».

Bisogna pertanto prendere onestamente atto che si è dato luogo ad una delle più sofisticate campagne persecutorie mai condotte nell'ultimo quarantennio, non tanto in un Paese democratico, dove tali problemi non si pongono neppure lentamente, quanto in qualsiasi Paese totalitario, basandosi su fatti inventati, neppure verosimili.

Anche quando si è ritenuto di metter le mani sul tesoro di Montecitorio con il sequestro di una valigia nel mio ufficio di Castiglion Fibocchi, si è preso un grosso abbaglio, del quale, tuttavia, ci si è serviti e ci si serve, per criminalizzare con tecnica persecutoria persone per bene.

Non è quella di Castiglion Fibocchi la lista degli aderenti alla R.L. "Propaganda 2". È invece solo un'ipotesi di nomi provenienti anche dalla lista degli affiliati che ho consegnato ai magistrati ogni qualvolta mi sia stata richiesta; provenienti dalla memoria del Gran Maestro, alcuni dei quali, come Salvini, me li avevano affidati per i necessari contatti massonici che non sempre, peraltro, ho potuto stabilire; Provenienti da semplice conoscenza che avrebbe potuto trasformarsi in vera e propria adesione all'istituzione; provenienti da altre logge del Grande Oriente per motivi inerenti a particolari posizioni personali che in ogni tempo, nell'ultimo secolo, sono sempre state rispettate.

Così molte delle carte sequestrate illecitamente sono assolutamente prive di significato. Talune affiliazioni pure indicate in appunti sparsi perché annunciati spesso indirettamente, non hanno mai avuto luogo. Di conseguenza, anche alcune ricevute di pagamento delle quote, tra l'altro di per sé contrastanti con l'asserita segretezza della Loggia ed intorno alle quali si è menato tanto scandalo, non hanno il significato adombrato. Quanto per la verità.

Sono certo che molti pareri e giudizi affrontati sono destinati a mutare quando si conoscerà la mia ricostruzione dei fatti che avverrà unicamente sulla base di documenti inoppugnabili ed inalterabili.

È anche per questo che mi accingo a fare la vera storia della R.L. "Propaganda 2", non invenzione mia, ma nata nel 1877 per comprendere nomi di

coloro che intendevano essere massoni ma che non avevano la possibilità, per cariche ricoperte o posizioni personali, di esercitare attività massoniche. Così è stato dal 1877.

Ma so benissimo che non è questo ciò che si vuole sapere da me. Da me si vuole sapere la storia mia e della P2: come, dove, perché. Ecco, quella storia, ma quella vera, perché documentata e non basata invece sul "non si può escludere", sul "si dice" o sul "si ha motivo di ritenere" o "si crede" o "forse". Molte storie cominciano così e finiscono anche così; ma non sono vere. Sono vere solo quelle che sono documentabili, non quelle per "sentito dire", spesso non si sa neppure da chi.

LA "LOGGIA MASSONICA PROPAGANDA 2" DAL 1967 AL 1981

Nell'anno 1967 l'Avv. Bruno Pirrongelli, Maestro Venerabile della Loggia "Romagnoli" alla quale appartenevo insieme, tra i molti altri, ai Fratelli Ferdinando Accornero, Riccardo Colasanti, e Giancarlo Ella Valori — quest'ultimo in seguito, espulso dalla Massoneria per motivi che sono rimasti così vaghi ed imprecisati da farmi ritenere di compiere un atto riparatorio accettandolo nel "più di lista" della Loggia P2, non appena ne ebbi raggiunto i vertici — mi condusse allo Studio dell'Avv. Roberto Ascarelli — Gran Maestro Aggiunto all'epoca della Gran Maestranza del Prof. Giordano Gamberini — che mi elevò al grado massonico di Maestro.

A breve distanza da questo avvenimento, il Prof. Ascarelli — Delegato del Gran Maestro al governo della Loggia massonica "Propaganda 2" — mi propose di collaborare con lui.

È ormai noto, ma preferisco ricordarlo, che la Loggia P2 era da oltre un secolo gestita direttamente ed esclusivamente dal Gran Maestro che ne era il Maestro Venerabile; tuttavia, data la notevole mole di lavoro derivante dalla concomitanza delle due cariche — per smaltire la quale non sarebbe bastata l'opera di un solo uomo — il Gran Maestro era solito nominare un suo Delegato per la conduzione degli affari della Loggia. Mi dichiarai disposto a collaborare col Prof. Ascarelli che mi affidò due importanti settori: quello del proselitismo e quello della solidarietà.

Per proselitismo massonico si intende la ricerca ed il sondaggio di nuovi elementi da inserire nei quadri della Comunità massonica: la solidarietà che, per la norma statutaria deve essere accordata a tutti gli iscritti, consiste nel sollecitare e seguire presso gli Enti competenti — sempre rimanendo dentro i limiti del lecito e del possibile — le istanze e le pratiche dei Fratelli senza interferire sulle decisioni degli Organi direzionali e senza in alcun modo

alterare i requisiti ed il buon diritto dei richiedenti perché, come è chiaramente stabilito dallo spirito massonico il "buon massone" deve arruolare le sue rivendicazioni — in ordine alla sua carriera o ad altre particolari situazioni — solo basandosi sulle sue capacità ed i suoi meriti senza mai arrecar danno ad altri.

Perciò per quanto riguarda il proselitismo, ogni qualvolta avevo occasione di venire a contatto con persone che esprimevano il desiderio di entrare in Massoneria, le invitavo a compilare una domanda (alleg. O) che inoltravo all'Avvocato Ascarelli il quale, in caso di accettazione, celebrava nel mio Studio, con procedura simbolica, le cerimonie di iniziazione non appena — e speriti tutti gli accertamenti previsti sulla moralità ed i requisiti del richiedente — si fosse raggiunto un certo numero di iniziandi.

Il modulo della domanda riporta alcuni quesiti, indicati sotto le lettere "A", "B", "C" e "D", che erano stati formulati di proposito per vedere se il candidato fosse veramente animato da spirito massonico, oppure se la sua richiesta fosse stata dettata da basso opportunismo ritenendo, col suo ingresso nella Comunità massonica, non solo di poter annullare certi provvedimenti da lui considerati ingiusti, ma anche di ottenere soddisfazione personale contro coloro che avevano adottato queste misure nei suoi confronti.

È ovvio che questi quattro quesiti esercitavano una forte attrazione e, di conseguenza, coloro che erano convinti di aver subito una qualche ingiustizia, facevano tutto il possibile per metterla in piena evidenza; non si rendevano conto, però, che, così facendo, venivano valutati negativamente perché le loro risposte facevano trasparire intimi rancori e facevano capire che la loro richiesta era stata suggerita non dal desiderio di abbracciare l'ideologia massonica, ma da uno spregevole calcolo di rivalta.

Era mio compito, anche, mantenere i contatti con gli Iniziati ed interessarmi di eventuali richieste di solidarietà che mi venivano inoltrate dallo stesso Prof. Ascarelli.

La sua lettera del 27.11.1967 (alleg. 1) è più che eloquente al riguardo: non solo mi comunica che sarebbe venuto a trovarmi ad Arezzo, ma mi chiede notizie sull'iter di alcune domande di ammissione: «Se pensi che qualcuna delle domande che abbiamo in pendenza possa essere definita» — il che significa che avrei dovuto comunicargli i nomi per i quali erano già pervenute le informazioni d'uso —, ed aggiunge: «trovarsi due appunti», e, cioè, due allegati riguardanti richieste di solidarietà che gli erano state passate dal Gran Maestro.

Infatti Ascarelli, che nella sua qualità di Gran

Maestro Aggiunto era Membro di diritto della Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, riceveva innumerevoli richieste di solidarietà che mi trasmetteva perché me ne interessassi.

Avendo in me la massima fiducia — che non ho mai deluso — mi metteva al corrente delle lode intese sollecitate da alcuni Fratelli che cercavano di seminare zizzania con false insinuazioni sulla persona di Giordano Gamberini e dello stesso Ascarelli: mi teneva aggiornato su queste questioni perché cercassi di trovare un'adeguata linea di condotta e potessi, nel contempo, guardarmi alle spalle.

Con lettera del 21.2.1969 (alleg. 2) mi metteva in guardia nei confronti dell'Ing. Siniscalchi che già riversava su di me il suo livore perché mi ero rifiutato — in un incontro avvenuto, dietro sua richiesta, in un bar di Piazza Barberini — di accettare la sua proposta di dissociarmi da Gamberini ed Ascarelli e di costituire, con lui, una nuova Loggia nella quale sarebbero dovuti affluire i personaggi di maggior rilievo che erano entrati nella P2.

Accenno, per inciso, che nel frattempo il Gran Maestro, con sua del 31.1.1968 (alleg. 2 bis), in riconoscimento delle mie capacità organizzative, mi aveva designato Garante di Amicizia — carica corrispondente a quella di Ambasciatore — di una Gran Loggia estera, quella della Repubblica Argentina.

Ma la malignità del gruppo di cui ho appena parlato non si limitava ad attaccare la sola Loggia P2, l'Avv. Virgilio Gaito — Maestro Venerabile della Loggia "Med", nel cui Studio, posto allo stesso piano di quello dell'Avv. Ascarelli, si tenevano le riunioni di rito, con sua lettera del 16.5.1970 (alleg. 3), mi comunicava che anche la sua Loggia era caduta nel mirino di quel gruppo anonimo e mi sollecitava un incontro per concordare i provvedimenti da prendere per bloccare sul nascere certe insinuazioni che si facevano sempre più pesanti proprio e soltanto a causa della accidentale contiguità delle sedi delle due Logge.

In data 30.5.1970 (alleg. 3 bis) il Gran Maestro mi invitava ad una riunione delle "Luci" della Loggia P2, nel corso della quale avrei dovuto — come feci — riferire sugli aspetti organizzativi dei vari settori. Il Gran Maestro mi pregò, anche, di dedicare tutto il tempo libero di cui potevo disporre, agli affari della Loggia e mi concesse, con sua delega, i poteri già esercitati dal Gran Maestro Aggiunto Ascarelli, delega che confermò con comunicazione scritta del 15.6.1970 (alleg. 4).

Tra i poteri che mi venivano conferiti era incluso anche quello di iniziare i proseliti: poteri che, tuttavia, non ho mai esercitato perché ho sempre preferito che le cerimonie di iniziazione fossero celebrate o da un Gran Maestro Aggiunto o da un alto Dignitario del Grande Oriente d'Italia che era

impoverimento, nella maggior parte dei casi, dell'ex Gran Maestro Gioiò no Gamberini.

La decisione del Gran Maestro di delegarmi al governo della P2 era stata determinata, soprattutto, dai pesanti impegni richiesti dalla gestione della Loggia, particolarmente nei settori del proselitismo e della solidarietà e che erano assai gravosi e delicati dato che la P2 era tenuta a svolgere il suo intervento per tutte le numerose richieste di solidarietà che affluivano al Grande Oriente e che da questo le venivano trasmesse.

Riproduco, a titolo di esempio, due lettere del Gran Maestro: l'una del 4.12.1970 (alleg. 5) che posso pubblicare perché la persona interessata è deceduta; l'altra, dell'1.2.1971 (alleg. 6) con la quale il Gran Maestro, pur riconoscendo di chiedermi troppo e scusandomi per i fastidi che mi avrebbe potuto dare, mi dice di non aver potuto fare a meno di rivolgersi a me per la definizione di una questione che gli stava particolarmente a cuore.

In data 24.9.1971 (alleg. 7) mi notificava che il Gran Magistero, ossia l'Organo direttivo del grande Oriente d'Italia, in riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto e che continuava a svolgere per conto di tutta la Comunità massonica, mi aveva nominato Segretario organizzativo della Loggia P2: in pari tempo mi invitava a predisporre un progetto per un rinnovamento della struttura della Loggia. Assolvi questo compito nel più breve tempo possibile e il Gran Maestro, con due lettere, una del 19.11.1971 e una senza data, ma comunque di quello stesso periodo (quest'ultima a firma del suo Segretario personale Giuseppe Maglio), trasferì alla P2 tutti i Fratelli che erano stati iniziati con la procedura definita "all'orecchio del Gran Maestro" perché intendeva riunire in una sola Loggia tutti gli iscritti il cui nome, per vari motivi, doveva rimanere riservato (alleg. 8-9).

Sono costretto a dare pubblicazione di queste lettere pur se in esse sono citati alcuni nomi perché deve essere di pubblica ragione, una volta per tutte, che la P2 era una Loggia all'obbedienza del Grande Oriente d'Italia e non una ramificazione deviazionista o, com'è stato detto, un "Circolo privato".

Chiedo scusa agli interessati se devo giungere a tanto anche se sostengo, e vorrei che anche loro lo ricordassero, che appartenere alla Massoneria è un onore ed un vano.

Collaboravano con me, nell'esperienza delle mie accrescute funzioni il Gen. Siro Rossetti ed il Gen. Luigi De Santis che intervenivano anche a tutte le cerimonie di iniziazione che si tenevano, allora, nella sede di Via Cosenza in Roma.

La nuova impostazione organizzativa della Loggia richiese, ovviamente, un certo periodo di assetto sia per il passaggio dal Grande Oriente alla

P2 di quei Fratelli che per espresso desiderio del Gran Maestro dovevano rimanere riservati e sia per la riconsegna al Grande Oriente, da parte della P2 di quelli iscritti per i quali non era più necessaria la posizione di riservatezza.

Poiché appartenere alla Loggia P2 era da tutti considerato un ambito privilegio, il Gran Maestro attuò una particolare procedura per esaudire le richieste di coloro che, pur essendo iscritti ad altre Logge, avevano manifestato il desiderio di essere inclusi nel "più di lista" della P2: la loro posizione — anomala, a dire il vero — prese il nome di "doppia appartenenza".

Questo fatto fu motivo di contrasto tra me e il Gran Maestro perché io intendevo concedere l'accesso alla P2 soltanto ad elementi che si erano distinti per meriti massonici, mentre il Gran Maestro riteneva che dovessero essere accettati incondizionatamente tutti i Fratelli da lui proposti.

La causa principale per cui volevo limitare l'afflusso incontrollato nella P2 era dettata dalla necessità di bloccare sul nascere — come feci presente al Gran Maestro — una polemica che cominciava a serpeggiare nelle Logge perché alcuni massoni che avevano ottenuto la "doppia appartenenza" se ne vantavano pubblicamente, creando, così, un clima di insoddisfazione generale in quanto gli esclusi, non volendo essere considerati di serie B, sfogavano il loro malumore spargendo voci maligne contro la P2.

E mi dispiace aggiungere che sia i Maestri Venerabili che gli iscritti delle altre logge, non appena vennero a conoscenza che la quasi totalità dell'opera di solidarietà era sostenuta dalla P2, riversarono su di essa il loro risentimento — trasformandolo addirittura in aperta ostilità — nel falso presupposto che fossero state trascurate quelle pochissime pratiche che, per una serie di motivi, non era stato possibile risolvere in modo soddisfacente.

Nel settembre 1974 il più di lista della Loggia P2 comprendeva circa 750 nomi.

I miei compiti, oltre al proselitismo ed alla solidarietà, mi imponevano anche di mantenere rapporti con alcuni Grandi Orientali stranieri: è di particolare importanza il fatto che io abbia contribuito, per buona parte, al riconoscimento del Grande Oriente d'Italia della Gran Loggia unita d'Inghilterra — come dimostra la dedica autografa apposta in data 23.9.1972 sulla Balaustra n. 17 L/S (alleg. 10) — anche se tengo a mettere in evidenza che questo riconoscimento fu ottenuto soprattutto grazie all'aperta iniziativa ed all'intenso lavoro dell'ex Gran Maestro Giordano Gamberini.

Nonostante tutto questo, a causa delle pressioni esercitate da un "gruppo" interno di esclusi dalla P2, si facevano sempre più tesi i miei rapporti con

il Gran Maestro Salvini il quale, a mia insaputa, durante una riunione della Gran Loggia a Napoli, decise di demolire la P2 e di ricostruirla secondo i nuovi criteri indicati nella Balaustra n. 107 L/S del 30.12.1974 (alleg. 11).

A me personalmente la demolizione della Loggia P2 non arrecava nessun fastidio, ma nei confronti della Comunità massonica fu un atto a dir poco considerato perché quel gruppo che aveva spinto a tanto il Gran Maestro con l'intento di poter trasferire a se stesso le prerogative della P2 aveva sbagliato i suoi calcoli: non aveva tenuto conto, cioè, dell'impegno di riservatezza verso gli iscritti che mi era stato imposto dallo stesso Gran Maestro e che io era tenuto ad osservare scrupolosamente.

Salvini si accorse immediatamente dell'errore in cui era stato trascinato dal pedone "gruppo" e, con sua raccomandata (alleg. 12) mi convocò alla riunione indetta per il giorno 19.1.1975 nella sede di Via Cosenza a Roma: tuttavia, prima di questa data, mi telefonò per dirmi di non presentarmi perché aveva in mente di procedere ad una riorganizzazione della Loggia secondo nuovi criteri che avremmo dovuto discutere insieme.

Mi suggerì anche di fargli avere una mia lettera — che avrebbe sottoposto al Gran Magistero — con la quale avrei dovuto esprimere le mie riserve: infatti, con mia del 14.2.1975, chiesi al Gran Maestro una sospensiva di tre mesi, tempo che mi era necessario per poter interpellare ogni singolo iscritto alla P2 sui seguenti punti:

- a) se desiderasse di passare direttamente al Grande Oriente per essere assegnato ad una Loggia della sua città;
- b) se preferisse ritornare "all'orecchio del Gran Maestro";
- c) se fosse sua volontà che tutti i documenti che lo riguardavano — e che erano, allora, in mio possesso — venissero completamente distrutti con conseguente rinuncia alla Massoneria.

Il "gruppo" già menzionato, essendomi accorto che il Gran Maestro non riteneva più soddisfacente il provvedimento preso a Napoli, ed intendendo l'intenzione di additare ad un cambiamento di rotta, si affrettò a mettere in circolazione quelle false voci che costrinsero il Gran Maestro ad inviare la sua lettera del 26.2.1975 (alleg. 13) con la quale esponeva alcune circostanze pur semplici benissimo che non corrispondevano alla verità.

Dopo questi fatti, il "gruppo di opposizione" nell'intento di gettare discredito sulla P2 e, di riflesso, su di me, iniziò ad alimentare le redazioni dei giornali con notizie tendenziose, tanto che il Gran Maestro, con lettera del 29.4.1975 (alleg. 14), mi faceva pervenire le sue scuse perché non era riuscito a bloccare un articolo relativo ad un ipotesi

co "colpo di Stato", apparso su "L'Espresso".

Da parte mia rispettati scrupolosamente i servizi che avevo richiesto per effettuare il sondaggio degli iscritti alla Loggia, ma, nel frattempo, il Gran Maestro mi fece presente, durante alcuni incontri, che voleva procedere ad una ristrutturazione secondo un nuovo programma che elaborammo insieme e, di sua iniziativa, mi nominò Maestro Venerabile della Loggia P2, funzione fino ad allora esercitata direttamente dal Gran Maestro — vedansi la lettera dell'ex Gran Maestro Gamberini (alleg. 15) e la lettera 9.5.1975 del Gran Maestro Salvini (alleg. 16).

Così, la Loggia Massonica "Propaganda 2" fu riorganizzata secondo le normative indicate dal Gran Maestro con suo Decreto n. 397 L/S del 12.5.1975 (alleg. 17) nel quale si attesta che erano stati eseguiti, da parte mia, con perfetto ordine e regolarità, gli adempimenti relativi — e per i quali a cui mi ero impegnato con mia del 14.2.1975 — ed in cui viene stabilito, sotto l'art. 3, che la Loggia "Propaganda 2" non apparerà, per il momento, a nessun Collegio circoscrizionale di Maestri Venerabili, e sarà ispezionata dal Gran Maestro o da un suo Delegato: la chiarezza del testo mi dà bisogno di essere commentata.

La Gran Segreteria del Grande Oriente d'Italia provvede ad inviare i moduli per il pagamento dei Digitari di Loggia ed a quantificare le quote con lettera del 12.5.1975 (alleg. 18) alla quale viene dato regolare riscontro con mia del 27.7.1975 (alleg. 19) con cui rinottevo i giuramenti e l'obbligo a copertura dell'importo stabilito.

Con mia circolare inviata da Roma il 24.5.1975 a tutti gli iscritti (alleg. 19bis) partecipavo l'avvenuta ristrutturazione della Loggia P2.

La mia nomina a Maestro Venerabile deve aver sconvolto il "gruppo" — in cui certamente si nascondevano persone molto vicine al Gran Maestro — che non seppe trovar niente di meglio che spedirmi alcune lettere anonime contro la persona di Salvini — e da me regolarmente inoltrategli — il quale, con sua del 10.7.1975 (alleg. 20) mi dà pieno atto della fondatezza di certe mie ipotesi che gli avevo esposto in varie occasioni precedenti.

Avevo già notato, in più di una circostanza, che alcuni Fratelli, nonostante l'accurata selezione, erano riusciti a nascondere i loro intenti propositi e si erano "infiltrati" pensando che la P2 fosse un trampolino di lancio per raggiungere un miglioramento della loro posizione: tra questi, che non avevo mai visto né conosciuto, era la maggior parte di coloro che erano stati iniziati con la procedura "all'orecchio del Gran Maestro" e che mi erano stati passati.

Decisi perciò, non ritenendoli meritevoli di appartenere alla P2, di restituire al Grande Oriente non

solo questi elementi, ma anche tutti quelli che avevano ottenuto la doppia appartenenza: il passaggio risulta dalle ricevute in calce ai sei elenchi, in tre dei quali (il primo, il secondo e il terzo) figurano nominativi ripetuti perché, negli esami congiunti degli elenchi al momento della consegna, concordavano, col Gran Maestro, di ritrasferire al Grande Oriente alcuni iscritti che, in un primo tempo non erano stati inclusi (alleg. 21 - ricevute firmate dal Gran Maestro in calce agli elenchi all'atto della ricezione al Grande Oriente, nei cui archivi dovrebbero esistere gli originali).

Naturalmente non furono pochi i contrasti per raggiungere una depurazione del "più di lista" della P2, né quelli per ottenere, dal Gran Maestro, la concessione dell'"esent" — cioè il nulla-osta — per far accedere alla P2 alcuni pochissimi elementi appartenenti a Logge normali che non avevano fatto richiesta e che erano ritenuti idonei, non volevo assolutamente che si ricadesse nell'errore della "doppia appartenenza" che era stato motivo di scroti e di incomprensioni (alleg. 22, 23, 24).

Alla fine del 1975 tutti i passaggi erano stati completati e tutte le controversie risolte.

Tuttavia, nel Grande Oriente d'Italia esistevano ancora alcune "talpe" che facevano affluire notizie, false e tendenziose, alla stampa; si accanivano soprattutto sull'attività della Loggia P2, tanto è vero che l'ex Gran Maestro Gamberini, a nome del Grande Oriente, pubblicò su "Rivista massonica" — organo ufficiale della Massoneria italiana — un comunicato stampa facendone avere in anticipo la copia (alleg. 24, 24 bis).

Oltre a tutto questo, le "talpe" che avevano visto di non avere più influenza sul Gran Maestro, cominciarono ad esercitare le loro pressioni sul Gran Segretario Spartaco Mennini, il quale dette inizio ad un pignolo burocratismo che scivolò ben presto in aperto disaccordo perché contrastava con le normative impartite dal Gran Maestro in materia di amministrazione ed ispezione della P2 e, soprattutto, perché continuava a trasmettere, per conoscenza, ad organi non competenti comunicazioni in cui figuravano nomi di appartenenti alla P2 (alleg. 25, 25 bis).

Poiché la stampa insisteva nel pubblicare notizie infondate e basse insinuazioni sulla Loggia P2, col palese intento di screditarla, con mia del 19.7.76 (alleg. 26) chiesi al Gran Maestro di poter sospendere i lavori di Loggia fino alla fine di ottobre: il Gran Maestro con lettera del 26.7.1976 (alleg. 26 bis), accogliendo la mia richiesta, autorizzò la sospensione dei lavori a tempo indeterminato in attesa che si attenuasse la virulenza della campagna stampa.

I lavori, comunque, furono ripresi nel novembre 1976 anche se le pressioni della Stampa non si erano

affatto affievolite in quanto il gruppo delle "talpe" non solo persisteva nell'alimentarla con informazioni distorte, ma cercava di spargere voci calunniose all'interno delle varie Logge dove già andava serpeggiando l'invidia nei confronti della P2 dove, a differenza di quanto avveniva nelle Logge normali — dove chiunque potesse avere accesso — erano accolti solo elementi di provato spirito massonico accuratamente selezionati.

Perciò le "talpe" ebbero buon gioco nel soffiare sul fuoco riversando altro veleno sulla P2: la lettera del 2.2.1977 inviata dal Prof. Bruzio Firroncelli è, a questo riguardo, più che eloquente (alleg. 27).

Nonostante il divampare degli attacchi della Stampa, le domande di iscrizione alla P2, da parte di elementi di primo piano, erano sempre più numerose anche perché dal dicembre 1976 — dietro autorizzazione del Gran Maestro — avevo dato inizio ad una intensa campagna propagandistica per corrispondenza, rivolta, soprattutto, ad un certo numero di persone che non solo ritenevo portate alla filosofia massonica, ma che esprimevano i più alti livelli nei vari settori della vita pubblica (alleg. 27 bis).

Ed aprò una breve digressione: mi sembra inconcepibile che una Associazione che si avvale dei Servizi Postali dello Stato per inviare circolari, stampate da un commissionario laboratorio tipografico su carta intestata e con tanto di firma del mittente, a persone sconosciute, di ideologie e tendenze ignote, possa essere dichiarata "segreta" da un Comitato (i cosiddetti "tre Saggi" che ha ommesso un verdetto, a mio avviso non conforme al diritto e chiaramente anticostituzionale, non solo neglignendo l'evidenza di fatti che emergono da documenti inoppugnabili, ma accogliendo distorsivamente indicatori sollecitati da precise pressioni politiche).

In questo quadro, affianco incomprensibile e riflessivo di spinte meramente emozionali mi appare la decisione parlamentare che, con legge di dubbia costituzionalità, ha frettolosamente approvato la soppressione della Loggia massonica "Propaganda 2" ed ha nominato una commissione parlamentare d'inchiesta.

Torno in argomento: il lavoro delle "talpe" di periferia si concluse con invio di "tavole di accusa" contro di me ed il 18.12.1976 la Corte Centrale massonica mi condannò alla censura ed alla interdizione per tre anni dalle cariche massoniche: la sentenza mi venne notificata dal Gran Segretario soltanto in data 20.7.1977, a distanza, cioè, di oltre 7 mesi dal provvedimento (alleg. 28).

E non sono mai riuscito a sapere il perché di questo inspiegabile ritardo in una questione di tanta importanza.

Nemmeno il Gran Maestro mi fece mai cenno di

questo provvedimento, anzi, in uno dei nostri incontri, e precisamente il 15.1.1977, stabilì nuove norme organizzative per la P2 e, dopo avermi dato precise disposizioni per la loro attuazione, stili di suo pugno la bozza della ormai famosa tessera della Loggia P2 (alleg. 29) che avrebbe dovuto essere firmata dal Gran Maestro e controfirmata dal Maestro Venerabile.

Il punzone del timbro a secco che avrebbe dovuto essere impresso sul frottespizio delle tessere, avrebbe dovuto essere ritirato dal Grande Oriente al quale sarebbe stato riconsegnato dopo aver timbrato il numero di tessere richieste.

A seguito della nuova impostazione, il Gran Maestro, con mia del 15.4.1977 (alleg. 29 bis) mi delegò ai rapporti con i "fratelli in affiliazione", ritrasferendo alla P2 i Massoni "a memoria", quelli, cioè, la cui identità doveva essere nota solo al Gran Maestro o ad un suo Delegato.

Del miei atti, compiuti all'interno della Istituzione, ero tenuto a rispondere unicamente al Gran Maestro.

Durante questo stesso incontro, come conferma della sua lettera il Gran Maestro mi chiarì che i nuovi criteri organizzativi erano stati studiati proprio per poter far fronte agli attacchi sotterranei — la cui direttamente constatata — di certi "traditori dell'Istituzione", come egli stesso li definisce.

Il 30.6.1977 il Gran Maestro mi comunicò che il 2 luglio successivo si sarebbe riunita la Corte Centrale per un riesame della sentenza del 18.12.1976 (alleg. 30) assicurandomi che se la Corte non avrebbe provveduto a riparare all'errore dei giudici di primo grado, avrebbe provveduto di sua iniziativa avvalendosi delle sue prerogative.

Con lettera del 29.9.1977 (alleg. n. 31) il Gran Maestro mi comunicava l'avvenuto annullamento della sentenza del 18.12.1976 della Corte Centrale.

È di chiara evidenza che con i nuovi criteri il Gran Maestro Salvini intendeva soprattutto impedire certe condizioni di disagio che potevano verificarsi all'interno delle varie Logge dove potevano sedere fianco a fianco persone le cui attività potevano essere antitetiche: non era escluso per esempio, che appartenessero alla stessa Loggia un Funzionario o un Ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria ed un Operatore Economico il quale ultimo, in caso di qualche illecito tributario, commesso anche involontariamente, avrebbe potuto sentirsi autorizzato, per un mal riposto senso di solidarietà massonica, a rivolgersi al primo perché gli sistemasse le cose anche a costo di infrangere i doveri impostigli dalla sua funzione — il che è assolutamente vietato dai precetti massonici —; ma, poiché il rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria non avrebbe, ovviamente, acconsentito a compiere atti contrari alla

sua coscienza ed al suo dovere, ecco che il richiedente avrebbe potuto considerare il rifiuto come un affronto personale e ne avrebbe tratto motivi di risentimento.

Con la nuova impostazione il Gran Maestro faceva affluire in una sola Loggia — la P2 — gli esponenti delle Amministrazioni dello Stato in modo che non solo fossero coperti dalla massima riservatezza, ma non avessero nemmeno il vincolo rituale di dover stare in stretto contatto con altri Membri della Loggia.

È evidente che, poiché gli iscritti alla Loggia P2 avevano residenza nelle più disparate e lontane località d'Italia, erano sollevati dall'obbligo di partecipare a riunioni rituali, per presenziare alle quali sarebbero stati costretti a sostenere lunghi viaggi, pesanti oneri economici e non indifferenti disagi fisici.

Salvini — come dimostra la lettera del 6.10.1977 inviata dall'ex Gran Maestro Gamberini (alleg. 31 bis) — appianò anche le divergenze esistenti tra me ed il Gran Segretario Spartaco Mennini che dovette adeguarsi alle direttive impartite per la P2.

Per rispondere, almeno in parte, agli attacchi della Stampa, il Gran Maestro mi autorizzò a rilasciare un'intervista al Dott. Roberto Gervaso.

L'intervista piacque a moltissimi massoni e mi pervennero numerosissime lettere di complimenti: tra le tante ne pubblico solo una (alleg. 32), inviata dal Dott. Elio Manuele di Novara che si congratula con me perché avevo precisato chiaramente gli scopi della Massoneria senza cadere nella solita retorica.

Alla fine del 1978, venuta a cessare per decorrenza del mandato la Gran Maestranza Salvini, fu eletto Gran Maestro il Gen. Ennio Battelli che aveva basato la sua campagna elettorale principalmente sulle ipotetiche deviazioni della Loggia P2; dopo la sua elezione tenemmo a Firenze, in casa di Salvini, una prima riunione nel corso della quale furono chiariti al nuovo Gran Maestro i motivi che avevano imposto la riorganizzazione della Loggia P2 ed i vari aspetti del suo funzionamento dato che era la Loggia che sosteneva quasi tutto il peso della solidarietà massonica che le veniva affidata dal Grande Oriente d'Italia.

Battelli mi pregò caldamente di continuare come per il passato, ripetendomi questo suo invito anche in una riunione successiva a cui partecipò anche il Gran Segretario Mennini.

Confermò anche che alle ceramiche di iniziazione doveva essere presente o lui stesso o il suo Delegato Prof. Giordano Gamberini.

Convenne, inoltre, di non modificare i criteri di versamento dei contributi che doveva venir effettuato al distrettuale in sua mano e al Gran Segretario.

Le dichiarazioni di ricevuta delle quote contributive di spettanza del Gran Maestro — che mi furono sequestrate nella perquisizione ordinata dai Magistrati di Milano — dimostrano inoppugnabilmente che la Loggia P2 era un organismo direttamente dipendente del Gran Oriente d'Italia.

Il nuovo Gran Maestro, infine, non solo riconfermò gli indirizzi stabiliti dal suo predecessore in materia di gestione della P2, ma ne ratificò anche il testo della tessera, che rimase inalterato salvo, ovviamente, la variazione del nome del Gran Maestro.

Anche per quanto riguardava la solidarietà, il Gran Maestro Battelli continuò a rivolgersi a me non soltanto per quanto poteva essergli richiesto dagli iscritti della Loggia normale, ma anche per sue questioni personali, come prova la mia lettera del 29.1.1979 (alleg. 32 bis).

Nel corso di una riunione mi fece presente che stava per scadere il contratto di affitto di Palazzo Giustiniani e che il Demanio dello Stato — che ne era il proprietario — non avrebbe rinnovato la locazione.

In un successivo incontro — dopo essermi documentato sul passaggio al Demanio della porzione del Palazzo di proprietà del Grande Oriente, avvenuto per vendita forzata imposta dal Partito Nazionale Fascista — gli riferii che poteva esistere la possibilità di ottenere la riparazione di questo atto ingiusto e di far, quindi, rientrare il Grande Oriente nel possesso legittimo della sua quota, restituendo allo Stato l'imposta che l'Erario aveva pagato per il trasferimento di proprietà, aggiungendovi solo gli interessi legali che si erano maturati.

Il 30.7.1979, il Gran Maestro Battelli mi conferì mandato per agire in questo senso e poteri iniziare i sondaggi preliminari presso le Autorità italiane (alleg. 33).

Data la crescente massa di lavoro che non poteva più essere sostenuta da una sola persona, ed anche per snellire e migliorare i rapporti con gli appartenenti alla Loggia; il Gran Maestro mi autorizzò a costituire, con quei Fratelli che avessero aderito alla mia richiesta, alcuni Gruppi periferici diretti da un Capo-gruppo che fosse risultato gradito dai componenti. Il numero degli elementi di ciascun Gruppo sarebbe oscillato tra i 30 ed i 40. Eseguì, perciò un accurato sondaggio con mie circolari del 1°.6.79, 1°.7.79 e 1°.9.79 (alleg. 34, 35, 36). Ovviamente, quei Fratelli che avevano manifestato la loro volontà di non essere assegnati ai Gruppi, restavano associati al Gruppo centrale da me personalmente diretto.

I lavori di Loggia si svolgevano regolarmente ed i rapporti con tutti gli altri Dignitari del Grande Oriente d'Italia, compreso il Gran Segretario Men-

ni, erano ottimi sotto ogni aspetto, come è dimostrato dalla lettera del 20.3.1980 (alleg. 37).

Era evidente, a questo punto, che la Loggia aveva necessità di una sua sede permanente a cui tutti gli iscritti avessero potuto rivolgersi sia per mementi in contatto con gli amici e sia per avere risposte certe ed immediate a loro eventuali quesiti: in accordo col Gran Maestro la sede fu costituita in Roma, Via Gian Battista Vico n. 20, presso il Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Europea (Presidente il Gen. CC Franco Picchiotti, Vice-Presidente il Dott. Giovanni Fanelli, già alto funzionario di Polizia) il cui Statuto era stato regolarmente depositato sia in Tribunale che notificato al Commissario di Zona.

L'ubicazione della nuova sede fu comunicata a tutti gli iscritti con circolare a stampa del 1°.7.1980 (alleg. n. 38) nella quale si precisava anche che in essa sarebbe sempre stata presente un Componente del Consiglio Direttivo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

Nell'ultima parte di questa circolare si ricordavano gli scopi della Massoneria e, di conseguenza, della P2; e si ponevano in evidenza le finalità di pace, di giustizia, e di solidarietà proprie della Comunità massonica.

La Stampa, tuttavia, sempre allizzata dalle "talpe" continuò nella sua campagna denigratoria, diretta contro di me e la Loggia P2, con un'insistenza tanto violenta che il Gran Maestro, con sua del 29.9.1980 (alleg. 39) definì «deliranti rotoncoliche questi attacchi finalizzati allo scandalismo più perverso».

Anche l'ex Gran Maestro Salvini era preso di mira: contro di lui continuavano a scagliarsi, in tono sempre crescente, elementi interni del Grande Oriente che agivano proditoriamente con lo scopo di stroncare la P2, senza pensare che, con la loro indegna azione, avrebbero distrutto tutta la Comunità massonica.

Salvini, infatti, con lettera del 29.10.1980 (alleg. 40), mi richiese la documentazione riguardante gli aiuti economici provenienti dalle "capitazioni" e che, almeno in parte — a quanto mi era venuto all'orecchio —, erano stati distribuiti a certi collaboratori del Gran Maestro.

Fu probabilmente dietro istigazione delle persone cui enunciavo sopra che i Signori Luigi Ferraris, Goito Volpi e Walter Ghilli del Grande Oriente di Piombino invitarono al Grande Oriente d'Italia una "tavola di accusa" contro di me e Salvini per aver rilasciato un'intervista: un'accusa che in qualsiasi altra circostanza per l'irrisorietà della motivazione, non solo non sarebbe stata presa in considerazione, ma si sarebbe ritorta contro i stessi accusatori per la loro palese e totale mancanza di spirito massonico,

di capacità di giudizio e di chiara visione della realtà (alleg. 41).

Vero è, però, che si stavano avvicinando le elezioni per la nomina del nuovo Gran Maestro e quindi, con ogni probabilità ed anche se da lontano, queste tavole di accusa furono sollecitate e pilotate — come è stato possibile vedere in seguito — da chi poteva averne interesse.

Nel Gennaio del 1981 il Gran Maestro Battelli si trovò costretto ad inoltrare alla Corte Centrale che, guarda caso, era presieduta da quell'Armando Corona — membro del Comitato del Cinque della Direzione Centrale del Partito Repubblicano Italiano.

Nonostante l'avvio del processo massonico ed anche se di tanto in tanto sorgevano piccoli inconvenienti di natura amministrativa, i miei rapporti col Grande Oriente d'Italia erano più che buoni come appare dalla lettera 14.2.1981 del Gran Segretario Menzini (alleg. 42) ed in quella del 13.2.1981 con la quale mi si rimetteva la tessera di Grande Rappresentante della Gran Loggia di Argentina (alleg. 43).

Non appena ebbi sentore di alcune voci secondo le quali sarebbe stato iniziato il procedimento contro di me, inviai al Gran Maestro la mia del 1.3.1981 (alleg. 44) con la quale gli chiedevo conferma di queste voci, anche perché avevo già deciso di lasciare la carica di Maestro Venerabile della Loggia P2 per i motivi indicati nella mia circolare che avevo già predisposto e fatta stampare dalla Tipografia Scheggi di Arezzo fin dai primi di gennaio e che avrei spedito il 1. giugno 1981 (alleg. 45).

Nella mia intervista rilasciata a Maurizio Costanzo — pubblicata sul "Corriere della Sera" nell'ottobre 1980 — con la quale intendevo controbatte tutte le insinuazioni che si stavano facendo, in quel periodo, sempre più ammorbanti, alla domanda: «Cos'è la Massoneria?», avevo risposto che era una scuola di costume, di etica e di morale; quei tre individuali di Piombino, che non avrebbero saputo cosa rispondere, intravidero nelle mie parole, una trasgressione alla norma massonica e su questa base impostarono le loro buffonesche tavole di accusa arrivando alla malevole assurdità di definire la P2 un «circolo privato», nonostante che gli iscritti fossero in possesso di una tessera, approvata dal Gran Magistero, munita del sigillo del Grande Oriente d'Italia, e firmata dal Gran Maestro.

A questo punto apparvero sulla scena nuovi personaggi e tra essi il Dott. Armando Corona che, come ho già accennato, ricopriva la carica di Presidente della Corte Centrale della Giustizia Massonica, e che aveva presentato la sua candidatura a Gran Maestro con un programma basato soprattutto sulla "moralizzazione" della Massoneria e dichiarando apertamente che tutti gli iscritti alla Loggia P2 non erano né da considerarsi massoni, né elementi degli

di appartenere alla Massoneria.

Ma, ripeté una cocente delusione quando il 30.3.1981, la Gran Loggia fece quadrato attorno alla P2 rifiutando adeguatamente gli addebiti mossi da una decina di Logge a seguito delle notizie apparse sulla stampa dopo la nota perquisizione fatta al mio ufficio per ordine della Magistratura milanese, in rapporto all'inchiesta sull'affare Sindona, che emise un mandato in cui non solo si possono ravvisare gli estremi di abuso di potere ma anche il voluto disprezzo per il mio status diplomatico, sussistendo il quale — secondo la Convenzione di Vienna di cui anche l'Italia è firmataria — si sarebbe potuto procedere solo attraverso il Ministero degli Esteri e dietro nulla osta della Ambasciata della Repubblica Argentina; gli esecutori del mandato approfittarono della mia assenza per sequestrare tutte le carte ed i documenti esistenti senza redigere, com'è prescritto dalla Legge, un denegativo verbale.

Dopo questi fatti, Corona si fece sempre più deciso per dare il suo colpo di grazia alla P2 ed una bella sera — istigato e condizionato dall'esterno — fece il suo ingresso in Palazzo Giustiniani con la sentenza già predisposta — che cominciava l'espulsione dalla Massoneria per me ed una censura di tre anni per l'ex Gran Maestro Salvini il quale, oltretutto, per lo Stato massonico, non poteva essere assoggettato a processo.

È sempre stando alla lettera ed allo spirito dello Statuto, nemmeno lo potevo essere processato sia perché non ero nella possibilità di essere presente in aula e sia perché rivestivo la carica di Garante di Amicizia di una Gran Loggia estera.

Corona, non appena eletto Gran Maestro, dimenticò immediatamente le dichiarazioni fatte durante la campagna elettorale ed il suo programma di "moralizzazione": tentò come prima mossa, di prendere contatto con gli iscritti alla P2 — che lui stesso aveva detto di non essere degni di appartenere alla Massoneria — andando a trovare di persona, tra gli altri, il Gen. Giuseppe Santovito, il Dott. Roberto Calvi, il Dott. William Rosati.

Vedendo, però, che questa sua iniziativa non dava frutti ricorse allo stratagemma di farli convocare nella Sede del Grande Oriente d'Italia da un certo Castellani, come dimostrato da quel capolavoro di ipocrisia che è la lettera del 9.9.1981 prot. 81/2051 (alleg. 46) in cui è evidente la cancellatura della "Loggia P2" sostituita alle bell'è meglio da un'anonima "R. L. All'Oriente di Roma". So che alle riunioni, indette sotto diverse date, si presentarono solo uno sparuto centinaio di "pilotati", ma nessuno di essi aderì alla proposta di Corona di iscriversi nel "più di lista" riservato che aveva ricevuto, al passaggio delle consegne dal Gen. Battelli che, a sua volta, l'aveva ereditato dal suo predecessore, come è sembrato dalla Repubblica SPECIALE 11 GIUGNO 1984 - 13

pre avvenute lungo le innumerevoli successioni del Gran Maestro. Venuto a conoscenza di questo fatto, indirizzai alla Giunta del Grande Oriente d'Italia la mia lettera del primo ottobre 1981 (alleg. 47) con la quale elevavo viva protesta sia per la mancata assistenza, difesa e solidarietà verso tutti gli iscritti alla P2 da parte del Grande Oriente, e sia per la completa ignoranza dello spirito massonico: con l'occasione, e per questi motivi, chiedevo l'assonamento, invitando tuttavia la Commissione massonica a riparare alle sue mancanze ed a prestare aiuto a tutti i Fratelli della Loggia P2, che ora, proprio per la convocazione sopra accennata, venivano "riconosciuti di pieno diritto" come appartenenti alla Massoneria italiana.

Il tessamento degli iscritti, come ho già detto in precedenza, avveniva in base alle disposizioni del Gran Maestro Salvini e, dopo di lui, del Gran Maestro Battelli. Il Gran Maestro in carica, durante una delle periodiche riunioni, rilasciava, firmate in bianco, le tessere necessarie a coprire il numero degli iscritti — circa una trentina per volta — le cui posizioni erano già state perfezionate.

Il Procuratore Capo Achille Gallucci — oggi in pensione — ha ipotizzato assurdamente ed infondatamente, nella trasmissione degli atti all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma — che io ero in possesso di "uno stock" di tessere firmate in bianco dai Gran Maestri Salvini e Battelli e che me le ero indebitamente trattenute già nel 1975, usandole via via per ingannare gli aderenti facendo loro credere di entrare in Massoneria mentre, invece, estraevano in un "circolo privato".

È mai possibile che un Magistrato Sperimentato, come certamente era il Dott. Gallucci, sia caduto in un errore così grossolano e si sia limitato a prendere per buone, senza approfondire, le affermazioni di un Siniscalchi, esposto dalla Massoneria per immoralità?

Se avesse esperito un'indagine anche solo approssimativa, si sarebbe subito accorto della inattendibilità del Siniscalchi, perché nel 1975 le tessere erano ancora ben lontane dall'esistere dato che, come ho detto, furono istituite dal Gran Maestro Lino Salvini solo all'inizio del 1977 e, per di più, il Gran Maestro Battelli era, all'epoca, un illustre sconosciuto visto che fu eletto solo alla fine del 1979.

Ho anche accennato al fatto che tutti i documenti a stampa relativi alla Loggia P2 — tessere, circolari, domande di iscrizioni, moduli per il giuramento ecc. — venivano stampati presso una normalissima tipografia, alla quale non veniva imposto nessun vincolo di "segretezza" ed, inoltre, tutte le carte che per ragioni di comodità non venivano consegnate direttamente, erano spedite agli interessati attraverso il pubblico Servizio Postale.

Non credo che una "società segreta" avrebbe

agito tanto allo scoperto, affidando i suoi messaggi a servizi pubblici e privati a tutti accessibili, e rivelando i suoi numeri telefonici e l'indirizzo della sua Sede.

Il Comitato dei "Tre Saggi" non aveva certamente idee ben chiare sui suoi compiti, né ritenne opportuno di chiedere maggiori dettagli a chi di dovere cioè al Grande Oriente d'Italia; probabilmente si è lasciato convincere, nell'esitare il verdetto, dal testo del normale giuramento massonico che impone «...di non rivelare i "segreti" della iniziativa muratoria...».

Ma i "due Saggi" — dato che uno di essi si dissociò indignato non volendo condividere un'interpretazione così bambinesca di un testo più che chiaro dato che il vincolo di "segretezza" si riferisce esclusivamente al rituale della cerimonia e non già all'esistenza della Loggia — cedettero alle pressioni esterne ed emisero la nota sentenza.

Il Governo "Spadolini I" prese la palla al balzo e promulgò l'ormai nota Legge che decretava lo scioglimento forzato della Loggia P2.

Questa è la verità sulla P2, basata su documenti inoppugnabili e non su carte anonime od apocrife, su dubbie testimonianze e su fantasiose invenzioni della stampa, nonché su illusioni personali di vari esponenti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 (per es. il sen. D'Arco). E tacio qui delle supposizioni — e non potevano che essere supposizioni — riferite alla commissione da alcuni inquisiti, timorosi dello spettro vagante dell'arresto vagante.

Poche settimane prima che la Guardia di Finanza venisse inviata a Castiglion Fibocchi, in perfetto accordo con la Gran Maestranza, si stava predisponendo il rilancio della R. L. "Propaganda 2".

Ma la P2 stava per divenire il pretesto di oscure manovre dentro e fuori dell'istituzione, in parte riuscito. La distorsione della storia di una Loggia massonica, tradizionalmente autorevole quanto si vuole, ma pur sempre una semplice Loggia fra le tante, serviva egregiamente la ragion politica, poneva le premesse per una vasta disumanizzazione, faceva spraguardatamente l'improvvisa fortuna di uomini politici e di funzionari di seconda linea a detrimento di altri, portava lo scompiglio nella istituzione alimentando tendenze e vocazioni totalitarie molto pericolose e sempre presenti, sia pure in forme — adesso sì — occulte, nella debole struttura della realtà italiana. Non importava più, a questo punto, sapere se alcune carte, anche private, erano vere o verosimili. Importava ben altro: e lo vedremo analizzando successivamente problemi e situazioni che sono stati oggetto di esame, ma purtroppo non di approfondimento, da parte della Commissione Parlamentare sulla P2.

Muovendo da ipotesi assurde sono state introdotte o insinuate false circostanze e taceti invece o svalutati dati effettivi, in una Italia in cui si gareggia per venire a parlare con me, mi si attribuiscono molte cose che apprendo solo ora leggendo i giornali. Altre ne sono state distorte nella speranza, che voglio deludere, che possa aver dimenticato ciò che ho appreso nei miei molteplici contatti che spaziavano in ogni direzione, proprio in ogni direzione.

Per concludere e per fugare, una volta per tutte, ogni dubbio sull'autenticità o meno delle liste che sono state rinvenute, confermo oggi, a distanza di circa tre anni, quanto ebbi già a comunicare all'allora Presidente del Consiglio On. Forlani nel telegramma che gli inviavo prima della pubblicazione di tali elenchi e nel quale precisavo che quelli sequestrati non erano gli elenchi della P2 (come massonicamente si indicano i più di lista della Loggia), ma erano soltanto brogliacci comprendenti i nominativi di iscritti, di simpatizzanti e di miei amici, che tenevo a disposizione e conservavo per necessità mie personali.

Meraviglia ancora che ad oggi questi elenchi si considerino i veri più di lista della Loggia mentre, come qualunque massone sa, gli autentici più di lista vengono inviati al Gran Maestro e, nel caso particolare della Loggia P2, a lui vennero rimessi e da lui vennero personalmente custoditi; rimasero presso di me alcuni cartelle personali e qualche lettera che poteva intervenire tra l'iscritto ed il Maestro Venerabile.

In bryer: la pubblicazione degli elenchi e la loro interpretazione in chiave scandalistica riflettono interessi palesemente poco esemplari ed affatto estranei ai fini di giustizia.

LICIO GELLI

ALLEGATI N. 5, N. 6. (Sono due lettere autografe del gran maestro Lino Salvini, scritte una su carta intestata del Grande Oriente d'Italia e l'altra su un ricettario intestato "Prof. Dott. Lino Salvini Lib. Doc. in patologia speciale medica, in gerontologia e geriatria, in medicina nucleare". Sono chiaramente richieste di intervento di Licio Gelli a favore di massoni, n.d.r.).

4.12.1970

Carissimo Gelli,

sarebbe bene tentare la promozione del ten. col. Belli. Guardiamo se questa volta ce la facciamo. Un caro saluto,

Lino.

1.2.1971

Caro Gelli,

io so che ti chiedo troppo ma come fare? Penso che potrai smistare queste richieste su personaggi diversi. Scusa, grazie, Lino. (Licio Gelli non ha

trasmesso alla Commissione parlamentare l'elenco delle richieste che evidentemente era allegato a questa lettera di Lino Salvini, n.d.r.).

ALLEGATO N. 7. (Licio Gelli inviava alla Commissione parlamentare d'inchiesta la lettera con la quale il gran maestro Lino Salvini lo nomina segretario organizzativo della loggia P2 il 24 settembre 1971, n.d.r.).

Carissimo Gelli,

sono lieto di comunicarti che il Gran Maestro ha deciso di nominarti segretario organizzativo della Loggia P2. Sei pertanto pregato di voler predisporre uno studio per la strutturazione della stessa. Sicuro che continuerai a approfondire ogni tua energia nell'interesse dell'istituzione, ti porgo il triplice saluto rituale.

Lino Salvini

ALLEGATO N. 8. (È una lettera del gran maestro Lino Salvini, inviata a Gelli subito dopo la sua nomina a segretario organizzativo della P2. È su carta intestata del Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani e contiene una lista di aspiranti massoni in attesa di entrare nella P2. La lista si apre col nome dell'allora presidente del tribunale di Forlì, Antonio Buono. Il procedimento disciplinare aperto contro di lui dal Consiglio superiore della magistratura dopo la scoperta delle liste a Castiglion Fibocchi è stato «dichiarato estinto a causa del suo collocamento a riposo», n.d.r.).

Roma, 19.11.1971

Carissimo Licio,

prima che le cose entrino in funzione, avremo un faticoso lavoro di assestamento per i residui della passata gestione.

Ritrovo nei miei inserti alcune domande e note non formalizzate che dovremo peraltro cercare di risolvere nella nostra prima riunione, qualora accettiamo i richiedenti nella P2.

Io ti invio allegati, ed in elenco, perché tu li porti alla nostra prima riunione. Per quelli che ti mancano i dati, potremo mandargli un foglio informativo con una scusa, dopo averli accettati.

— Dott. Antonio Buono - Pres. Tribunale Forlì.

— Giuseppe Busacca - della R.L. XX Settembre di Firenze.

— Bruno Ranieri - funzionario PSI.

— Delfino Dottarelli - funzionario ENPAS.

— Roberto De Sio -

— Giuliano Paggi - Uff. di Marina.

— Mario Nariotti - Assessore al LL.PP. di Ravenna.

— Vasco Bacci - Ufficiale.

A presto vederTi. Ti porgo fraterni saluti.

Lino

ALLEGATO N. 9. (È una lettera senza data, autografa, firmata da Giuseppe Maglio, segretario del gran maestro Lino Salvini, nella quale vengono commissionati a Gelli i nominativi di quattro nuovi massoni appartenenti alla P2. Tra loro, il generale dei carabinieri Luigi Bittoni e l'ex maggiore della guardia di finanza Vincenzo Gissi, divenuto poi petroliere e coinvolto nello scandalo dei petroli. Naturalmente, i quattro nomi ricordati in questa lettera facevano parte dell'elenco sequestrato nel 1981 a Carrignon Fibocchi, ndr.).

Carissimo Licio,
Ti comunico che il Gen. Luigi Bittoni, il Dott. Aldo Peritore, il Dott. Gaetano Vita ed il Magg. Vincenzo Gissi, fanno parte del Tuo gruppo.
Fraternali saluti.

G. Maglio

ALLEGATO N. 14. (Si tratta di una lettera autografa del gran maestro Lino Salvini indirizzata a Licio Gelli e che evidentemente si riferisce alle prime denunce sui pericoli rappresentati dalla P2 e pubblicate dall'«Espresso» fin dal 1975, n.d.r.).

Carissimo Licio,
sono spiacente di non aver potuto bloccare l'articolo dell'«Espresso» certamente inaspettato. I) perché certamente non sei leader dell'estrema destra e ancor più perché la P2 non è mai stata un organismo golpista. In essa militano fra gli altri molti elementi di sinistra. Non possiamo rispondere del comportamento privato di qualcuno dei nostri membri e non dobbiamo, perché la Massoneria non si occupa di questi argomenti.

Non essere preoccupato o contrariato, pensa cosa dovrai fare io se dessi importanza a quello che i giornali hanno detto di me o mi hanno fatto dire, ti abbraccio, Lino.

ALLEGATO N. 17. (È il decreto firmato dal gran maestro di Palazzo Giustiniani Lino Salvini, il 12 maggio 1975, con il quale viene ufficialmente ricostruita la loggia P2. Unito al decreto è l'elenco dei sette massoni che hanno rifondato la loggia, n.d.r.).

**DECRETO N. 397/LS
NOI LINO SALVINI
GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE
D'ITALIA**

Vista la Circolare N. 107/LS;
Ricevuti dall'III. Fr. LICIO GELLI in perfetto ordine e puntualità gli adempimenti relativi;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
Art. 1 - La R. L. "PROPAGANDA MASSONICA" N. 2 riassume il suo antico titolo di "Propaganda Massonica", che conserva il medesimo N. 2 nel

registro della Legge della Comunità.

Art. 2 - La Loggia "Propaganda Massonica" N. 2 riacquista da oggi la sua sovranità e pertanto elegge il Maestro Venerabile ed i Dignitari, secondo la Costituzione ed il Regolamento del Grande Oriente.
Art. 3 - La Loggia "Propaganda Massonica" N. 2 non apparterrà, per il momento, a nessun Collegio Circostrazionale dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata dal Gran Maestro o da un suo Delegato.

Da Palazzo Giustiniani, all'Oriente di Roma, nella Valle del Tevere, il 12, giorno del III Mese dell'Anno di V. L., 0005975, e dell'E. V., il giorno 12 del mese di Maggio dell'anno 1975.

**IL GRAN MAESTRO
LINO SALVINI**

ALLEGATO AL DECRETO N. 397/LS
Quadro dei Fratelli componenti la R. L. "PROPAGANDA MASSONICA" (2), che è parte integrante del Decreto N. 397/LS.

1-LICIO GELLI
2-OSVALDO MINGHELLI
3-ALDO PERITORE
4-GIAN ANTONIO MINGHELLI
5-LUGI DE SANTIS
6-FERDINANDO GUCCIONE
7-ANTONIO ZUCCHI

Da Palazzo Giustiniani, all'Or. di Roma, il 12 Maggio 1975, E. V.

**IL GRAN SEGRETARIO
(GIUSEPPE TELARO)**

ALLEGATO N. 24 E 24 BIS. (Come spiega Licio Gelli nel suo memoriale, l'ex-gran maestro Giordano Gambertini gli inviò, in anteprima, all'inizio del 1976, il testo di un comunicato stampa destinato ad essere pubblicato dalla "Rivista massonica", in risposta a un articolo pubblicato dall'«Espresso» che denunciava la pericolosità della loggia P2, n.d.r.).

Ravenna, 11 febbraio 1976

Mio caro Licio,
Eccoti il testo del comunicato. Ti abbraccio, Giordano.

**COMUNICATO DEL
GRANDE ORIENTE D'ITALIA**

Si conferma l'onestà, se non proprio il rigore, con cui Renzo Di Rienzo ha annotato le risposte del G.M. Salvini, nella seconda metà di uno scritto apparso sul n. 6 dell'«Espresso».

Della prima metà, sia il G.M. Salvini sia l'ex G.M. Gambertini che lo assisteva hanno preso conoscenza solo dal giornale.

Tale porzione risulta nutrita di infelici residui di "notizie" fatte circolare intorno a un anno fa. Come molte altre cose, non è vero che la Loggia Propaganda Massonica n. 2 sia stata demolita.

Al contrario, le sono state restituite prerogative che, per una tradizione più che centenaria, non esercitava.

Questo, in armonia con gli usi universali dell'Ordine e non certo perché sia mai risultato che vi si svolgessero attività politiche di qualsiasi segno e tanto meno di "golpisti" o presunti tali.

ALLEGATO N. 25. (È una lettera dattiloscritta con firma a penna del gran segretario di Palazzo Giustiniani Spartaco Mennini e inviata a Gelli per invitare a mettere ordine nelle sue liste. Il documento, datato 3 giugno 1976, contiene 24 nomi, che naturalmente figurano tutti anche negli elenchi sequestrati dalla magistratura nel 1981 nell'ufficio di Licio Gelli, n.d.r.).

Evidentemente la parola sollecitudine non la interpretiamo nello stesso modo anche se tutti i vocabolari sono concordi nello stesso significato: "al più presto".

A distanza di dieci giorni non ho ricevuto alcuna risposta alla mia del 24 maggio u.s. né è stato completato il più-di-lista della R.L. "Propaganda 2".

Credo che sia necessario che puntualizzi in maniera inequivocabile quanto ti chiedo allo scopo di definire la posizione amministrativa che mi sta a cuore per ragioni che puoi facilmente immaginare.

Il più-di-lista della tua Ris. Loggia porta nomi di Fratelli non seguiti da data, luogo di nascita, professione, indirizzo, ecc... Ciò crea notevoli difficoltà al buon funzionamento dell'ufficio, e tanti altri inconvenienti facilmente sanabili.

I nomi che devono essere completati nei dati di cui sopra sono i seguenti: BACCI VASCO - BRUZZONE RENZO - CARDELLINI GIAMPAOLO - CARDUCCI ROCCO - CONSALVO GIUSEPPE - DE BELDER HANS - DE SANTIS LUIGI - FICHERA CIRINO - GUCCIONE FERDINANDO - GUZZARDI GIUSEPPE - MADIA LUIGI - MASINI MARCO - MAYER GIACOMO - MENSA BRUNO - MINGHELLI OSVALDO - MORRONI FRANCO - PAGANO GIANCARLO - POGGI OSVALDO - PORTFORA PASQUALE - SCOPPIO DOMENICO - SILANOS GIUSEPPE - TRIPEPI AURELIO - TROCCHI FRANCESCO - VINCI ENRICO.

Li avevo omessi nella precedente lettera per evitare pubblicità ed in considerazione che tu sapevi quali erano.

Anche se questo lavoro ti comporta una piccola perdita di tempo (ma è doverosa da parte tua che volontariamente ti sei assunto l'onere di dirigere ed amministrare una Loggia) ritengo darti ancora qual-

che giorno per compirlo e precisamente entro e non oltre il 10/6/1976. Trascorso tale periodo se non avrai adempiuto a questo tuo preciso ed elementare dovere, invierò una tavola al Presidente del Tribunale del Collegio Circostrazionale del Lazio-Abruzzo. Col triplice fraterno saluto.

**Il Gran Maestro Segretario
Spartaco Mennini**

ALLEGATO N. 25 BIS (È la lettera di risposta di Licio Gelli alla precedente lettera di Spartaco Mennini. Tra l'altro il maestro venerabile della P2 sottolinea come a vari iscritti alla sua loggia il Grande Oriente di Palazzo Giustiniani abbia già rilasciato addirittura i cosiddetti "passaporti", cioè i documenti massonici che consentono ai "fratelli" di poter frequentare le logge anche all'estero. In questa lettera, datata 4 giugno 1976, vi è un riferimento a una precedente risposta di Gelli a Mennini, che non risulta però agli atti, n.d.r.).

Faccio seguito alla mia di ieri, 3 giugno, per dichiararmi perfettamente d'accordo sul fatto che stiamo parlando due idiomati completamente diversi; tuttavia, se proprio è necessario fare una analisi approfondita del lessico italiano, facciamola pure e vediamo che secondo la comune accezione del termine la parola "sollecitudine" porta in sé implicite non soltanto concetti di rapidità, ma anche quelli di cura, preoccupazione, solerzia, zelo, alacrità, diligenza.

A prescindere dal fatto che la nota del 24 maggio scorso non riportava i nominativi delle schede incomplete — omissione che, se commessa da qualsiasi altro organismo che non fosse una Gran Segreteria, avrebbe assunto carattere di estrema gravità perché lascerebbe presumere di diritto una pesante crisi organizzativa —, devo ritenere che l'elenco postumo dei nomi inserito nel contesto della lettera del 3 corrente abbia avuto soltanto la funzione di porre in qualche modo rimedio alla negligenza commessa nella precedente del 24 maggio.

L'affermazione, poi, che io ero a conoscenza dell'identità degli intestatari delle schede incomplete — cosa che non è assolutamente rispondibile alla verità —, è un altro pietoso tentativo di coprire la vistosità della lacuna.

Aggiungo che le notizie fornitemi sono tuttora incomplete perché con i soli nomi non è possibile ricavare quali dati siano mancanti per ciascuno di essi: ho disposto, perciò, che il Segretario di Loggia si presenti al Grande Oriente per accertare — e provvedere conseguenzialmente —, quali siano gli elementi che codesta Gran Segreteria ha nuovamente trascurato di comunicare per ciascuna delle schede in argomento. Tutto questo allo scopo di evitare inutili dispendi di tempo. *Storico*

Tuttavia, devo aggiungere che i motivi addotti da codesta Gran Segreteria per giustificare la sua richiesta di un procedimento d'urgenza, sono, a dir poco, inconsistenti quando si consideri che a tutti i nominativi in elenco sono già state rilasciate le tessere e ad alcuni di essi perfino i passaporti.

Desidero mettere in chiaro una volta per tutte che codesto Ufficio non è un'Autorità dello Stato che può imporre pagamenti penali al cittadino, e che le certe forme di espressione e certi toni imperativi non li ammetto e non li accetto da nessuno.

Inoltre faccio osservare a codesta Gran Segreteria che i sistemi da inquisizione di Spagna sono ormai tramontati da tempo e mi permesso di ricordare che la tolleranza e l'amore fraterno sono alla base delle nostre convinzioni filosofiche.

Infine, per scienza di codesta Gran Segreteria, chiarisco che i Maestri Venerabili assumono la loro carica per elezione e non "percezione stipendi" né sono "volontari": volontariamente, se lo ritengono opportuno, possono però dimettersi.

Per non sviare la questione verso polemiche inutili, anzi dannose, sarà bene che in futuro codesta Gran Segreteria usi una più corretta proprietà di linguaggio e si attenga ad uno stile più conforme alle buone norme del vivere civile.

Col triplice fraterno saluto

Il Maestro Venerabile
Licio Gelli.

ALLEGATO N. 26. (È una lettera di Licio Gelli del 19 luglio 1976. All'origine di questa sua missiva indirizzata al Grande Maestro Lino Salvini e nella quale il maestro venerabile della P2 annuncia addirittura l'intenzione di prendersi un periodo di riposo, si può pressuonare sia stato l'istituzionale coinvolgimento della legge segreta nelle indagini sull'assassinio del giudice romano Vittorio Occorsio, avvenuto il 10 luglio di quell'anno, n.d.r.).

Carissimo,
a seguito delle ignobili e villi insinuazioni pubblicate da determinati settori della stampa contro la Legge Propaganda Massonica n. 2 con il palese intento di gettare discredito e fango su questa Legge e su di me, nella mia qualità di Maestro Venerabile, mi sono trovato costretto, per forza di cose, a sostenere una intensa attività fisica accompagnata da una non meno debilitante tensione nervosa.

Nel farvi presente che sto avvertendo l'inderogabile necessità di godere per un certo tempo di uno stato di totale distensione, ti informo che, in accordo con le Luci, ho stabilito di riaprire la Legge ai lavori rituali solo dopo la fine del mese di Ottobre prossimo.

Ti prego, pertanto, di volermi accordare questo periodo di riposo che mi consentirà di ritemperare

le mie energie per poter riprendere i lavori in piena efficienza fisica e completa serenità morale.

Con i più vivi ringraziamenti, t'invio il mio triplice fraterno abbraccio.

Licio Gelli

ALLEGATO N. 26 bis. (È la lettera, datata 26-7-1976, di risposta di Lino Salvini alla comunicazione di Gelli di voler sospendere i "lavori" della sua legge, n.d.r.).

Illmo M.V.,

ho letto con rammarico la lettera che hai voluto inviarmi e quella del Consiglio delle Luci della tua Officina.

Comprendo l'impossibilità di svolgere lavori rituali sereni nella contingenza del momento che mi auguro riguardi un tempo il più breve possibile.

La Giuria ed io abbiamo preso atto di detta richiesta ed abbiamo accordato la sospensione dei lavori a tempo indeterminato.

Con Fraternali saluti.

Il Gran Maestro
Lino Salvini

ALLEGATO N. 27. (È una lettera dell'avvocato romano Braccio Pirrongelli, massone, che era stato maestro venerabile della legge "Romagnoli" quando Gelli era stato iniziato alla massoneria. La lettera è datata 2 febbraio 1977 ed è indicativa, non solo per il linguaggio usato, ma per il fatto che sia stata scritta quando, a seguito delle prime indagini della magistratura fiorentina, cominciavano ad affiorare inquietanti connotati della legge P2, n.d.r.).

Carissimo Licio,
quanto sperato e gradito il Tuo augurio. Ciò sta a significare che non hai dimenticato il Tuo ormai remoto Fratello che, in tempi che sembrano quanto lontani non stò a dirti, Ti allacciò il grembiule bianco con la bavetta alzata.

Ma non solo il tempo ha progredito inesorabilmente anche Tu hai progredito. E assai. Penso però che sia il tempo della meditazione.

Come l'alpinista si sofferma e riprende fiato, considerando il superato e quanto gli resta da superare, così è giusto che ciascuno di noi, ogni tanto, si soffermi.

Ed è naturale e giusto che si guardi dietro e gli venga di meditare sul cammino fatto e su quanto gliene rimane da fare? Ed è anche naturale che, prima di riprendere la sua inesorabile marcia verso la cima, dia un po' uno sguardo al suo equipaggiamento per rendersi conto del suo stato.

E guai, carissimo, se così non fosse. Medita e riprendi la Tua marcia. Se qualche corda è lisa la si deve cambiare. Non c'è possibilissimo. Cambiala

è un dovere. Ed è un dovere anche riprendere la marcia: subito dopo.

Non farlo sarebbe codardia.

Ma questo problema possiamo ignorarlo poiché so quale tenacia Ti distingua. Forse sarebbe opportuno e necessario che (quel tale alpinista) durante la sosta meditatesse un po' su certi antichi consigli, su certi antichi azzardi nei quali è celata la simbolica significazione da cui nasce la nostra Arte. Meditiamo un po' tutti sulla livella e sul filo a piombo. Non travalichiamo i rami che abbiamo: non superiamo le possibilità della squadra e del compasso!

Tu sei stato tradito dagli uomini che credevi Massoni e Fratelli. Io ritengo che Tu abbia difeso troppo ad oltranza, per mal risposta fraternità, coloro che non lo meritavano. Ma sono sicuro della Tua estraneità a certi maneggi che nulla hanno a che vedere con i fini dell'Istituzione e che debbono rimanere estranei alla Famiglia. Sono sicuro che Tu volevi recare forza e prestigio alla Famiglia e che nel Tuo entusiasmo non Ti sei potuto rendere conto che le chiacchiere prendevano il posto delle Parole e che qualcuno si serviva bassamente della Tua iniziativa per bassi scopi personali.

Ma ciò non toglie, a mio avviso, che le finalità rimangono buone e che non si debba fare di ogni erba un fascio.

Forse, sempre, quel tale alpinista, dovrà anche guardare alla vetta con un ritorno all'umiltà che si addice ad un Massone. Ciò lo aiuterà a ritrovare forza e vigore e quei Fratelli che meglio lo potranno aiutare a confortare.

I "metalli" debbono sempre restare fuori della porta del Tempio: ed allora tutto sarà più semplice, più genuino, più umano.

Vorrei ricordarti qualche cosa che Ti dissi molti e molti anni fa: «Amare non è guardarsi l'uno l'altro. È guardare insieme nella stessa direzione».

Forse Tu sei stato troppo tempo con persone che si guardavano tra loro e non guardavano insieme nello stesso verso: torna in Officina e ascolta per un po', come un neofita, per riprendere nuova lena e tornare al Tuo posto di leader con l'animo ritemperato.

In questa serena speranza, fraternamente, Ti abbraccio e Ti prego di ricordarmi a Tua Moglie,
Braccio

ALLEGATO N. 27 BIS. (Mentre dimpiangono le polemiche giornalistiche e prestigiose le prime indagini della magistratura, Gelli passò al cospirativo. Nel 1977, preparò questa circolare stampata destinata ad avvicinare nuovi adepti, n.d.r.).

Egregio Signore,

La preghiamo di volerci scusare se ci siamo permessi di indirizzarle questa nostra, nonostante

che lei — e questo lo sappiamo benissimo —, non sia iscritto alla nostra Istituzione.

Anzi, è proprio per questo motivo che Le scriviamo, perché è nostro desiderio di illustrarLe alcuni aspetti della nostra Organizzazione e degli scopi che si prefigge: ci auguriamo, perciò, che non vorrà considerarci importuni e che ci presterà un poco della Sua attenzione.

È probabile che la presente lettera venga recapitata anche ad alcuni di coloro i cui nomi, — nel corso della ben nota ed ignobile campagna condotta contro di noi —, apparvero sulla stampa che ne diede per certa — anche infondatamente —, l'appartenenza alla nostra Istituzione: se questo fosse avvenuto, sentiamo verso di essi il dovere di porgere le nostre scuse per i non lievi fastidi che hanno dovuto subire non fosse altro che per la necessità di corroborare le affermazioni della Stampa con la loro più che legittima smentita.

E diciamo tutto questo nonostante che l'appartenenza alla nostra Istituzione, — per le nobili tradizioni, per il laminoso prestigio e per gli elevati scopi che la contraddistinguono —, lungi dall'essere un fatto demeritorio, è ben titolo non solo di grande merito, ma particolarmente ambito soprattutto perché vi sono chiamati ad accedere esclusivamente coloro che sono stati selezionati e prescelti per le loro qualità morali, per chiare doti di generosità ed umanità e per essere naturalmente portati a contribuire disinteressatamente al miglioramento ed all'elevazione delle condizioni dell'uomo.

Infatti, il nobile portante della nostra Istituzione poggia sulla massima: «non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te; fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te e cerca di soccorrere chi si trova in stato di necessità senza farti accorgere da dove provenga l'aiuto dato».

La campagna-stampa a cui abbiamo accennato è nata ed è stata portata avanti perché viviamo in un paese dove la Stampa gode della incontrollata libertà non soltanto di svolgere una critica democratica, — fatto del tutto legittimo —, ma, purtroppo, anche di perpetrare un indiscriminato linciaggio morale ai danni di persone ed Organismi invisi a certe correnti politiche, — fatto, questo, assai meno legittimo.

Tutto questo può accadere non solo per le carenti, — notevoli —, della nostra legislazione che non ha saputo e non sa tener freno a questa forma di «libertà», ma soprattutto perché la nostra classe giornalistica, per la massima parte non preparata né educata, non è in possesso dei requisiti basilari dell'etica professionale, che le indicano i limiti di un autocontrollo selettivo e le facciamo intrire e distinguere dove termina la realtà e dove, invece, ha inizio l'invenzione fantastica.

Così, vengono propinate alla popolazione ignara, e questa non possiamo definirlo, se non atto di

volva disinformazione —, notizie profondamente distorte quando non inventate di sana pianta.

In tutte le associazioni umane, da quelle politiche a quelle sportive, è sempre esistita, esiste ed esisterà sempre qualche «pecora nera»: ma in un Paese civile, — o presunto tale —, non si è mai visto colpire con tanta acrimonia e tanto accanimento una Organizzazione che persegue il principio della verità e del bene e che avversa la menzogna ed il malcostume.

Su questi argomenti anche Lei, come, del resto, la maggior parte dei cittadini provvisti di solido buon senso, avrà tratto le Sue conclusioni: che questo sia accaduto è dimostrato dal frangere di attestati di riprovazione contro l'operato della Stampa e di simpatia nei nostri confronti che ci sono pervenuti da ogni dove.

Non è assolutamente vero, come è stato scritto, che l'appartenenza alla nostra Istituzione sia, in qualsiasi modo, in contrasto con la libertà individuali degli iscritti in materia religiosa, politica o sociale: al contrario, la nostra è l'unica Istituzione che si considera al di fuori ed al di sopra di ogni ideologia politica e convinzione religiosa e che accetti ed ammetta tra i suoi aderenti soltanto elementi orientati o militanti in Partiti dell'arco costituzionale democratico, rifiutando nel modo più assoluto tutti coloro che parteggiano per le dittature dei due estremi.

Ritorniamo che Lei avrà senza dubbio osservato con questa puntigliosa puerilità sia stata condotta questa campagna stampa che avrebbe dovuto, — secondo le intenzioni dei suoi promotori —, attribuirne colpe e responsabilità per ipotetici deviazionismi di alcuni personaggi, la quasi totalità dei quali, tra l'altro, non faceva e non fa nemmeno parte della nostra Organizzazione.

Un indirizzo mentale di tal fatta ci sembra, a dir poco, affetto da infantilismo acuto, perché, anche nel caso che alcuni di questi elementi, appartenenti alla nostra Istituzione, si fossero scostati dai nostri principi fondamentali, in quali responsabilità avrebbero potuto coinvolgerci?

A prescindere dal fatto che nella nostra Istituzione ognuno è libero di agire secondo la sua coscienza, — anche se contro coloro che dovessero contravenire al nostro ordinamento ci riserviamo di applicare le previste sanzioni disciplinari —, noi dobbiamo tener conto soltanto di quella che era la posizione dell'iscritto al momento del suo ingresso nell'Organizzazione: se poi egli, — per sua libera scelta o per cambiamenti di rotta suggeritigli da altri —, si è lasciato trascinare in situazioni scabrose o in ambigui compromessi scostandosi dai sentieri dei nostri sani principi, quali colpe o responsabilità possono essere addossate all'Istituzione?

Nessuno, — e ripetiamo, nessuno —, è in grado

di penetrare negli intimi pensieri di un'altra persona, né, tantomeno, di prevederne i comportamenti futuri.

Quello che maggiormente ci affligge in tutta questa miserabile storia è l'inqualificabile contegno di alcuni iscritti che hanno gettato alle ortiche la loro dignità di uomo e che, — incuranti delle spregevoli e meschine figure che hanno fatto in più di un'occasione —, hanno mostrato la loro vera essenza con le allucinate e fantascientifiche affermazioni che hanno divulgato.

Questi omicidi, purtroppo, sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre: oggi su di loro pende tuttavia la spada della Giustizia a cui sono stati deferiti per le colossali falsità che hanno propagato.

Vogliamo sperare di non averLe eccessivamente annoiata con questa nostra esposizione, con la quale abbiamo soprattutto inteso di venirLe incontro per chiarire ogni eventuale Suo dubbio insinuato nel Suo intimo a seguito di tutte le notizie tendenziose e disinformative pubblicate contro la nostra Istituzione.

Ci auguriamo anche di non arrecarLe eccessivo disturbo nel caso dovessimo, in avvenire, farLe avere successive precisazioni delle quali, tuttavia, nutriamo speranza che non vi siano ulteriori necessità.

La preghiamo, intanto, di gradire i nostri migliori e più distinti saluti.

Licio Gelli

ALLEGATO N. 29 bis. (La P2 si ingrossa continuamente. Gelli, dopo una sotterranea lotta massonica con Salvini a colpi di fotocopie e ricatti, ordina dal gran maestro l'incarico di occuparsi di tutti i "fratelli segreti" di Palazzo Giustiniani. Questo è il decreto firmato da Salvini il 15 aprile 1977, che contiene formule ambigue dal contenuto però chiari, n.d.r.)

Ilmo e Car.mo
Fr. LICIO GELLI ROMA

Ti delego ai rapporti con i FFr. inaffiliati, ossia a quei FFr. che non risultino iscritti ai ruoli né delle Logge come membri attivi né del Grande Oriente come membri non affiliati.

Sono dunque i FFr. nella tradizione massonica italiana chiamati Massoni a memoria quelli di cui dovrà curare i contatti, al fine di perfezionarne la vocazione e la preparazione massonica.

Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo, promuovendo e sollecitando quelle realtà che Tu stesso reputi di interesse e di utilità per la Massoneria.

Sono sicuro che Tu svolgerai questo importante ruolo con l'animo intrepido che hai rivelato di fronte

ai proditori attacchi dei nemici e dei traditori della Istituzione.

Ti abbraccio

Lino Salvini G.M.

ALLEGATO N. 30. (Licio Gelli ormai ha vinto la sua guerra massonica, che gli era costata anche un procedimento interno. Il gran maestro Lino Salvini è completamente dalla sua parte e, in questa del 30 giugno 1977, gli preannuncia di chiare lettere la più ampia assoluzione massonica. Per valutare completamente il significato di queste lettere, è opportuno tener presente che oggetto dello scontro fra Salvini e Gelli era stato il controllo dei "fratelli coperti" della massoneria, cioè dei nomi più importanti di Palazzo Giustiniani. Salvini viene sconfitto, Gelli non ha più rivali a Palazzo Giustiniani, n.d.r.)

Carissimo Licio,

Salvato 2 luglio la Corte Centrale si riunirà a sezioni congiunte, quindi in grado di rivedere la sentenza che Ti riguarda e pertanto di riparare agli errori cui i giudici furono condizionati dalla ignobile campagna di stampa che ancora continua.

Ti assicuro che io — qualora la Corte Centrale non provvedesse al riguardo — sono più che deciso ad avvalermi delle facoltà che la Costituzione mi conferisce, per compiere nei Tuoi confronti un atto di giusta e dovuta riparazione.

Spero che Tu creda al mio affetto fraterno, ma almeno da questo momento non puoi più dubitare della mia stima.

Ti abbraccio

Lino Salvini

ALLEGATO N. 32. (È la lettera di un massone di Novara, Eliseo Manuele, indirizzata a Gelli per complimentarsi con il maestro venerabile per la sua intervista pubblicata dal "Settimanale". L'intervistatore era Roberto Gervasio, il cui nome figura negli elenchi della loggia segreta, n.d.r.)

Novara, il 25 ottobre 1978 E.V.

Carissimo Gelli,

ho letto, assaporato, gustato, il tuo colloquio con Roberto Gervasio sul "Settimanale".

È la prima volta che si legge di Massoneria senza che siano state permesse al giornalista inesattezze, sarcasmi o peggio.

Ti ringrazio anche a nome di molti fratelli di Piazza S. Alessandro di Milano, che, come me, sono amareggiati ed addolorati per la situazione nella quale si trovano, e non per loro colpa.

So che presto si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della carica di G. M. Faccio voti e auguri al Fr. Giordano Gamberini, perché spero che ancora una volta cerchi di unificarci. Se vorrà tentare

e lo speriamo in molti, potrà contare sulla entusiastica collaborazione mia e di molti altri. Se lo vorrai anche tu sono certo della riuscita.

Sono fiero e ti sono riconoscente per avermi data l'occasione di conoscerti e te ne ringrazio.

Accogli i più fervidi auguri e un abbraccio.

Eliseo Manuele

ALLEGATO N. 32 b. (Si tratta di una lettera autografa del 29-1-1979 su carta intestata Ennio Battelli. È una richiesta di aiuto inviata a Gelli dal gran maestro della massoneria di Palazzo Giustiniani, n.d.r.)

Carissimo Licio,

Come d'accordo affido a te questo oneroso tentativo. Il modulo non è completo, perché non sono pratico e non vorrei sbagliare: ho lasciato in bianco le domande della cui risposta non sono sicuro.

Come ti dissi, ho già presentato domanda alla banca Popolare di Milano (Direz. Generale dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario), ma le cose vanno alla lunga, mentre il venditore preme. Del resto gli appartamenti (divisi solo da un muro) sono per me comodissimi, sopra l'ufficio, vicino alla fiera, a prezzo buono... ecc. e mi dispiacerebbe rinunciare. Tanto più che, sopravvenendo un altro acquirente, ho dovuto subire lo sfranto (sia pure fra quattro o cinque anni).

Vedi un po' se puoi aiutarmi a superare l'impasse in un modo o nell'altro e, possibilmente, in un tempo relativamente breve (cioè o accelerando la Banca Popolare di Milano o la B.N.S.L.), ma non sarò certamente lo a suggerirti la via!

Intanto ti ringrazio e, comunque vadano le cose, ti sarò grato per l'interessamento, cordialissimi saluti.

Ennio B.

P.S. Ho consegnato tutti i documenti, planimetrie, certificato catastale ecc., li ho consegnati alla B.P.M., se del caso posso ritirarli o rifarli. Mi affido al tuo suggerimento. Ennio.

ALLEGATO N. 33. (Il Grande Oriente d'Italia ha da sempre il desiderio di restare stabilmente, senza il rischio di sfratti, nella sede di Palazzo Giustiniani. Il Palazzo, confiscato alla massoneria dal fascismo, nel dopoguerra è entrato a far parte dei beni demaniali: la massoneria ne ha un'altra in concessione, in base a un contratto che venne siglato addirittura alla presenza di agenti segreti americani. La concessione è scaduta. Nel 1979, con questa lettera, datata 30 luglio, l'allora gran maestro Ennio Battelli dette mandato di condurre la trattativa con lo Stato proprio a Gelli, n.d.r.)

Caro Licio,

Mi riferisco alla Tua proposta del 7 luglio 1979 relativa alla restituzione al Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani da parte dello Stato italiano.

Sapere che esiste questa possibilità mi conforta e mi esalta e, pertanto, Ti do pieno mandato per condurre le trattative affinché si compia questa giusta e doverosa riparazione nei confronti del nostro Ordine che molte benemerite ha anche verso questa nostra Italia.

Ti abbraccio ritualmente,

Il Gran Maestro
Ennio Bartelli

ALLEGATO N. 38. (È una circolare stampata inviata a tutti gli affiliati alla P2 per annunciare l'apertura di una nuova sede, nel luglio 1980, meno di un anno prima dell'esplosione dello scandalo, n.d.r.).

Roma, 1 luglio 1980

Carissimo,

scogliamo le riserve contenute nelle nostre precedenti circolari in ordine alla sistemazione e all'apertura della nostra sede per informarvi che — a causa della mancata risoluzione degli impedimenti che ci hanno costretto fino ad oggi a rinviare la realizzazione dei nostri programmi ed in considerazione che lo sblocco di questa situazione potrà avvenire solo a scadenza assai incerta e lontana nel tempo — abbiamo deciso di accettare i locali messi a nostra disposizione dal CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA, posti in Roma, via Giovan Battista Vico, n. 20 - telef. 06 36.10.723.

Questa soluzione, che pone fine al lungo trascinarsi nel tempo del problema, è stata ritenuta dal Consiglio — che l'ha approvata e deliberata — l'unica via idonea e positiva per consentire diretti e costanti contatti, in ogni giorno della settimana, anche con coloro che, per i più vari motivi, abbiano la necessità di venire a Roma in giorni diversi da quelli stabiliti.

Siamo certi, inoltre, che con questa decisione le richieste di solidarietà non dovranno più soffrire ritardi — come talvolta è accaduto nel passato — perché venivano a coincidere con assenze, anche prolungate, dovute ad impegni assenti all'estero, e non potevano essere inoltrate tempestivamente a causa della mancanza di un preciso punto di riferimento.

Sebbene con la formazione di un certo numero di gruppi regionali il problema possa considerarsi essere stato validamente impostato, abbiamo reputato conveniente, nonostante i miglioramenti ottenuti e per il pieno raggiungimento dei nostri scopi, adottare questa soluzione organizzativa che ci per-

metterà di eliminare anche le residue lacune.

Con l'apertura di questa sede e con la presenza in essa di un componente del Consiglio Esecutivo in ogni giorno della settimana, ci auguriamo che gli amici che, per qualsiasi motivo, debbano trovarsi a Roma, ci facciano visita, non solo per mantenere e rafforzare i contatti necessari, ma anche per soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi e ricevere quei suggerimenti indispensabili onde poter continuare proficuamente nell'opera di potenziamento.

Riteniamo evidente che le argomentazioni in proposito stano di estrema semplicità: è sufficiente infatti tener presente che la nostra organizzazione non rappresenta né una corrente religiosa né una ideologia politica, — perché si tiene all'esterno di questi sentimenti —, e perché si considera, ed è, la vera portatrice degli ideali di pace, solidarietà umana e di unità, ma è altrettanto evidente che essa non può mancare dall'osservare con la più puntuale attenzione gli avvenimenti e, se sollecitata, apportare la sua collaborazione per agevolare l'applicazione ed il rispetto delle norme intese al mantenimento della legalità e per combattere con tutti i mezzi a sua disposizione il dilagare dell'immoralità e del malcostume.

Poiché l'apertura della Sede, a causa dell'imminente stagione estiva, avrà luogo il 30 Settembre 1980, per qualsiasi atto di solidarietà urgente, potrà continuare a rivolgerli, nel frattempo, ai numeri già in tuo possesso.

Con l'Approssimarsi del periodo feriale porgiamo a tutti, come è nostra consuetudine, il migliore augurio di buone vacanze e di sereno e distensivo riposo.

Cordialmente
Licio Gelli

ALLEGATO N. 39. (È un biglietto autografo, su carta intestata "Gran Maestro", firmato Ennio Bartelli. I periodici e soprattutto "L'Espresso", avevano pubblicato poco prima gran parte degli atti divenuti pubblici dell'istruttoria condotta a Bologna sulla strage dell'Italicus. Molte pagine di quell'inchiesta giudiziaria erano dedicate a Gelli, alla P2 e alla massoneria in generale, n.d.r.).

29 settembre 1980

Caro Licio,

presa visione dei deliranti rotocalchi, ritengo di dovermi esprimere la mia più cordiale ed affettuosa solidarietà e comprensione, doverosa tra fratelli e gentiluomini,

Ennio Bartelli

ALLEGATO N. 40. (Si tratta di una lettera autografa firmata dal gran maestro Lino Salvini e datata 29 ottobre 1980. Come il precedente biglietto firmato

da Bartelli, all'origine della lettera appare la pubblicazione sui giornali degli atti dell'istruttoria giudiziaria sulla strage dell'Italicus, assieme, nel caso Salvini, alle notizie su un procedimento penale allora in corso a carico dell'ex-gran maestro accusato di avere incassato e smisurato "fondi neri". Quest'ultimo processo, concluso con il rinvio a giudizio di Salvini, non si è mai svolto per la sopravvenuta morte dell'ex-gran maestro, n.d.r.).

Casa di Cura Santa Chiara s.p.a.

Servizio Medicina Nucleare.

Carissimo Licio,

I recenti attacchi da me subito ad opera di ex amici, mi hanno fatto ricordare i tempi in cui lavoravamo insieme, lo ho perso la documentazione inerente gli aiuti economici da te messi a disposizione di tutti noi.

Ti sarei grato se tu me li precisassi, per meglio ricordare a chi con troppa facilità dimentica il passato.

Sperando che non occorra, ti ringrazio e ti abbraccio.

Fraternamente, Lino.

ALLEGATO N. 44. (All'interno della massoneria, all'inizio del 1981, Gelli non si sente più tranquillo. Il gran potere della P2 comincia a vacillare. C'è chi parla nelle logge di processi massonici contro il maestro venerabile della loggia segreta, Gelli, alle prime voci, reagisce con prontezza. Alla sua sinistra, il primo marzo invia al gran maestro Ennio Bartelli questa lunga lettera, zeppa di avvertimenti e di messaggi rivolti al vertice del Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, n.d.r.).

Illmo. e Venmo Gran Maestro,

mi stanno pervenendo, sempre più insistenti, voci secondo le quali sarebbe imminente, da parte Vostra, la messa in stato d'accusa del sottoscritto per non meglio individuata colpa massonica di cui mi si fa carico. La notizia è tanto allarmante ed inverosimile da lasciare attonito chi, come me, da quasi un ventennio serve devotamente l'Istituzione Massonica di cui si onora di far parte prestando indefessamente l'opera sua per lo sviluppo delle idealità massoniche nella stretta osservanza di quei principi morali ai quali spontaneamente e liberamente giuro di attenermi, conformando ad essi la propria vita.

Sono rientrato oggi in Italia da un lungo viaggio all'estero e non vollen dar credito, prima della partenza, a siffatte dicerie che, Vi ripeto, ritenni assurde. Assurde per la devotone e la fedeltà da me sempre dimostrata — nell'espletamento delle mie attività massoniche — a Voi stesso e ancor prima che a Voi ai Grandi Maestri che Vi hanno preceduto. Senon-

Dall'inizio dei lontani anni 60, infatti, ebbi la ventura di vedermi autorevolmente attribuire da chi ne aveva la potestà compiti sempre più delicati, riservati e gravosi nei quali mi sono cimentato, lavorando senza tregua consapevole delle difficoltà che avrei incontrato lungo il cammino, ma certo, profondamente certo, di raccogliere la stima e la meritata considerazione di coloro che fossero stati i supremi reggitori dell'Ordine.

Soccorrere i miei Fratelli, prevenire le loro necessità, alleviare le loro disgrazie, assisterli con i consigli e con l'affetto, sono parole che mi risuonano nella mente dal giorno della mia iniziazione al grado di Apprendista. E sono state per me finora soltanto il compimento di un dovere gradito.

Su questa strada ho incontrato molti Fratelli a cui ho reso o mi hanno reso una mano. Ho incontrato molti profani, talvolta illustri e importanti, ai quali ho mostrato la luce della Libera Muratoria. E tutto ciò, ripeto, nel convincimento di adempiere ad un dovere gradito in Italia e all'Estero.

Mi si dice però che avrei in qualche modo mancato ai miei doveri, perché, essendo riuscito a realizzare in parte il grande disegno di fare della Famiglia Massonica — per il modesto settore che mi riguarda — una struttura funzionante, non avrei acconsentito a lasciarmi "sbranare" dagli sciacalli che da qualche tempo a questa parte, inseguendo me, vogliono in effetti "sbranare" l'Istituzione.

Prima della mia partenza mi si è detto, infatti, che la mia personale reazione nei confronti di coloro che attraverso la stampa, con l'intento di screditare il nostro Ordine, ingiustamente mi additavano all'opinione pubblica come l'artefice di indicibili nefandezze, sarebbe stata male interpretata e considerata come la volontà di non rispettare regole tradizionali che da sempre vigono nel nostro Ordine, talché voi stesso prima, e la Giusta Esecutiva del Grande Oriente poi, avreste deciso di sottopormi a processo massonico.

Ancora oggi non voglio dar credito a tali pretestuose ragioni che travolgerebbero e vanificherebbero anni di lungo e faticoso lavoro e darebbero modo a chi, anche dall'interno della nostra Istituzione, teme una famiglia unita e operosa, di farsi promotore di tracontanti e infondate favole di accusa contro questo e contro quello, e magari anche contro di me.

Se mi si chiede ora il perché di certi miei comportamenti è questa una domanda che arriva con quasi venti anni di ritardo. Facendo ciò nessuno deve aver realmente capito che specie di vaso di Pandora si stava aprendo. Ma se è stato aperto adesso tocca a Voi cercare di rimettergli il coperchio.

La R.L. Propaganda Massonica n. 2, della quale mi onoro di essere il Maestro Venerabile, ha da sempre, nel solco della tradizione, servito l'Istituzione Massonica e Palazzo Giustiniani: una volta per

tutte vanno sconfessati quei mestatori di cose massoniche che vorrebbero in essa vedere il coagulo di tutti i mali d'Italia. Si deve mettere fine al fabulistico ritornello che vorrebbe la Loggia "sospesa" come pure i Fratelli che la compongono, essendo a Voi noto, per risultare da atti ufficiali, che la Loggia ha semplicemente chiesto ed ottenuto di sospendere il ritmo dei rituali lavori (e cioè le riunioni periodiche rituali nel Tempio previste dall'art. 55 del Regolamento). Peraltro, come a Voi è noto, fin dall'autunno scorso ho chiesto alla Gran Segreteria, rimettendo le quote delle capitazioni dovute al Grande Oriente, di riattivare le procedure prodromiche per la ripresa dei rituali lavori che mi auguro possa avvenire al più presto con il Vostro consenso.

I Fratelli che compongono l'Officina, gelosi al pari di me della loro onorabilità, mi hanno sempre sostenuto nelle mie azioni a tutela del buon nome della Famiglia.

Difendendo la mia persona, difendo la Loggia e l'istituzione. E il diritto alla difesa ritengo non mi possa essere contestato da alcuno. Sono certo in tale azione di poter contare sulla Vostra solidarietà.

Attendo fiducioso un Vostro cenno di riscontro atto a dissipare ogni incertezza.

Con il triplice devoto fraterno abbraccio.

Licio Gelli

ALLEGATO N. 45. *(È uno dei documenti più curiosi, inquietanti e significativi del dossier inviato da Licio Gelli alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Prima di tutto colpisce la data: primo giugno 1981, cioè due mesi e mezzo dopo il sequestro da parte della magistratura degli elenchi custoditi a Castiglion Fibocchi. È una lettera chiaramente inviata a tutti gli iscritti alla loggia segreta. Gelli minaccia e minaccia, rassicura e ricatta. Questa volta in maniera assai evidente. Dall'ampollosa prosa del maestro venerabile emergono anche giudizi incredibili sulle sue attività: "lasciarò vasta ed imperitura eco nel Mondo". Frasi che potrebbero far sorridere, se non fossero riferite al vergognoso manager e complice della sua loggia. La promessa alle minacce e ai ricatti sbalordisce: Gelli non fa nessun riferimento al sequestro di Castiglion Fibocchi e alle indagini della magistratura, ma sostiene di pensare di dovermi riposare per motivi di salute. Proprio in quei giorni, esattamente il 26 maggio 1981, per effetto dello scandalo P2, cadeva il governo presieduto da Arnaldo Forlani, n.d.r.).*

Carissimo,

In questi ultimi tempi, a cause del massiccio accrescimento della nostra istituzione e del conseguente aumento delle richieste di solidarietà, — fatti ed atti che mi hanno costretto ad impegni interminabili e snerianti —, il mio organismo ha risentito

profondamente gli inevitabili contraccolpi del lavoro intenso e massacrante a cui è stato sottoposto, tanto da riportare un così grave stato di usura che i medici a cui mi sono rivolto mi hanno più che suggerito, tassativamente prescritto un immediato e prolungato periodo di riposo.

Avendo già da me stesso avvertito sintomi che mi avevano fatto capire che effettivamente le mie condizioni psico-fisiche erano ormai giunte al limite di rottura, ho dovuto prendere la decisione di ascoltare, — almeno questa volta —, il parere medico e di ritirarmi dalla mia attività per un certo periodo di tempo che trascorrerò in una determinata località dove potrò usufruire delle attrezzature necessarie per seguire la terapia che mi è stata prescritta.

È probabile che anche tu sia tra coloro che in più di una occasione, avendo visto l'imponente mole di lavoro svolto e la tensione e lo sforzo che dovevo sostenere, mi avevano suggerito di rallentare questo ritmo forsennato e di alleviare la mia fatica attraverso la istituzione di un decentramento della nostra Organizzazione, cosa che è stata fatta mediante la costituzione di un certo numero di Gruppi i cui membri, — sia per la loro condizioni sociali e professionali e sia, soprattutto, per la loro espressa volontà —, hanno accettato di aver contatti anche con altra persona alla quale sono state attribuite le funzioni di Capo-Gruppo.

Con tutto ciò, pur avendomi il decentramento sollevato da un certo lavoro di routine, il provvedimento non è stato sufficiente a far rallentare il ritmo della mia attività che, anzi, proseguì in una accelerazione senza tregua, condizionata da una imprevista e massiccia richiesta di adesioni.

È chiaro che tutto questo ha accentuato la già logorante usura del mio organismo, anche perché l'assorbimento di certi impegni richiederebbe un tempo addirittura superiore alle 24 ore al giorno.

Già da tempo avvertivo un certo senso di spossatezza e di esaurimento fisico a cui non avevo, però, mai dato peso: oggi, tuttavia, sento che non posso più insistere nel travalicare il livello di guardia e, confortato dal parere medico, devo prendere, anche se con rammarico, la decisione di assegnarmi un periodo di riposo.

Ho preso questa decisione in piena ed assoluta serenità, nella certezza di aver contribuito, — e lo dico convinto che nessuno possa accusarmi di peccare di presunzione —, a portare la nostra franquia della Istituzione ad un livello che mai aveva raggiunto in passato.

Pur tuttavia, di fronte alle conseguenze che il mio stato di salute potrebbe trarre dalla mia caparbia insistenza nel mantenere un ritmo di lavoro tanto serrato ed eccessivo, — conseguenze che secondo i medici potrebbero essere inarrestabili —, mi trovo nella dolorosa necessità di "staccare" per qualche

tempo e di ristringere forza in un tranquillo riposo.

Resti chiaro che non abbandono definitivamente il campo di battaglia, ma che lo lascio solo per lo stretto necessario per curare le mie "ferite".

Però, per ogni tuo eventuale bisogno che dovesse sorgere durante questo periodo, ti allego un biglietto con le indicazioni che ti saranno utili non solo per poterti mettere in contatto con me, ma anche per soddisfare le tue necessità attraverso un mio intervento.

Per quanto riguarda i documenti che mi furono affidati, ti posso garantire nel modo più assoluto che per tutta la durata della mia assenza continueranno ad essere sempre ben custoditi.

Nel caso che il mio ritmo dovesse essere definitivo, è ovvio che tutti i predetti documenti, — dopo averli consultato ad aver ottenuto la tua approvazione —, saranno distrutti o restituiti.

Qualora, invece, tu esprimessi il desiderio di passare ad altra Loggia, provvederò senz'altro a segnalarti per farti ottenere il necessario "nulla-osta": in questo caso non potrai più assicurarti la mia riservatezza.

Ritengo superfluo aggiungere che anche qualora questi fatti dovessero avverarsi, la nostra amicizia non subirà nessunissima alterazione: sono certo, anzi, che acquisterà nuovo vigore, soprattutto perché, nel nostro intimo, resteranno per sempre inobliti i ricordi legati sia agli inizi della nostra conoscenza e sia ai nostri contatti successivi attraverso i quali cementammo il nostro spirito per la formazione di quell'"oasi" che ha accolto l'elme della cultura, della generosità e della saggezza.

Sappi, tuttavia, che questo "riano" non cesserà di esistere, e, — anche se rimarrà privo delle sue peculiari caratteristiche che lo avevano contraddistinto fino ad oggi —, la sua stessa sopravvivenza sarà per noi fonte di gioia e di soddisfazione.

È evidente che non mi auguro che questa ipotesi si verifichi, ma, qualora dovesse realizzarsi, non dobbiamo rammaricarci perché l'opera che con entusiasmo, volontà ed abnegazione siamo riusciti a portare a termine con la costruzione ed il perfezionamento di un grandioso edificio quale non era mai stato innalzato né in Italia né all'estero, lascerà indubbiamente vasta ed imperitura eco nel Mondo.

E dobbiamo essere fieri e paghi per aver contribuito a tanto.

Avrei voluto esporti a voce gli argomenti che ho fin qui trattato, ma il tempo, — considero lo stragrande numero di amici —, non me lo consente e perciò mi trovo costretto ad affidare alla presente le ragioni di questa mia pausa, anche se, così facendo, devo rinunciare al piacere di incontrarti.

Nutro piena certezza che comprenderai a fondo i motivi che mi inducono ad inviarti questa mia n.

con l'augurio di un prossimo arrivederci, ti saluto con viva e sincera cordialità.

Licio Gelli

ALLEGATO N. 47. *(È una lettera scritta da Licio Gelli e indirizzata alla giunta del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. È datata primo ottobre 1981. Gelli scrive dalla sua latitanza. È un aperto tentativo di costringere tutta la massoneria ad intervenire a favore della loggia P2. È una lettera piena di evidenti contraddizioni, che dimostra da sola la inattendibilità della tesi gelliana secondo la quale gli elenchi caduti nelle mani della magistratura non sono attendibili. Particolarmente interessante è la definizione che Licio Gelli dà del materiale sequestrato nel suo ufficio di Castiglion Fibocchi: si tratta, scrive, «del materiale della Loggia P2 necessario per il sviluppo delle pratiche correnti». Quindi gli elenchi, le ricevute e tutto il resto rappresentano «materiale della loggia». Inoltre il maestro venerabile rivela che quelle carte non si trovavano per caso nel suo ufficio, ma «lo ossequio alle disposizioni impartite dal gran maestro in data 15 aprile 1977 e al decreto n. 397/LS del 12 maggio 1975», n.d.r.).*

Ritengo superfluo commentare tutto quello che è accaduto in Italia dopo la brutale vivisezione della Loggia Massonica "Propaganda n. 2" poiché voi tutti ne siete più al corrente di me per aver potuto seguire da vicino gli sviluppi della campagna diffamatoria, ed avrete anche notato che dopo oltre sette mesi nessuna prova è emersa e nessuna prova potrà emergere perché nessun atto o fatto di natura illecita potrà essere contestato né alla Loggia né ai suoi Dignitari.

Il fuori dubbio che questo sconvolgimento è frutto di una azione e di una volontà politica che hanno sferrato il loro duro attacco contro la "P2" sia per poter nascondere fatti di così eccezionale gravità da aver bisogno di una gigantesca e turbinosa cortina di fumo per essere occultati e sia perché si temeva che, attraverso la "P2", tutta la Massoneria Italiana stava rafforzandosi essendo ormai noto che negli ultimi anni si era sviluppato un afflusso di proseliti che non solo erano altamente qualificati, ma che appartenevano a determinati settori o militavano in Partiti democratici che non avevano mai aderito all'Ides Massonica.

Devo riconoscere che coloro che hanno escogitato ed applicato questo piano sono stati veramente abili: certamente chi ha saputo dirigere l'attacco con questa perfetta, clinica, diabolica manovra deve essere un "Grande Vecchio" ed avere una mente estremamente lucida.

Quello che non so è se questo "cervello" è nazionale oppure se viene da fuori.

Esauito questa promessa, che mi sembra indi-

sponsabile entro nel merito.

Il materiale della loggia P2 necessario per il disbrigo delle pratiche correnti si trovava nel mio Ufficio in ossequio alle disposizioni impartitemi dal Gran Maestro in data 15 aprile 1977 E.V. ed al Decreto n. 397/L5 del 12 maggio 1975, ambedue allegati qui in copia fotografica.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata recentemente al Parlamento Italiano ed alla Magistratura.

In conseguenza io ho agito sulla scorta di un mandato preciso e da parte mia ho fatto tutto quanto era nelle mie possibilità per adempierlo nel modo migliore e per contribuire con ogni forza non solo a difendere la filosofia massonica, ma anche a dare alla Istituzione quel decoro e quel lustro che rientrano tra i doveri di tutti i Maestri Venerabili.

Oggi, facendo un consuntivo dei miei atti, devo concludere che ho commesso un solo errore: quello di aver avuto eccessiva fiducia in certi uomini che erano e sono alla guida del Grande Oriente d'Italia e che, fino a poco tempo fa, non soltanto erano sostenitori della "Loggia P2", ma che ad essa, nella massima parte, si sono rivolti per richiedere normali atti di solidarietà in favore di iscritti ed anche per ottenere l'intervento per questioni di carattere privato.

Ma devo anche aggiungere — e con grande rammarico — che questa mia fiducia è stata delusa e si è dimostrata, oltre tutto, vana, perché quasi nessuno ha dato l'impressione di possedere quelle qualità di coraggio morale e di spirito di solidarietà che dovrebbero essere indispensabile appannaggio di chiunque sia chiamato alla guida della Istituzione.

E non solo, ma nessuno ha sentito la necessità di approfondire la mia conoscenza sulle peculiari caratteristiche della Loggia P2 e nessuno, anziché perdere tempo prezioso in discussioni inutili ed oziose, ha saputo prendere una decisione giusta, legale ed equilibrata per affrontare il problema e sostenere nel momento del bisogno tutti questi fratelli.

Si è invece completamente ignorato lo spirito e la lettera della Costituzione massonica e si è preferito, al primo rumore, seguire la discutibile politica dello struzzo che al minimo sospetto nasconde la testa sotto la sabbia.

Ma quello che è peggio è che il Vostro attuale comportamento Vi spinge a dare di Voi uno spettacolo ancor meno edificante perché, in vista delle prossime elezioni, Vi state dilanando in una guerra fratricida, calunniando reciprocamente dovunque vi capiti di parlare senza tener conto del danno che, così facendo, arrecate alla Istituzione.

In altri tempi tutto questo non sarebbe accaduto e, se qualcuno involontariamente si fosse trovato

coinvolto in una situazione delicata e scabrosa avrebbe ritenuto suo preciso dovere presentare le dimissioni e convocare la Gran Loggia per il rinnovo delle cariche.

Ma a me, oggi, tutto questo non interessa.

Quello che mi dispiace è che non credo che qualcuno di voi riesca ad immaginare quanto siano stati grandi il mio dolore e la mia delusione nell'aver dovuto constatare l'assenteismo che è stato tenuto nei miei riguardi ed il totale abbandono in cui sono stato lasciato; ma quello che maggiormente mi cuoce è il fatto che questa apatica indifferenza abbia colpito soprattutto coloro che erano iscritti e che avevano, quindi, commesso l'unico reato di aver creduto ed abbracciato l'idea massonica e che hanno dovuto assaporare — nel loro naufragio — tutta l'amarezza dello sconforto, della disperazione e dell'ira per essere stati abbandonati alla deriva da quella stessa nave a cui con tanto orgoglio avevano dato la loro fede ed il loro amore ritenendola il più puro simbolo dell'assistenza e della solidarietà.

Ma quello che è ancor più avvilente è che hanno dovuto rendersi conto momentaneamente che quella tessera nella quale era stabilito che ogni iscritto avrebbe ricevuto "ovunque" la piena assistenza e la solidarietà massonica non solo non ha svolto nessuna azione in loro favore, ma ha, al contrario, comportato danni materiali e morali di incalcolabile portata a loro ed alle loro famiglie.

E dire che la tessera era firmata anche dal Gran Maestro.

E certamente costoro ed i loro figli non avranno — e con giusta ragione — un buon ricordo della Massoneria Italiana.

Non posso, perciò fare a meno dal porre in rilievo il comportamento lacunoso del Grande Oriente che avrebbe dovuto prendere con ogni mezzo a sua disposizione le difese di tanti suoi iscritti, e richiamo ancora, su questo argomento, codesta Ris. ma Giusta alle sue gravi responsabilità per aver omesso di prendere qualsiasi provvedimento a nostro supporto, dimenticando che, per casi simili, la nostra Costituzione stabilisce che i Fratelli "devono essere assistiti, quando si trovino ad essere inquisiti dalla Magistratura di un qualsiasi Paese, fino a tanto che non sia stata provata la loro colpevolezza": anzi, la Costituzione va ancora più lontano quando prevede che non deve mai essere tolta del tutto l'assistenza ai Fratelli, nemmeno dopo la condanna.

Probabilmente se il Grande Oriente si fosse mosso al momento giusto non si sarebbe arrivati a tanto ed il suo prestigio si sarebbe accresciuto, e sono sicuro che tutti coloro che erano iscritti avrebbero continuato ad appartenervi: in tal modo non avrebbe perduto tutto questo prezioso materiale che con tanta fatica e tanti anni di lavoro è stato pazientemente raccolto.

Ripeto ancora una volta che io non ho nulla da rimproverarmi perché ho adempiuto, nella più completa lealtà, alle disposizioni che mi erano state impartite, comprese quelle di natura amministrativa che, secondo gli accordi, ho sempre assolto meritoriamente e puntualmente.

Ma, nonostante tutto, quello che ha arrecato maggior pregiudizio alla Istituzione è stata la vostra apatica inazione che vi ha fatto omettere di contestare a caldo le Autorità che dichiararono "segreta" la Loggia P2 — con le gravi conseguenze ad ognuno note per tutti coloro, iscritti e non iscritti, che figurano negli elenchi arbitrariamente sequestrati.

Codesta Giusta sapeva perfettamente che la "P2" da oltre un secolo era una Loggia "coperta" e non "segreta" ed avrebbe perciò dovuto agire immediatamente e decisamente contro un verdetto errato ed iniquo.

Infatti, se i "Tre Saggi" avessero saputo afferrare il valore delle annotazioni che figurano a fianco di molti nomi di presunti "affiliati", come li definisce la Magistratura, che appaiono negli elenchi raccolti nel Volume n. 2 — Doc. XXIII — pubblicato a cura della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sisdeca, come: "assonnamento", "espulso", "trasferito ad altra loggia", "trasferito al Grande Oriente", "in attesa dell'exeat da parte del Grande Oriente", ecc. ecc., non avrebbero probabilmente emanato un provvedimento così assurdo ed inconsistente.

Ma il fatto più grave è che nemmeno alcuni dei componenti di codesta Rispettabilissima Giusta si siano resi conto dell'importanza di queste annotazioni con le quali non solo potrà essere impugnato vittoriosamente il verdetto dei cosiddetti "tre saggi", ma saranno rese nulle anche eventuali dichiarazioni rilasciate da alcuni Dirigenti della Massoneria.

Poiché, come sapete, mi trovo in una situazione che non mi consente di muovermi a mio agio — per evitare il rischio di perdere la mia libertà personale — rivolgo un appello affinché prendiate ogni iniziativa per alleggerire o annullare i danni morali e materiali subiti, per il solo sospetto di essere iscritti alla "P2", da tutti coloro i cui nomi figurano negli elenchi sequestrati, facendovi presente ancora una volta che non tutti quelli che sono negli elenchi sono stati effettivamente iscritti, dato che molti di essi erano e sono soltanto simpatizzanti.

Poiché il mio senso di responsabilità mi impone di prendere tutti i provvedimenti e fare tutti quei passi che riterrò necessari per la difesa non solo mia, ma anche e soprattutto di tutti coloro che, perché iscritti, o simpatizzanti, o soltanto amici si sono trovati nell'occhio del ciclone per gli eventi provocati dal sequestro arbitrario e prevaricatore della mia rubrica telefonica e di alcuni elenchi a cui

la Magistratura ha dato una interpretazione del tutto soggettiva, ho l'assoluto bisogno di essere libero di muovermi a seconda delle esigenze che potrà avere nell'approntare e portare a termine questa mia azione, che rispecchia il primo concetto fondamentale della Filosofia massonica che è quello di prestare assistenza ai Fratelli che ne hanno bisogno.

Di conseguenza, anche se con rampianto, chiedo di essere messo in sonno per tutto il tempo che mi occorrerà per preparare e definire la mia difesa.

Dopo di che, non appena saranno chiariti gli abissali equivoci attuali, provvederò ad assolvere tutti gli adempimenti del caso, compresi quelli di natura amministrativa e burocratica, e mi considererò in sonno definitivo.

Ritengo comunque doveroso ricordarvi che in questa vicenda l'Istituzione ha riportato danni irreparabili alla sua tradizione ed alla sua credibilità a causa di questo vostro comportamento che sarà tramandato ai posteri come unico episodio della storia della Massoneria Italiana, di totale assenteismo, mancata assistenza e palese codardia.

Proprio in questo momento, mi viene riferito, che avete fatto convocare a Palazzo una parte degli iscritti alla Loggia P2, come se il Maestro Venerabile, perché si trova in esilio forzato, non esistesse più. Mi auguro che non corrisponda a verità, perché se lo fosse, oltre all'aver voluto dimenticare che la carica di Maestro Venerabile viene conferita per elezione e solo gli iscritti possono indicare il rinnovo delle cariche, ancora una volta, avreste dimostrato di non possedere quella sensibilità umana che si chiama "solidarietà", e che dovrebbe rappresentare la trave portante della Istituzione.

Consentitemi di richiamare la Vostra attenzione su una mia considerazione che amministrando e dirigendo con questi sistemi "fraterni" potrebbe essere vicino il giorno in cui i vostri figli potrebbero scontare i danni per il solo fatto di aver avuto il padre iscritto alla massoneria. Meditate su questo argomento.

E dire che per molti anni ho combattuto per questa bandiera perché la ritenevo il vero simbolo dell'unica scuola di morale, virtù e costume: purtroppo debbo constatare che nella vita l'esperienza non è mai sufficiente per poter conoscere gli uomini e le cose.

E per concludere intendo anche, se me lo consentite, spezzare una lancia in favore di me stesso: la mia sola colpa è di aver dato alla Istituzione molto di più di quanto meritasse, di aver cercato di esaltarne il prestigio e di rafforzarne i consueti.

Per aver fatto tutto questo mi trovo oggi, ripeto, innocente, in condizioni di non potermi difendere perché mi è impossibile dichiarare direttamente tutti gli equivoci che sono sorti intorno alla "P2".



Giordano Gemberini, gran maestro dal '61 al '76.



Lino Salvini, gran maestro dal '76 al '78.



Edoardo Donelli, gran maestro dal '78 all'81.



Armando Corcos, gran maestro dal 1982.

dato che non posso rischiare di subire l'umiliazione e l'onore di essere privato della mia libertà personale.

Ma non è della mia attuale posizione che voglio parlare: quello che mi ha profondamente addolorato è il fatto che ciascuno di voi era bene al corrente della mia vicenda sulla quale sicuramente avrà a lungo discusso e commentato, ma nessuno — e, ripeto, nessuno — ha sentito la necessità morale di svolgere nei miei confronti quelle azioni di solidarietà che ritenevo di avere non dico il diritto, ma almeno la possibilità di aspettarvi. Per questi mochi vi ho chiesto l'assonamento. Esistono due modi per passare alla Storia: a voi la scelta.

Distintamente.

Licio Gelli

ALLEGATO N. 48. (È la formula, stampata, del giuramento per entrare nella loggia P2. Un'identica copia era già stata sequestrata dalla magistratura nell'ufficio di Licio Gelli. La formula rituale del giuramento si commenta da sola, n.d.r.)

GIURAMENTO
prestito dal F.
nella R. L. PROPAGANDA N. 2
Or. di Roma il di

Libertamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo, con assoluta e irrevocabile volontà, alla presenza del Grande Architetto dell'Universo, per l'affetto e la memoria dei miei più cari, sul mio onore e sulla mia coscienza solennemente giuro di non palesare per qualsiasi motivo i segreti della iniziazione muratoria; di aver sacri l'onore e la vita di tutti, di soccorrere, confortare e difendere i miei Fratelli nell'ordine anche a pericolo della mia vita, di non professare principi che osteggino quelli propugnati dalla Libera Muratoria; e, fin da ora, se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giuramento, di sottopormi a tutte le pene che gli Statuti dell'Ordine minacciano agli spergiuri, all'incostante rimorso della mia coscienza, al disprezzo ed alla esecrazione di tutta l'umanità.

IL VENERABILE

IL SEGRETARIO

Liste allegate al memoriale Gelli

(Allegati al memoriale di Licio Gelli figurano vari elenchi di massoni. Si tratta, in parte, di elenchi che già il capo della P2 aveva consegnato otto anni fa ai giudici fiorentini che indagavano sull'assassinio del magistrato Vittorio Occorsio. Il primo elenco è una pagina dattiloscritta comprendente 26 nominativi, accanto ai quali figurano le indicazioni della città di residenza e della professione. Dei 26 nomi, 19 figurano anche negli elenchi sequestrati il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi. Per rendere evidente la presenza degli stessi nomi dei due elenchi, abbiamo indicato un P2 tra parentesi accanto ai 19 massoni, n.d.r.)

I MICELI VITO (P2) - ROMA - GENERALE; 2 BITTONI LUIGI (P2) - FIRENZE-GENERALE; 3 MANNIELLO ROBERTO (P2) - PERUGIA - COLONNELLO; 4 CETRULLO ALDO (P2) - PUSCARA - P.S.D.I.; 5 VILLORESI FRANCO - AREZZO - PITTORE; 6 IASELLI ANGELO - FIRENZE - CAPITANO G. FINANZA; 7 ARENA GIUSEPPE - ROMA - UFFICIO CAMBI ITALIANO; 8 PICELLA NICOLA - ROMA - SEGRETARIO GEN. REPUBBLICA; 9 FRASCHETTI ALDO - ROMA - DIRETTORE GEN. LE ANAS; 10 MUSTO FAUSTO (P2) - BOLZANO - GENERALE G. FINANZA; 11 APOLLONIO RENZO - ROMA - GENERALE C.A. TRIB. MIL. SUP.; 12 BESUSSO MARIO (P2) - ROMA - DIRETTORE GEN. LE - CAS. MEZ.; 13 PICA CLAUDIO (VILLA) (P2) - ROMA - ARTISTA; 14 LATILLA GENNARO (P2) - ROMA - FUNZIONARIO RAI; 15 RASPINI DOMENICO (P2) - RAVENNA - PRESIDENTE TRIBUNALE; 16 DEL PASQUA GIUSEPPE (P2) - AREZZO - MAGISTRATO; 17 CICCIOLO GIOVANNI (P2) - LA SPEZIA - AMMIRAGLIO; 18 BERINDELLI GINO (P2) - ROMA - AMMIRAGLIO; 19 LEARIO RENZO - FIRENZE - VICE PREFETTO; 20 MARINO MARESCO (P2) - FIRENZE - INDUSTRIALE; 21 TERRANA EMANUELE (P2) - ROMA - ON. LE P.R.I.; 22 DINA LUIGI SAMUELE (P2) - ROMA - DIRETTORE GEN. LE MIN. DIP.; 23 INNOCENTI ORRESTE (P2) - MILANO - DIRIGENTE VIGILI URBANE; 24 SARILE TOMMASO (P2) - ROMA - GENERALE MEDICO; 25 BIAMONTI CARLO (P2) - AQUIA - DIRETTORE ENPAS; 26 BRUSCO ETTORE (P2) - ROMA - DIRIGENTE RAI-TV.

(Accanto alla pagina dattiloscritta con i 26 nomi pubblicati qui sopra, tra gli allegati figurano altri elenchi che la commissione P2 non ha diffuso. Si tratta di elenchi che però sono già pubblici, poiché fanno parte di atti giudiziari non più coperti dal segreto istruttorio. "L'Espresso" li pubblica. Secondo il memoriale di Licio Gelli, si tratta di nomi di persone già affiliate alla P2 i cui nominativi, dopo la ristrutturazione della loggia avvenuta nel 1975, furono:

restituiti al Grande Oriente d'Italia. In vari casi, i nomi delle persone che figurano in questi elenchi, figurano anche nelle liste sequestrate nell'ufficio di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi nel 1981. Anche in questo caso, per rendere evidente al lettore la doppia presenza di un nome (negli elenchi allegati al memoriale e negli elenchi sequestrati dalla magistratura a Gelli), abbiamo indicato tra parentesi, accanto al nome, la sigla P2, n.d.r.)

N. 1 Avv. DE SIO Roberto - Via C. Beccaria 7 - TERNI; N. 2 Dott. DI MARZO Paolo - Via Flaminia Nuova 219 - ROMA; N. 3 Geom. GIGLI Luigi - 470 Genio Civile - BENEVENTO; N. 4 Prof. MONTINI Tullio - Via Zara 37 - GENOVA; N. 5 Avv. MOSTACCI Stefano - Via Rometti 5 - ROMA; N. 6 Dott. PEDRAZZOLI Paolo - Via Roma 240 - RAVENNA; N. 7 Col. PIROTTI Agostino - Via Tagliamento 78 - ROMA; N. 8 Sig. SUSSMANN Stenberger - Via Mancini 5 - MILANO; N. 9 Ing. TRELLA Massimo - Via Olona 3 - ROMA; N. 10 Ger. UNGARO Bruno - Via Prato Lazaro 99 - ROMA; N. 11 Dott. ZARA Massimiliano - Via Seneca 68 - ROMA; N. 12 Dott. MARIOTTI Mario - Via Thom de Rivol - MARINA DI RAVENNA; N. 13 Dott. DESSI Siro - Via della Pistoia 38 - ROMA; N. 14 On. LE DINARO Carmelo - Via L. Andronico 64 - ROMA; N. 15 Dott. BUCCI Giuseppe - Casella Postale 32 (Santo) TIRRENIA (PISA); N. 16 Dott. BUSCEMI MONTANA Vanni - 290 9th Ave. - NEW YORK; N. 17 Sig. CASTELLANI Alfredo - Piazza Studio 3 - ROMA; N. 18 Col. LAURI Armando (P2) - Viale Redi 7 FIRENZE; N. 19 Dott. MULLER Alberto - Via Dario Papa 8 - MILANO; N. 20 Dott. SCOLA Vincenzo - Via Milani 6/b - FIRENZE; N. 21 On. LE MARTINO Gaetano - Via Iacini 30 - ROMA; N. 22 On. LE MONSELLATO Ardito (P2) - Via Ardito - PRESSOCCO (Bari); N. 23 Sig. BATELLI Aelio - Via Piave 33 - SIENA; N. 24 Dott. BERNARDINI Domenico (P2) - Via della Scala 16 FIRENZE; N. 25 Avv. BENEDETTI Ermengildo - Via Pascoli 9 - MASSA; N. 26 Prof. ACCONCIA Angelo - Via Banchi di Sotto 8 - SIENA; N. 27 Prof. CARUSO Michele - Via Giambologna 8 - FIRENZE; N. 28 Sig. CERCIAI Piero - Via M. Piccio 8 - FIRENZE; N. 29 Dott. DE GENNARO Generoso - Via Giacomini 14 - FIRENZE; N. 30 Dott. DEL BENE Sandro (P2) - Via delle Terme 57/r FIRENZE; N. 31 Sig. DE GIOVANBATTISTA Renato - Via Adige 15 - SARTANO (Siena); N. 32 Rag. GARGARI Remo - Via Orvagna 22 - FIRENZE; N. 33 Dott. MAZZOLA Oreste - Clinica Ortopedica - Via Risorgimento - PISA; N. 34 Dott. MARTINELLO Luigi - Via A. Alberti 11 - FIRENZE; N. 35 Dott. MENCHINI Giuseppe - Via E. Fubini - PISA; N. 36 Sig. OCCULTO Luigi - Via 37 Dott. PALUMBO Domenico - Via Bidamo 4 PISA; N. 38 Dott. FINGITORE Raffaele - Via Cavallotti 10 - PISA; N. 39 Sig. SERRAVALLE Alberto - Via F. Redi 83/v - FIRENZE; N. 40 Dott. SIMONCINI Menotti - Via S. Benedetto - SIENA; N. 41 Dott. TAGLIARINI Antonino - Gio. Gio. A. Bianchini, Via Francesco Nullo 5 - FIRENZE; N. 42 Sig. ULIVIERI Wilfredo - Via Richa 64 - FIRENZE; N. 43 Ing. VOLPI Mario - Viale E. Cialdini - FIRENZE; N. 44 Sig. ZANELLI Mario (P2) - ROMA; N. 45 Dott. AMBROGGIO Paolo - Piazza Castellina 15 - FERRARA; N. 46 Sig. BIGHELLI Giuseppe - Via Mascarella 740 - BOLOGNA; N. 47 Sig. BERTI Mario - Via S. Lorenzo 5 BOLOGNA; N. 48 Sig. CAPILLUPI Horatio - Via Tozzi - BENEVENTO; N. 49 - BO-

LOGNA; N. 49 Dott. CASAVOCCHIA Eros - Via Corca 10
- BELLARIA (Forlì); N. 50 Sig. COLALONGO Fileno -
Via R. Strozzi 4 - BOLOGNA; N. 51 Avv. DEGLI ESPOSTI
Dagoberto - Piazza Calderini 5 BOLOGNA; N. 52 Ras.
DEI GAUDIO Ademaro - Via Galliera 70 BOLOGNA; N.
53 Sig. GENNARI Armando - Via Silvagni 18 - BOLOGNA;
N. 54 Prof. GOFFRINI Piero - Via Palestro 5 - PARMA;
N. 55 Dott. MAGNONI Franco - Via Gale Sabino 5 -
SAVIGNANO SUL RUBICONE; N. 56 Cap. SACERDOTI
Cosare - c/o Rabbino Capo S. SACERDOTI Simone - Via
- FERRARA; N. 57 Dott. SACERDOTI Simone - Via
- FERRARA; N. 58 Sig. ZAMBELLI Corrado
Manzini 95 - FERRARA; N. 59 Dott. VALSBOCHI Gio.
- Via Molino 20 - BOLOGNA; N. 59 Dott. VALSBOCHI Gio.
- Via Paganà 12 - SANTA MARGHERITA LIGU-
BASTICA; N. 60 Sig. BISSOLI Giulio - Via Mazzini 7 - BONAC-
CI; N. 61 Dott. CAIOZZO Salvatore (PZ) - Via
G. Paoletti 8 - VERONA; N. 62 Ing. CALLEGARISSIMO
- Via Udine 29 - TRIESTE; N. 63 Sig. CIGOTTI Mario
- Via Valdirivo 42 - TRIESTE; N. 64 Dott. DAZZI Livio
- Lungavilla Faventino 11 - VERONA; N. 65 M.o JAMES
Aladar - Via Savignano 19/a - UDINE; N. 66 Comm.
LUGLI Giuseppe - Via G. B. Ferrò 5 - PADOVA; N. 67
Dott. MADONIA Francesco - Via Feltrina 8/13 - MESTRE;
Dott. MASSA George Paul - Casella Postale 55 -
N. 68 Dott. MARIANI Franco - Via G. Alessio 1
- PADOVA; N. 70 Sig. MONTANARI Nunzio - c/o Dott.
Attilio Bonelli BOLZANO; N. 71 Dott. MONTEMURRO
Michele - Goethstr. 2 - HEUSENSTAMM (GERM. OCC.);
N. 72 Dott. POHLLOCCI Pierpaolo - Viale XX Settembre
3 - TRIESTE; N. 73 Sig. ALBERTONI Ugo - Corso M.
D'Angelo 112 - TORINO; N. 74 Sig. BERTOLOZZI Gino
- Via Torricelli 70 TORINO; N. 75 Prof. BOLSI Dino
(deceduto) - Via Cassaria 11 TORINO; N. 76 Dott. MOR-
MINA Gaetano - Via Pascoli 26 - ASTI; N. 77 Prof.
MARCHETTINI Lino - Cavignoli del Lago - PERUGIA;
N. 78 Prof. MASTURCO Aldo - Via Roma 348 - NAPOLI;
N. 79 Dott. MENCHINI Vittorio - Via Cappuccini 15 -
CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA); N. 80 Dott. NARDI
Aldo - Viale Matteotti 9 - TOLENTINO; N. 81 Dott.
PICCIRILLO Agostino - Via F. Cilea 254/b2 - NAPOLI;
N. 82 Dott. PIRAS Sotirio - Via Manzoni 88/a - CAGLIA-
RI; N. 83 Sign. PEPIRETO Andrea - Piazza Donzani 1
- CAGLIARI; N. 84 Dott. TOCCO Giuseppe - Via Manzoni
106 - CAGLIARI; N. 85 Sig. MONNI Giovanni - Via S.
- ROSSO 15 - MONSERRATO (CAGLIARI); N. 87
Sig. PIREDDA Bruno - Via Paganini 42 - NUORO; N. 88
Dott. SANNA Antonio - Via Pola 1 - NUORO; N. 89 Sig.
MESA Giuseppe - Via Sante Emilianne 14 - NUORO; N.
90 Sig. TRONCI Francesco - Via Gioberti 8 - NUORO; N.
91 Sig. BALIA Dario - Via Briganti Sannari 19 - NUORO;
N. 92 Avv. ALOYSIO Franco - Via Veneto 27 - NUORO;
N. 93 Sig. ARENA Franco Achille - Piazza Dante 4 -
NUORO; N. 94 Sig. ANGIOSI Giustino - Via Murroni 21 -
NUORO; N. 95 Dott. DELOGU Antonio - Via Gioberti
9 - NUORO; N. 96 Prof. FANFELLO Giovanni Maria - Via
Auliano 23 - NUORO; N. 97 Dott. FUNDARO Gaetano - Via
Manzoni 76 - CAGLIARI; N. 98 Sig. PESCO Roberto - Via
Mario Rota 39 - NAPOLI; N. 99 Sig. DOTTICINI Rinaldo
- Via Capitanata 24 - CAGLIARI; N. 100 Avv. CASTAGNA
Giuseppe - Via Raffacini 26 - CATANZARO; N. 101 Prof.
DE CUSATIS Agostino - Via Caraccioli dell'Irmo 3 -
SALERNO; N. 102 Dott. CHEARELLA Anselmo (PZ) - Via

Diaz 138 - PORTICE (NAPOLI); N. 103 Sig. DONNINI
Demio - Viale Regina Margherita 219 PESCARA; N. 104
Dott. FUSI Achille - Via Dante Alighieri 66 PERUGIA; N.
105 Avv. IANNARELLI Achille - Via Tiberio Solis 5 - SAN
SEVERO; N. 106 Avv. IANNARELLI Luigi - Via Tiberio
Solis 5 - SAN SEVERO; N. 107 Rag. LATERZA Vito - Via
Amedea 239 - BARI; N. 108 Dott. NARDELLI Secondo
Adamo - Via Sabotini - BARI; N. 109 Sig. PALMISANO
Gerardo - Via Ventur Civili 13 FOGGIA; N. 110 Prof.
CANNARELLA Annibale - Bandong 42 - TRIPOLI; N. 111
Dott. CERANI Agostino - Viale delle Alpi 40 - PALERMO;
Dott. CUSIMANO Santo - Via Brescia 15 - ROMA;
N. 112 Sig. FAZIO Lorenzo - Via Finesa 270 - CATANIA;
N. 113 Dott. GUERRIERI Giuseppe - Via Livorno 1 -
CATANIA; N. 114 Sig. LOPIS Ugo - Via Mariaco Stabile
273 - PALERMO; N. 116 Sig. SCALA Vincenzo - Via L.
Capuana 55 - CATANIA; N. 117 Dott. VIGO FAZIO
Lorenzo - Via Nino Martoglio 10 CATANIA; N. 118 Rag.
ACQUISTO Vito - c/o Banca Pop. Etrusca CASTIGLION
FIBOCCHI; N. 119 Avv. LANDOLFI Antonio - Via S.
Pasquale 13 NAPOLI; N. 120 Dott. PREDONE Gaetano
- Via O. Benoni 26 - ROMA; N. 121 Gen. ROSSETTI Siro
- Via Sirota 117 - ROMA; N. 122 Avv. MARINO Ernesto
- Piazza Manzoni 4/a - MODENA; N. 123 Sig. LELLI Fabio
- Via S. Flora 24 - AREZZO; N. 124 Sig. GIULI Vasco
- Via Miramare 97 - TRIESTE; N. 125 Gen. GASPARI
- Via Vito Volterra 3 - ROMA; N. 126
Dott. DOTTI Mario - Via M. Felino 39 - FIRENZE; N. 127
Dott. DE BELLIS Emilio - Via Fiermo Masero 8 - ROMA;
N. 128 Sig. FABIANELLI Dario - Frae. Montecarlo 118
- CASTIGLION PIOTRENTINO; N. 129 Prof. FEROLLA
Italo - Via della Nocetta 159 - ROMA; N. 130 Avv. DE
BOGATIS Alberto - Via Marconi 7 - AREZZO; N. 131 Dott.
BONAZZI Roberto - Via Brigandini 27 - ROMA; N. 132 Sig.
CARUSO Salvatore - Via Anghelini 1 - PERUGIA; N. 133
Sig. ALFANO Filippo - Via P. Redi 71 - FIRENZE; N. 134
Dott. DE MEGNI Augusto - Via Antoniana 11 - PERUGIA;
N. 135 Dott. FRANCESCHI Francesco - Villa Cipresso -
MONTEVARCHI (Arezzo); N. 136 Sig. SCIALES Paolo
- Via Monastero 4 - Transfigurazione POLIGNANO A MARE
(Bari); N. 137 Dott. BOCCI Pompeo - Via Calzabigi 35 -
LIVORNO; N. 138 Sig. DONATTI Luigi - Viale Z. Faina
4/B - PERUGIA.

A seguito della ristrutturazione della Loggia "P.2",
prevista dal Decreto n. 397/LS del 12 Maggio 1975, e
poiché risulta che i Fratelli indicati nel presente elenco
non appartengono al presente più di lista di Loggia.

Il presente elenco è costituito da n. 9 fogli comprendenti
n. 138 nominativi e viene firmato dal Gran Maestro per
ricevuta, oggi 1° giugno 1975.

Per ricevuta
(Licio Gelli M. V.)

TERZO ELENCO Nominativi restituiti al Grande Oriente d'Italia

1) Avv. CALLUS Salvino - CAGLIARI (N. 34); 2)
Geom. CASTAGNA Diego - PALERMO (N. 34); 3)
CULLA Giorgio - ROMA (N. 198); 4) Dott. CHELLI

Enrico - MODENA (N. 202); 5) Sig. CARULLI Pasquale
- BARLETTA (N. 205); 6) Dott. DI SARCINA Erasmo
- CAGLIARI (N. 217); 7) Dott. GENTILE Pio - COMO
(N. 228); 8) Prof. GARGIULO Teodoro - NAPOLI (N.
229); 9) Dott. MACIOCI Adriano - ROMA (N. 242); 10)
Dott. MARCONI Maurizio - ROMA (N. 243); 11) Prof.
MANTERO Renato - SAVONA (N. 247); 12) Dott. MAR-
CATO Argalio - NAPOLI (N. 248); 13) Dott. PAPAPELL-
LA Donato - BARLETTA (N. 248); 14) Dott. TORRE
Giorgio - PARMA (N. 277); 15) Dott. CESTELLI Angelo
- LICATA (N. 289); 16) Dott. GUADAGNA Nunzio -
VARESE (N. 370); 17) Arch. KLEIN Mark W. - ROMA
(N. 371); 18) Sig. MESSINA Marcello - RIBERA (AG);
19) Geom. CECCHINI Fausto - ALIBROBELLO (BA) -
Via Ditar 32; 20) Col. BASSIGNANI Enrico - ROMA - Via
Cesare Basso 4; 21) Col. COACCI Anillo - ROMA - c/o
Scabulo, via Nomentana 322; 22) Sig. RUBBIANI Leo-
nardo - MODENA; 23) Dott. OPERAMOLLA Nicodemo -
ROMA - Via Monte Veglio; 24) Dott. Bona Clemente -
TORINO - Corso Sebastopoli 253; 25) Sig. FANTUCCINI
Aurelio - PRATO (FI) - Piazza S. Domenico 34; 26) Avv.
BARTOLOMEI Donato - Via C. Pajani 9 - PADOVA; 27)
Dott. AMMIRATI Luigi - CATANZARO - Via P. Crispi 50;
28) Dott. PONTANELLI Antonio - FIRENZE - Via L.
Magnifico 94/A; 29) Ing. ISALA Antonio - AOSTA - Via
P. Salinovic 1; 30) Dott. LIPPI Lamberto - FIRENZE -
Via F. Martini 18.

A seguito della ristrutturazione della Loggia "P.2",
prevista dal Decreto n. 397/LS del 12 maggio 1975, e poiché
risulta che i fratelli indicati nel presente elenco non
appartengono all'presente più di lista di Loggia.

Il presente elenco è costituito da n. 3 fogli comprendenti
n. 30 nominativi e viene firmato dal Gran Maestro per
ricevuta, oggi 1 luglio 1975.

Per ricevuta
(Licio Gelli M. V.)

TERZO ELENCO Nominativi restituiti al Grande Oriente d'Italia

N. 1) Sig. VANNINI Walter - MILANO; N. 2) Dott.
SERCHIO Michele - GENOVA; N. 3) Rag. RI RIZZO
Rinaldo - GENOVA; N. 4) Avv. TESSITORE Salvatore -
PALERMO; N. 5) Ing. TATO Francesco - BARLETTA; N.
6) Dott. LO CIOCO Francesco - TRIESTE; N. 7) Dott.
GALANTE Ippolito - ROMA; N. 8) Dott. GUARINO
Aurelio - ROMA; N. 9) Sig. GOVERNI Triziano - FIREN-
ZE; N. 10) Dott. CARDINALI Gino - TRIESTE; N. 11)
Dott. COVARETTO Bernardino - TORINO; N. 12) Ing. LO
BIANCO Giuseppe - PALERMO; N. 13) Geom. GUARDO
Salvatore - CATANIA; N. 14) Cap. GOLLIO Francesco -
PERUGIA; N. 15) Dott. BOLOGNA Giuseppe - FANO; N.
16) Prof. BELLAVISTA Girolamo - PALERMO; N. 17)

Dott. COPPOLA Alfredo - ROMA; N. 18) Dott. FERRARA
Ruggiero (PZ) - ROMA; N. 19) Cap. PORCHEDDU Fausto
(PZ) - ROMA; N. 20) Cap. PORCHEDDU Roberto (PZ) -
PERUGIA; N. 21) Dott. ROZERA Bruno (PZ) - ROMA; N.
22) Prof. VANNOCCHI Cesare (PZ) - CROCINA; N. 23) Avv.
SICCARDI Emilio - TORINO; N. 24) Dott. BELLUCCI
Mario (PZ) - PERUGIA; N. 25) Dott. CIOLINI Mario (PZ) -
FIRENZE; N. 26) Dott. ALBANO Raffaele (PZ) - LA
SPEZIA; N. 27) Prof. ANTONINI Fausto (PZ) - ROMA;
N. 28) Sig. ARNONE Carlo (PZ) - FIRENZE; N. 29) Sig.
BALDASSINI Pietro (PZ) - FIRENZE; N. 30) Prof. BIAN-
COPIORE Francesco (PZ) - FIRENZE; N. 31) Geom. BONET-
TI Antonio (PZ) - CESENA; N. 32) Avv. BRANCO Agostino
(PZ) - TRIESTE; N. 33) Dott. CAPALAZZO Carlo (PZ) -
ROMA; N. 34) Sig. CASINI Remo (PZ) - FIRENZE; N.
35) Sig. CRIVELLI Fabio (PZ) - CAGLIARI; N. 36) Dott.
CECCHINI Bruno (PZ) - PAVANA PISTOIESE; N. 37)
Sig. CIOLLI Mario (PZ) - Fiesole; N. 38) Dott. DE FEO
Pietro (PZ) - FIRENZE; N. 39) Dott. DEGRANDIS Remo
(PZ) - BOLOGNA; N. 40) Avv. DELL'AQUILA Massimo
(PZ) - BARI; N. 41) Dott. DE NARSO Vincenzo (PZ) -
ROMA; N. 42) Rag. DE SIATI Eraldo (PZ) - TERAMO;
N. 43) Prof. DE TULLIO Oreste (PZ) - ROMA; N. 44)
Sig. DE VITO Vincenzo (PZ) - ROMA; N. 45) Dott. DE
FILIPPO Rodolfo (PZ) - ROMA; N. 46) Dott. LEPORATI
Vincenzo (PZ) - TORINO; N. 47) Dott. LEVITUS Walter
(PZ) - TRIESTE; N. 48) Dott. LIPARI Vincenzo (PZ) -
ROMA; N. 49) Dott. MARRAS Oreste (PZ) - FIRENZE;
N. 50) Dott. MASSIMO Carlo (PZ) - FIRENZE; N. 51)
Dott. MAZZOTTI Giuseppe (PZ) - ROMA; N. 52) Dott.
MERLI Giorgio (PZ) - ROMA; N. 53) Dott. MICACCHI Leo
(PZ) - ROMA; N. 54) Prof. MICHELINI TOCCI FRANCO
(PZ) - ROMA; N. 55) Prof. NUNZIANTE CESARO Angelo
(PZ) - MESSINA; N. 56) Dott. ORGANO Giovanni (PZ) -
PADOVA; N. 57) Dott. PENSA Corrado (PZ) - ROMA;
N. 58) Dott. PIGNATELLI DI CERCHIARA Michele (PZ)
ROMA; 59) Avv. POLVERELLI Wolfgang (PZ) - ROMA;
N. 60) Maestro RAZZI Gallo (PZ) - ROMA; N. 61) Dott.
ROMANELLI Oreste (PZ) - ROMA; N. 62) Dott. SANGU-
NETTI Francesco (PZ) - ROMA; N. 63) Dott. SCALABRINI
Francesco (PZ) - MESSINA; N. 64) Prof. Arch.
SECCIA Albino (PZ) - FIRENZE; N. 65) Dott. SILVIO
Enrico (PZ) - GENOVA; N. 66) Dott. SOLDANO Angelo
Raffaele (PZ) - ROMA; N. 67) Dott. TRIARDO Alberto (PZ) -
ALBISSOLA SUPERIORE; N. 68) Dott. VILLA Luigi
Nello (PZ) - TORINO; N. 69) Dott. VIOLA Francesco (PZ) -
TORINO; N. 70) Dott. VITALI Fabio (PZ) - TORINO

A seguito della ristrutturazione della Loggia "P. 2",
prevista con Decreto n. 397/LS del 12 Maggio 1975, e
poiché risulta che i Fratelli indicati nel presente elenco
non appartengono al presente più di lista di Loggia.

Il presente elenco è costituito da n. 5 fogli comprendenti
n. 70 nominativi e viene firmato dal Gran Maestro per
ricevuta, oggi.

Per ricevuta
(Licio Gelli M. V.)

SISTEMI MULTIUTENTE
PERSONAL COMPUTERS

i52

INFORMATICA 52 s.p.a.

Tel. 081/ 402456

P.co Margherita, 32 - NA

la Repubblica

NAPOLI

Redazione di Napoli
Piazza del Martiri, 58 - 80121
Tel. 406433 - Telefax 426496Pubblichi A. Manzoni & C. S.p.A.
Via Calabritto, 20 - Napoli
Tel. 7644256 - Telefax 7643797SISTEMI INFORMATIVI
GESTIONALI & AMMINISTRATIVI

i52

CENTRO SERVIZI PROFIS

Tel. 081/ 402456

P.co Margherita, 32 - NA

Il caso Scaglione riapre il dibattito sulla trasparenza degli amministratori

Gli intoccabili

I big politici e la questione morale

Il giudice Carlo Alemi accusa: "Da soli non possiamo nulla contro lo strapotere dei partiti. Le prove escono solamente quando vogliono liberarsi di qualcuno"

Giulio Di Donato (Psi) interviene in difesa del suo assessore: "Non ha nessuna responsabilità. Perché non si indaga sui politici che hanno rapporti con la camorra?"

Il ministro Cirino Pomicino (Dc) si schiera con l'inquisito, ma aggiunge: "Se fosse stato democristiano avremmo accettato le sue dimissioni. Per noi è un principio"

ROBERTO FUCILLO, GIOVANNI MARINO, MARIO ORFEO e EMILIO PIERVINCENZI ALLE PAGINE 11 e 111

Disonesti con sguardi limpidi

di ANTONIO GIARINO

«Quando becco certe file di curvozze, e certi codardi alle stazioni, e banchetti e battimenti organizzati a freddo, e i vital plebei della vanità soddisfatta, dico in me: - Serviti di uni e di altri; costoro retrocedono alla scimmia, non

Oggi gli azzurri incontrano il Pisa al San Paolo (ore 15). Diecimila lire il biglietto per i ragazzi



Senato della Repubblica - Archivio Stampo

Per difendere il pubblico dalle frodi
*Nasce a Napoli
la Borsa
Immobiliare*

Una cinquantina di mediatori scelti dalla Camera di commercio tra quelli che danno garanzia di serietà, opererà in una struttura pubblica unificata. Le tariffe d'agenzia verranno individuate e bloccate secondo parametri garantiti. È il primo esperimento in Campania

DANIELA CAVALLARO
A PAGINA V

Cutolo erolla davanti a Cono Lancuba

“Scusatemi dotto’, vi ho calunniato”

di OTTAVIO RAGONE

58

NAPOLI - «Giudice, vi chiedo perdono, non volevo calunniarvi...». Il camorrista *double-face* Raffaele Cutolo smentisce se stesso. Aveva detto che Armando Cono Lancuba, procuratore capo della Repubblica a Melfi, era amico di pregiudicati e si faceva in quattro per farli tornare in libertà. «Non è vero, mi ero sbagliato», precisa adesso Cutolo con un clamoroso ribaltone.

Nel carcere di Carinola il giudice e il boss siedono l'uno di fronte all'altro. Dopo due mesi in cella di isolamento per associazione mafiosa, Lancuba è furibondo: «Cutolo, come vi siete permesso di raccontare tutte quelle falsità sul mio conto? Così si distrugge una persona». Don Rafele esita, forse non si aspettava una reazione tanto violenta. «Per cortesia dotto’, fatemi parlare, ora chiarisco», spiega. «Ho avuto un momento di debolezza, da dodici anni vivo in isolamento, speravo in qualche beneficio. Ma adesso lo ammetto, vi ho calunniato...».

Il confronto dura un quarto d'ora, il tempo necessario per registrare il «ripensamento» di Cutolo. Non è la prima volta che il boss della Nuova camorra si comporta così. Lancia messaggi in codice, promette rivelazioni sensazionali, racconta mezze verità e poi fa dietrofront. L'ha già fatto durante il caso Cirillo. Si ripete ora che i pubblici ministeri di Salerno hanno smascherato le collusioni tra camorristi e toghe corrotte. La difesa di Lancuba registra un punto a favore. Ma Cutolo - osservano gli inquirenti - rappresentava solo uno dei testimoni, e nemmeno il più importante.

Lancuba, secondo l'accusa, era al centro della trama che per vent'anni ha inquinato la giustizia in Campania. Prima di diventare procuratore a Melfi aveva un incarico di grande potere: responsabile dell'ufficio denunce di Napoli, il settore in cui confluivano le inchieste più scottanti. Il



Armando Cono Lancuba, procuratore capo a Melfi. Il boss Raffaele Cutolo lo aveva accusato di essere amico di pregiudicati ma poi ha smentito le sue affermazioni nel corso di un confronto

pentito Pasquale Galasso definisce Lancuba «consulente giuridico e regista di tutti i procedimenti a carico del clan Alfieri». Una *cupola* sabotava i processi e garantiva l'impunità a pericolosi camorristi. Ne facevano parte boss, politici e magistrati intoccabili come Lancuba.

Nel tribunale di Napoli circola-

va liberamente un faccendiere come Antonio Malvento, capoclan di Fuorigrotta poi ucciso in un agguato. Lo chiamavano *Tonino l'avvocato* perché avvicinava senza problemi giudici e uomini delle istituzioni. Malvento, a dire di Galasso, ospitò Lancuba nel suo villaggio turistico a Positano, costruito con capitali riciclati. Al

coro delle accuse si era unito anche Cutolo, raccontando il suo impegno per la scarcerazione di Michele Tassini, un pregiudicato.

Lo stesso Tassini ha spiegato: «Incontrai Cutolo nel carcere di Poggioreale, gli dissi di essere stato arrestato dal dottor Lancuba per rapina ed estorsione, e Cutolo mi rispose che con quel giudice non c'erano problemi perché era persona sua. Poi don Rafele aggiunse di aver parlato con Lancuba e mi consigliò di fargli un regalo. Pagai tre milioni ad un avvocato affinché li consegnasse a Lancuba. Tornai libero dopo due mesi e mezzo».

Pur negando il pagamento dei tre milioni, il boss di Ottaviano ha confermato in sostanza il racconto di Tassini e le sue pressioni sul giudice. Messo a confronto con Lancuba, tuttavia, Cutolo s'è rimangiato la confessione scagionando il procuratore di Melfi. Secondo l'avvocato di Lancuba, il penalista Sebastiano Giaquinto, «le accuse stanno crollando una dopo l'altra».

Ma gli inquirenti non la pensano così. Numerosi testimoni puntano l'indice contro Lancuba, ci sono i riscontri. Il pentito Galasso ha illustrato i rapporti segreti del giudice, amico di camorristi e personaggi equivoci. Lancuba frequentava Franco Valdini, il titolare dell'hotel *Belvedere* di Ercolano assassinato in un agguato. E accettava regali - ha riferito Galasso - con il suo amico e socio Alfredo Bargi, ex senatore dc.

Dopo due mesi in cella per associazione mafiosa, Bargi ha ottenuto ieri gli arresti domiciliari. Il giudice Claudio Tringali ha accolto le richieste dei legali Claudio Botti e Francesco Dambrosio. E' andata male invece a Pasquale Casillo, l'industriale del grano accusato da Galasso e dal boss Alfieri. Casillo, presidente del Foggia calcio, resta in carcere. Come Lancuba.

Un altro pentito accusa Andreotti

“Di Maggio ha detto la verità”

PALERMO - Il pentito Salvatore Cancemi conferma le accuse di un altro collaboratore, Baldassare Di Maggio, a Giulio Andreotti. Lo scrive il settimanale *Panorama* che cita i verbali della deposizione di Cancemi sulle sue conversazioni con un altro capomafia alleato di Riina, Raffaele Ganci, detto Faluzzo. «Ricordo - afferma Cancemi - che Faluzzo e io stavamo leggendo sul giornale un articolo sull'incontro avvenuto nell'abitazione di Ignazio Salvo, tra Riina, Salvo Lima e Andreotti. Quello in cui, secondo Di Maggio, Riina aveva baciato Andreotti. Allora - prosegue il pentito - esclamai "Quante fesserie dice questo cornuto di Di Maggio". E Faluzzo disse con tono assolutamente serio: «Di Maggio dice la verità. Riina faceva tenere a lui i rapporti con i Salvo e Lima»».

Rep. 13 maggio 94

«Vi ho calunniato»: dice il boss al giudice in manette. Arresti a casa per Bargi

Cutolo chiede scusa a Lancuba 59

SALERNO - Voleva un figlio e un fornellino elettrico. Una boccata di aria libera dopo tredici anni di isolamento. Perciò raccontò di relazioni pericolose, pericolosissime: camorra e magistrati. La libertà non arrivò. E arrivato, invece, il confronto. Raffaele Cutolo e Armando Cono Lancuba. Faccia a faccia. E, invece delle accuse, sono arrivate le scuse. Il «voi» in segno di rispetto, il celebre sguardo mobilissimo e sibillino, il professore di Ottaviano si è rivolto all'ex procuratore capo di Melfi arrestato il 7 marzo scorso per collusioni con la camorra, in tono quasi reverenziale: «So bene che voi siete un galantuomo. E io vi ho calunniato. Vi chiedo scusa, ma non ce la facevo più a stare in carcere. Volevo uscire e perciò ho parlato».

Supercarcere di Carinola, interno blindato, uno dei tanti dei tanti giorni di lavoro per il pool salernitano della Distrettuale antimafia, impegnato da due mesi nell'inchiesta «toghe sporche». Raffaele Cutolo, sotto l'occhio fedele di una telecamera della Dia e di fronte a

quelli cerchiati di tartaruga del magistrato, non ha confermato le sue dichiarazioni che, insieme a quelli di altri dieci pentiti, servirono ad incastrare Lancuba.

Così, proprio mentre, appena ieri, all'avvocato Dino Bargi, anche lui arrestato per collusioni con la camorra nello stesso blitz, il gip Claudio Tringali, su richiesta dei difensori Francesco Saverio Dambrosio e Claudio Botti, concede gli arresti domiciliari per motivi di salute e per l'attenuarsi delle esigenze cautelari, diventa meno pesante la posizione del suo amico magistrato e compagno di sventura.

A carico dell'ex procuratore di Melfi c'erano alcune dichiarazioni di Raffaele Cutolo, riportate nell'ordinanza di custodia cautelare notificata al giudice e ad altre tredici persone il 7 marzo scorso. O' professore si sarebbe dato da fare, nel '76 per far ottenere la scarcerazione di un pregiudicato minore, Michele Tessini. A quell'epoca entrambi erano detenuti a Poggioreale e Lancuba era sostituto procuratore a Napoli. Il contatto con il ma-

gistrato, aveva raccontato Cutolo, fu mediato da Franco Valdini titolare del ristorante Belvedere ad Ercolano, in rapporti con esponenti della criminalità organizzata e amico personale di Lancuba.

Il magistrato ed il ristoratore si sarebbero poi incontrati nell'ufficio del direttore del carcere di Poggioreale con Cutolo. E Tassini fu scarcerato. Come prova della verità del suo racconto Cutolo riferì ai magistrati salernitani di una pistola che Valdini gli portò in carcere e che fu effettivamente trovata murata nella cella 14 del padiglione Milano di Poggioreale. Servi, il ritrovamento di quell'arma, ad accreditare Cutolo come pentito. Un pentito a metà. Da una parte la sua voglia di vita fuori dalle sbarre. Dall'altra il suo giudizio sui collaboratori di giustizia: «Pentito, che vuol dire? Uno si pente davanti a Dio, non davanti ai giudici». E lui, sguardo sibillino e mobilissimo, sorriso ambiguo, davanti ai giudici infine ha ritrattato.

Rosalba Baldi

DIETRO LA DESTRA

«La nuova maggioranza non ha il potere di riscrivere la Costituzione». Parla il costituzionalista Gianni Ferrara

«Miglio sbraita, ma fa il furbo»

ALDO GARZIA ROMA

GIANNI Ferrara, costituzionalista, ordinario di diritto pubblico generale presso la facoltà di giurisprudenza dell'università La Sapienza di Roma. «C'è molta confusione tra i giuristi e le forze politiche - dice - ecco perché sento l'urgenza di fare un po' di chiarezza sulle procedure che il prossimo governo potrà percorrere sul terreno istituzionale».

Il nuovo governo avrà davvero poteri di intervento per la riscrittura della Carta costituzionale?

La nuova maggioranza non ha certo il potere di riscrivere la Costituzione, di deliberarne una «nuova». Il parlamento ha solo il potere di revisione, potere costituito, cioè previsto dalla Costituzione, subordinato ad essa come sanno tutti gli studenti di giurisprudenza e di scienze politiche.

Perché il senatore Gianfranco Miglio è così sicuro di poter procedere in tempi strettissimi a una modifica non marginale della Costituzione?

Miglio finge di ignorare la dottrina costituzionalista non solo italiana. Ha rimosso interi scaffali di pubblicazioni sui limiti impliciti, cioè naturali del potere di revisione. Come professore di storia delle dottrine politiche finge di dimenticare quanto scrisse l'abate Sieyès in quel libricino che si intitola *Cos'è il terzo stato*. Sarebbe il caso che qualcuno glielo ricordasse. La verità è un'altra. Miglio aveva da tempo auspicato lo sregio della Costituzione. Oggi vuole realizzarlo. Bisogna opporsi con decisione.

Qual è la linea di opposizione più efficace?

Quello che la nuova maggioranza preannuncia si prefigura come uso illegale di un potere legale, come distorsione estrema del potere conferito al parlamento di una repubblica fondata sulle regole di diritto. Sul piano della legittimità va ricordato inoltre che l'attuale maggioranza parlamentare rappresenta soltanto il 40 per cento degli elettori. L'altro 60 per cento non ha conferito nessun potere di questo tipo, che può essere attribuito soltanto mediante un'Assemblea costituente appositamente convocata ed eletta col sistema proporzionale.

Quali strumenti istituzionali possono contrapporsi alle velleità autoritarie di Berlusconi, Bossi e Fini?

In ogni democrazia il cambiamento delle regole si fa seguendo le regole. E le costituzioni, insieme alle loro modifiche, non possono essere decise da una parte sola. Ogni costituzione è di natura patrizia, costituisce il patto fondamentale tra i cittadini. Altrimenti



Gianfranco Miglio durante un comizio elettorale. foto Gin Angris/daylight

«Federalismo, modifica della Carta costituzionale, elezione diretta del premier e forse del presidente della repubblica. Un uso illegale di un potere legale»

essa nasce delegittimata, anzi può legittimare la disubbidienza civile. Per fortuna la nostra Costituzione contiene forme e strumenti per riaffermare la inderogabilità delle regole e può consentire che gli sbregli siano repressi. A questo fine è necessario prepararsi al referendum, che probabilmente verrà promosso per modificare la Costituzione, e mobilitare il corpo elettorale per un «no» alla rottura delle regole dello stato di diritto e all'amputazione della democrazia.

Ma si parla di leggi di «revisione costituzionale»...

La Corte costituzionale ha più volte affermato che i principi supremi del nostro ordinamento non sono modificabili neppure attraverso leggi di revisione costituzionale.

Veniamo al «federalismo».

E' in discussione la forma dello stato. Il federalismo proposto dalla Lega è in contraddizione con l'essenza stessa dello stato italiano. Entrando nel merito delle proposte, va osservato che si tratta di una proposta culturalmente regressiva. Il federalismo moderno è cooperativo, così come è cooperativo il regionalismo moderno. Quello che si vorrebbe instaurare in Italia appare tutt'altra cosa. Se venisse realizzato come proposto dalla Lega, quel federalismo violerebbe ad esempio un principio fondamentale della Costituzione repubblicana: quello dell'articolo 2, che nel riconoscere e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo pretende l'adempimento degli obblighi di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè, le connota-

zioni fondamentali dell'unità della nazione. Nulla a che fare, per esempio, col cosiddetto federalismo fiscale, ignoto ad ogni stato federale.

Il federalismo sarebbe il primo passo per giungere all'elezione diretta del premier e del presidente della repubblica.

Nota intanto che quello proposto è un presidenzialismo da surrogato indigeribile: l'elezione diretta del premier avrebbe solo il significato di annullare qualunque ruolo del parlamento. Sarebbe un'investitura neanche legittimabile in nome della podestà imperiale o papale. Se si trattasse di repubblica presidenziale - ipotesi che sembra sia esclusa, almeno per ora, perché sarebbe complicato ristrutturare lo stato in quella direzione - vanno intanto notate le

difficoltà interne a questo regime costituzionale denunciate dalla più attenta cultura costituzionalista. Si lamenta il dualismo tra presidente e parlamento quanto a determinazione dell'indirizzo politico, perché è interno allo stesso regime il conflitto permanente tra presidente e assemblea rappresentativa. Ho sempre per altro osservato che il regime presidenziale costituisce una forma primitiva di regime rappresentativo. Fu infatti inventato perché non c'era possibilità di trovare nelle colonie inglesi d'America una dinastia che potesse assurgere al ruolo di capo dello stato e perché prevaleva l'idea piuttosto schematica della divisione del potere esecutivo da quello legislativo.

Qual è il ruolo del presidente della repubblica in questa nuova dinamica istituzionale?

Il presidente di una repubblica parlamentare ha il compito di consigliare, moderare, richiamare maggioranza e governo. E' soprattutto il garante della Costituzione, dello stato di diritto, dell'unità del paese, della democrazia.

il manifesto mercoledì 13 aprile 1994

Lettera aperta al dott. Agostino Cordova

Illmo Signor Procuratore,
a Lei va tutta la mia riconoscenza di cittadino per l'opera incisiva di pulizia avviata e per il coraggio dimostrato nel colpire le collusioni fra le varie articolazioni dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda, però, la difesa del dott. Miller, devo ricordarLe una vistosa macchia nel suo curriculum: nel 1986, durante l'istruttoria nata dalla mia denuncia nei confronti del Boccia, famigerato proprietario del diplomificio "Settembrini", nonché luogotenente di don Antonio Gava a Poggioreale, il dott. Miller chiese al G.I. dott. Raffaele De Lucia il proscioglimento dell'imputato, con formula piena, nonostante il generale della Guardia di Finanza Di Muro avesse portato in Procura riscontri e prove inoppugnabili della colpevolezza del Boccia.

Il recente arresto del Boccia e della moglie, con il relativo accertamento di innumerevoli ipotesi di reato, dovrebbe, quanto meno, far riflettere sull'occasione perduta di chiudere, già diversi anni fa, un diplomificio che ha consentito a migliaia di persone di comprare un diploma di maturità, spesso o quasi sempre per occupare un posto di lavoro sottratto ad altri veramente meritevoli.

ELEZIONI POLITICHE 1994

UNA DESTRA VINCENTE CHE NON POTRA' GOVERNARE

del Senatore a vita prof. Francesco De Martino

I risultati delle elezioni senza dubbio deludenti per i progressisti, con una percentuale di voti analoga a quella del Fronte popolare del 1948, richiedono un'attenta considerazione, per comprendere i reali orientamenti dell'opinione pubblica. In primo luogo bisogna porre nel conto gli effetti della legge maggioritaria a turno unico e con la riserva proporzionale ma con il limite del 4%. Se si assumono i dati come risultano dalla quota proporzionale - dati però che ho appreso dai giornali e non so come sono stati calcolati; si hanno i seguenti risultati: Progressisti 13.963.075 pari al 34%; il Centro (PPI e Patto per l'Italia), 6.064.210 pari al 15,7%. Destra 16.561.657, 42,3%. Seguono la Lista Pannella con 1.355.739 voti ed Altri con 1.368.198. Come risulta chiaramente da questo prospetto, la Destra, che non ha la maggioranza assoluta nel paese e che avrebbe ottenuto col sistema proporzionale poco più di 260 seggi diviene maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati ed ottiene un centinaio di seggi in più. Gli effetti di una legge, che molti oggi riconoscono assai imperfetta e macchinosa, sono stati devastanti per una rappresentazione fedele degli orientamenti reali degli elettori. Chi l'ha proposta e voluta e chi l'ha subita con scarsa convinzione, ma per mantenere viva una speranza di alleanze dimostratosi illusoria, hanno pagato pesantemente il proprio errore. Il meccanismo della legge ha reso necessario dar vita ad aggregazioni in modo affrettato e non corrispondente alle convinzioni politiche ed ai programmi delle varie parti. Questo è grandemente nocivo in specie per la maggioranza di Destra, che dovrebbe costituire un governo e che invece appare più divisa che mai. Il che lascia

supporre che se riuscirà a tessere la rete di Penelope, avremo un governo nel quale risorgono sulle questioni essenziali diversità e con-

trasti. Questo non sarà un bene per nessuno, sarà causa di instabilità e di incertezza e non è da escludere che ponga alla sinistra problemi difficili da risolvere.



Per quanto riguarda il campo della sinistra è molto significativo l'apporto dei voti di ciascuna delle sue componenti. Si vedrà con chiarezza che solo il PDS ed in misura molto minore il Partito della Rifondazione comunista dispongono di un ampio consenso; tutti gli altri non riescono a raggiungere il 4% e non conquistano alcun seggio nella parte proporzionale, facendo così perdere alla coalizione un certo numero di seggi. Ora si pone l'esigenza di considerare l'unità che si è avuta con l'alleanza elettorale. Non credo che sia realistica la proposta di dar vita ad un unico gruppo parlamentare e già Rifondazione la respinge.

L'unità indispensabile per evitare che una sconfitta politica si trasformi in una sconfitta storica dovrà essere tenacemente perseguita nell'azione, nella vigorosa opposizione al governo che renda evidente il carattere alternativo della sinistra nella sua autentica ragion d'essere, non massimalista, ma nemmeno rinunciataria nell'inseguire l'illusione di un generico democra-



Il tribunale di Napoli

SALTA IL COPERCHIO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTELCAPUANO TOGHE NEL FANGO

Per anni a Castelcapuano magistrati servili e corrotti hanno amministrato la giustizia venendo meno al loro obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti dei potenti e dei loro amici. Ora stanno venendo alla luce i loro nomi e i loro misfatti.

Tutti ricordano come funzionava, negli anni ottanta, l'Ufficio denunce della Procura della Repubblica, quando a dirigerla vi erano Cedrangolo e Sant'Elia. Allora si teneva in piedi il regime della corruzione assegnando i processi "delicati" sempre agli stessi magistrati che poi hanno fatto carriera in virtù dei loro servigi e si sono arricchiti incassando sostanziose mazzette. Guida, Lancuba, Miller, Di Pietro, Di Persia, Barbarano, erano sempre loro a dover decidere l'esito delle inchieste "scottanti". Il processo Settembrini, un processo che non si sarebbe dovuto mai celebrare perché il principale accusato era un tale Boccia, amico di noi camorristi e potentissimo luogotenente e grande elettore di don Antonio Gava, non fu assegnato a Guida e a Miller? E il compito di debellare la camorra, arrestando migliaia di innocenti col famigerato maxi-blitz dell'83, non fu dato a Lancuba, Di Pietro e Di Persia? E, ancora, non fu incaricato l'incuto Barbarano



Arcibaldo Miller

di nascondere all'opinione pubblica la connivenza fra politici, malavita organizzata e apparato dello Stato durante il processo Cirillo, uomo di don Antonio Gava? Quante inchieste furono affossate, quante denunce dei cittadini vennero archiviate! Erano tempi in cui sul fogliaccio di Pasquale Nonno, uomo, pure lui di don Antonio, spesso si dava spazio a Felice Di Persia, forse per tranquillizzare chi già allora intravedeva scenari di collusioni fra magistrati e delinquenti di ogni risma. Ancora oggi ricordo il mio incontro dell'ottobre '84 col Cedrangolo. Gli scaravenati addosso ciò che pensavo di lui e della sua giustizia, sempre forte con i deboli e debole con i forti. Non mi fece arrestare, ma dette l'ordine ai carabinieri di non farmi più accedere agli uffici della Procura.

di nascondere all'opinione pubblica la connivenza fra politici, malavita organizzata e apparato dello Stato durante il processo Cirillo, uomo di don Antonio Gava? Quante inchieste furono affossate, quante denunce dei cittadini vennero archiviate! Erano tempi in cui sul fogliaccio di Pasquale Nonno, uomo, pure lui di don Antonio, spesso si dava spazio a Felice Di Persia, forse per tranquillizzare chi già allora intravedeva scenari di collusioni fra magistrati e delinquenti di ogni risma. Ancora oggi ricordo il mio incontro dell'ottobre '84 col Cedrangolo. Gli scaravenati addosso ciò che pensavo di lui e della sua giustizia, sempre forte con i deboli e debole con i forti. Non mi fece arrestare, ma dette l'ordine ai carabinieri di non farmi più accedere agli uffici della Procura.



Nella sua disposizione al C.S.M. Miller nega tutto

«Quei pentiti sono dei calunniatori». Così ha esordito Arcibaldo Miller dinanzi al C.S.M. che lo ha ascoltato lo scorso 7 aprile, perché indagato per corruzione e abuso di ufficio. E' difeso da Mimmo Nastro, ex componente di Magistratura Indipendente e attualmente presidente di una sezione civile del Tribunale di Napoli. La prima commissione referente, al completo, ha ascoltato il coordinatore del pool che sta indagando da oltre un anno sulla banda dei quattro (Gava, Scotti, Pomicino e Di Donato) su Poggiolini e su diversi altri corrotti. Sulle sue recenti inchieste non gli si può addebitare nulla. Anzi, c'è solo da congratularsi con lui per la professionalità e per l'attaccamento al dovere che

Continua a pag. 2

Continua da pag. 1

da tempo ha dimostrato nello svolgere il mio lavoro.

Ma le accuse riguardano il suo passato, quando don Antonio dominava anche sulla Procura e al suo servizio vi era il suo amico Cedrangolo con il suo Lancuba. "Arca"



Cono Lancuba

dovrebbe spiegare perché chiese l'assoluzione di Raffaele Boccia, detto o' mbruglione, che faceva i miliardi con la pala, con la sua associazione per delinquere denominate Settembrini. (nell'83 aveva 41 commissioni di esame di Stato); forse il Miller non si accorse che nel libro paga del Boccia vi erano direttori generali del Ministero della P.L., provveditori agli studi e ispettori scolastici? Forse credette realmente alla favoletta raccontata nella sentenza di rinvio a giudizio secondo la quale i presidenti di commissione con le relative famiglie soggiornavano ogni anno, per tutto il periodo degli esami di Stato nei migliori alberghi della Costiera Amalfitana, senza mai chiedersi chi avrebbe pagato il conto? Non sa forse il Miller che quando una famiglia chiede ospitalità in un albergo, deve pagare subito un acconto? Arcibaldo potrà forse dare del calunniatore ai pentiti, ma dinanzi alle prove inconfutabili della colpevolezza del Boccia e di tutti gli altri partecipanti all'associazione per delinquere Settembrini (ben 242 persone), deve ammettere che si è fatto corrompere, a meno che non voglia dimostrare che non ha saputo fare il suo mestiere. In entrambi i casi il Miller è uno di quei giudici che non fanno onore alla Magistratura.



Enzo Tortora

La politica non può prescindere dalla morale RICOSTRUIAMO L'ETICA PUBBLICA

Le iniziative giudiziarie degli ultimi due anni hanno messo in luce tutta la gravità e l'ampiezza del fenomeno della corruzione, che ha caratterizzato in Italia il sistema dei rapporti tra enti pubblici, partiti al governo, imprese. Quello che emerge è il carattere di "normalità" che il comportamento extralegale ha assunto nella coscienza di molti dei protagonisti (sia corruttori che corrotti, sia beneficiari che vittime), nonché il nesso con una più generale "cultura" immoralistica. La giustificazione ideologica è stata offerta in particolare dal

Don Antonio Gava

"craxismo", ossia da quell'idea di modernità come spregiudicatezza, rottura di tutti i vincoli etici, politici, procedurali, in nome del "successo" politico-impresario ad ogni costo. Il disprezzo dei "moralisti", e la convinzione che il fine giustifica i mezzi (bisogna essere "vincenti", "la politica costa") sono diventati, in molti ambienti, senso comune. Tutto ciò ripropone con forza il tema, annoso, della mancanza di un'etica pubblica in Italia. Ma che cosa intendere, con questo concetto? E come si configura, oggi il tentativo di costruire, o ricostruire, tale etica?

C'è chi pensa di poter contrapporre alla corruzione del sistema politico, condannato in blocco, i valori di quell'etica privata del perseguimento "onesto", rispettoso delle regole, degli interessi individuali. Ma questo privato a cui si ispira non ha nulla a che fare con la weberiana "etica della professione": non può produrre nessuna etica pubblica, perché non vede, al di là degli affari particolari, nessun interesse generale; inoltre rifiuta ogni dialogo con chi non è così fortunato da poter, anche lui, "lavorare e produrre". Ma neppure l'appello agli eterni principi, formulati dai grandi sistemi etici, è di per sé una soluzione. Si dice che la mancanza di etica, nei comportamenti privati e pubblici, sia da imputarsi al relativismo tipico del mondo contemporaneo. Chi si attiene a criteri morali "deboli", relativi, finirebbe per "cedere" alle tentazioni (del potere e del denaro); servirebbero principi "forti", cioè universali, indubitabili, che appaiono "fondati". La Veritatis Splendor offre un contributo in questa direzione. Ma proprio lo "splendore" della verità può finire per abbagliare, mentre invece c'è bisogno di ogni confronto razionale, discorsivo, tra posizioni e proposte morali diverse. Come sostiene Hilary Putnam, caratteristico del moderno è il pluralismo morale: e mentre il pluralismo può rendere possibile, gra-

zie al confronto, il costituirsi di un'etica condivisa, sono propri i sistemi etici, nella loro assolutezza, che oggi inducono relativismo, nel senso che i principi, troppo generali restano astratti, incommunicanti, e non si applicano.

Già Bayle, nel '600, aveva osservato che non c'è "conformità" tra l'idea generale e il comportamento del singolo: "L'uomo non si determina a compiere una certa azione piuttosto di un'altra in base alle conoscenze generali di ciò che si deve fare, bensì in base al giudizio particolare che formula in merito ad ogni cosa, nel momento in cui sta per agire". Tanto più oggi, c'è la necessità di fare appello all'individuo, alla sua capacità di rielaborazione e reinterpretazione delle norme, alla sua responsabilità e capacità di autodeterminazione. L'etica pubblica, come insieme di principi condivisi, può essere solo il risultato di un'investimento etico che ognuno fa a partire dalla propria esperienza e dal proprio itinerario.

Gli appelli delle agenzie morali sono importanti (è un ruolo che, alle Chiese, è universalmente riconosciuto), ma non possono ignorare il pluralismo e i processi di soggettivazione. E poi, certo, i loro messaggi non devono essere contraddittori: una Chiesa non può, ad es. richiamare alla correttezza politico-amministrativa e insieme dare mandato ai propri fedeli di occupare lo Stato, le istituzioni, giustificandone di fatto comportamenti immorali. L'appello ai principi etici è moralismo, poi, se non si entra nel merito dello schema di società, che abbiano costruito. Si ha la tipica impotenza dell'etica dell'intenzione: il singolo potrà anche "salvare la coscienza", ma lo schema di società contraddice e vanifica le sue buone intenzioni. D'altronde un'etica che non è interessata anche al risultato, non solo è "unilaterale", come sosteneva Hegel, ma provoca, all'altro estremo, l'autonomia della politica dalla morale. Ebbene, il nostro schema di società, ossia il modello di relazioni sociali su cui il sistema si regge, è quello mutuato dalla relazione mercantile, dallo scambio. Tutto dovrebbe reggersi sulla capacità di "calcolo" degli individui, sull'interesse razionalmente inteso. Le relazioni non sono contratte moralmente; il rispetto delle regole dovrebbe essere basato, semplicemente, sull'interesse razionalmente inteso.

Le relazioni non sono connotate moralmente; il rispetto delle regole dovrebbe essere basato, semplicemente, sull'interesse che ciascuno a un quadro di certezze per l'agire. Ma può una società escludere il concetto di obbligazione morale, facendo appello solo alla razionalità utilitaria, e non alla coscienza morale del singolo? Evidentemente no: quando l'interesse particolare confligge con quello generale, la trasgressione e il "crollo" sono nell'ordine delle cose. In realtà neppure Hobbes, nonostante le premesse "materialistiche" e utilitariste, basava tutto sull'interesse, ritenendo che la coesione sociale richieda anche l'obbligazione morale - come ha mostrato Macpherson. Il pensiero liberale, del resto, va alla riscoperta dell'etica: basta pensare al concetto di "razionalità" di Nozick. Ma una democrazia come la nostra, che solo a parole persegue l'interesse generale, e si basa invece sullo scambio, le corporazioni che vede soggetti privati "forti" avanzare direttamente le proprie richieste, mentre i soggetti collettivi non riescono più a porre il proprio interesse come interesse generale, distrugge la possibilità stessa dell'obbligazione e dell'etica.

L'alternativa auspicabile non è però una società eticizzata, come quella che i regimi comunisti hanno tentato di realizzare. Se ogni rapporto (ad es. lavorativo) è vissuto come un caso di obbligazione, viene il rigetto, il risultato è l'indifferenza (morale e politica), perché il dare valore è proprio dell'individuo. Devono essere ammessi anche rapporti "neutri", di puro scambio; anche competizione, non solo cooperazione. Del resto, in una società eticizzata l'obbligazione è in realtà la negazione dell'etica: è il problema posto da Agnes Heller negli anni '60, quando, contro le norme sociali rivendicava il diritto di appellarsi a norme universali. Perché sia possibile un'etica pubblica deve essere ammesso lo scambio, il perseguimento dell'interesse particolare, e contemporaneamente deve essere richiesta una tensione verso la ricomposizione, la costruzione di qualcosa che di volta in volta possa valer come interesse generale; deve essere favorito quel lavoro su di sé che modifica bisogni e interessi, e un rapporto con gli altri che produca reciproca Aufklärung (chiarificazione).

Certo, la democrazia risiede nelle procedure, e le procedure possono apparire neutre, prive di valenza etica; ma dietro le "regole formali", come ricorda Bobbio, ci sono "lotte ideali" che le hanno prodotte. Più in generale, si può dire che il problema della costruzione di un'etica pubblica sta nel rapporto che si viene a istituire tra diritto e morale: la legalità (delle norme, delle procedure) rinvia alla questione della loro legittimità: le "modalità giustificative" delle norme, dice Habermas, non sono solo giuridiche, solo aperte alla "argomentazione morale"; nello stesso tempo, bisogna che le esigenze morali siano "proceduralizzate" perché producano norme.

Lunghi dall'essere un'ideologia, un'etica "ufficiale" a cui bisognerebbe aderire, l'etica pubblica può risiedere in questo tessuto di argomentazioni che continuamente legittimano o producono norme, e in quel "lavoro su di sé" che solo permette all'interesse generale di farsi strada.

Sergio Turone

SU SCALFARO CI HANNO PRESI PER CRETINI

V'è francamente qualcosa di offensivo - verso noi tutti - nella caparbità con cui la stragrande maggioranza delle prime pagine ha pubblicato vistosi titoli per sostenere l'assoluta estraneità di Scalfaro allo scandalo dei fondi neri elargiti per anni ai ministri dell'Interno dai Servizi segreti. E' ingiurioso, questo trattarci da cretini, per due motivi. Primo: perché anche noi comprendiamo, in una fase politica di così delicata fragilità per le istituzioni repubblicane, la necessità di preservare la più alta carica dello Stato dal rischio di una precipitosa crisi, che lascerebbe la Repubblica in un pericolosissimo vuoto politico a Camere già sciolte. Secondo: perché, per evitare tale rischio di crisi, non occorre affatto fingere che sia limpido ciò che limpido non è per niente. Anzi, proprio la cieca insistenza con cui da tante autorevoli parti si vorrebbe convincerci che il presidente della Repubblica esce pulito come un giglio dallo scandalo dei fondi neri Sisdè rischia di produrre in noi una legittima ribellione, che potrebbe davvero far precipitare quella crisi istituzionale, con la quale invece vorremmo poter fare i conti dopo che il prossimo parlamento avrà dato vita a un nuovo governo. Chissà quante e quali pressioni ha dovuto subire il procuratore della Repubblica di Roma, Vittorio Mele, per essere indotto a rilasciare quella dichiarazione che tutti i quotidiani, chi più chi meno, hanno interpretato come viatico assolutorio per Scalfaro. Mai interpretazione giornalistica è stata più forzata. Rileggiamo le parole testuali del Dottor Mele: "Non sussiste alcun elemento di fatto dal quale emerge un uso non istituzionale dei fondi Sisdè o una qualsiasi azione del presidente diretta a promuovere o consentire la copertura degli illeciti attribuiti ai funzionari del Sisdè". Ricordate qual'è l'affermazione che inguaiò Scalfaro? Fu quando Riccardo Malpica, già capo dei servizi segreti (e designato a quella carica proprio dall'attuale presidente, quando era ministro dell'Interno e Craxi) rivelò che il Sisdè ogni mese versava in nero ai ministri dell'Interno una busta contenente cento milioni di lire in contanti. Sull'affermazione concordano altri ex dirigenti dei Servizi Segreti. Può darsi che non sia vera - e che Scalfaro, titolare per diversi anni di quel dicastero - sia vittima oggi di una congiura incomprensibilmente ordita ai suoi danni. Tuttavia una curiosa coincidenza scarica

oggi tutte le colpe sul ministro dell'Interno attuale, Nicola Minicino. E allora perché - se personaggi come Malpica, Broccoletti e soci sono attendibili quando accusano Minicino - dovrebbero mentire se accusano Scalfaro? Ma torniamo al comunicato del procuratore Mele. Il magistrato si guarda bene dall'affermare che l'allora ministro dell'Interno Scalfaro non intasò la busta mensile di cento milioni. Si limita a dire che di quei soldi in nero, a quanto risulta, Scalfaro potrebbe aver fatto "un uso istituzionale". O meglio: che non sono emersi fatti da cui si possa dedurre che ne abbia fatto "un uso istituzionale". In altre parole: i cento milioni mensili li ha incassati; erano in nero e perciò non v'è traccia. Ma potrebbe averli spesi per provocare pentimenti di ex terroristi, per stipendiare infiltrati nella criminalità mafiosa, per finanziare informatori, eccetera. In tutta franchezza con l'esercito di agguerriti agenti che nel Sisdè operavano, appare non molto plausibile questa figura di solerte ministro che da solo, con la sua brava busta, se ne va in giro fra cosche e bande armate per acquisire alla causa del Bene i malviventi in via di pentimento. Però non si può escluderlo. E Mele, appunto, non lo esclude. Tra questo, e il sostenere che il procuratore abbia scagionato Scalfaro, ce ne corre. Della propria posizione esternamente fragile e precisa, d'altronde, è consapevole lo stesso presidente della Repubblica. Non è una prova lampante l'ultima sua uscita: la perorazione per il finanziamento delle scuole private (leggi: religiose). E' una disputa logora che da almeno due secoli crea in tutta Europa laceranti polemiche, ma che in Italia da qualche anno pareva superata. Farla riesplodere adesso, nel pieno di una campagna elettorale già pericolosamente densa di scontri velenosi, è cosa che ha due sole possibili spiegazioni: il presidente Scalfaro, già sicuro di non poter sfuggire alla giustizia italiana, cerca protezione nella grande parrocchia del potere vaticano (per ottenere dal Papa la medesima tutela che fu accordata, per intenderci, al cardinale Marcinkus); oppure la paura lo acceca fino a fargli consapevolmente assumere un atteggiamento d'aspra faziosità, nella cieca speranza che il crollo delle istituzioni preceda quello della sua carriera politica.

INTERVISTA AD ELIO RISICATO

IL MAGISTRATO CHE VENTI ANNI FA PAGO' CON L'EMARGINAZIONE L'AVVER ESERCITATO SENZA TIMIDEZZE L'AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI SANTUARI DEL POTERE

In Sicilia tutto era ed è più difficile. Nemmeno oggi, ne sono sicuro, si potrebbe manifestare apertamente contro il potere, come avviene altrove, senza averne conseguenze indesiderate. Su Elio Risicato, il pretore messinese che vent'anni aveva quasi scoperto Tangentopoli e le collusioni di certa parte della magistratura, i riflettori si sono dovuti riaccendere precipitosamente. In questo momento il giudice, che all'epoca si sentì in tutti i modi di bloccare,

LO SCRITTORE PANTALEONE LO CHIAMO' MAFIOSO

Lo scrittore Michele Pantaleone, nel suo libro "Antimafia, occasione perduta" dette a Gioia del mafioso, Gioia querelò Pantaleone e l'editore Einaudi. E le prove vennero fuori. Pantaleone portò in Tribunale il rapporto antimafia firmato dal Colonello Dalla Chiesa, il quale, convocato dal Presidente, riconobbe la sua firma. Pantaleone ed Einaudi furono assolti. Il Tribunale aveva riconosciuto che un Ministro della Repubblica era mafioso. Ma, mentre gli inquisiti dell'antimafia hanno accresciuto il loro potere politico, i depositari più integri di quegli "omissis" o di una loro parte, appena tornati a Palermo sono stati uccisi, da Costa a Terranova, da La Torre a Dalla Chiesa e Terranova, del comitato chiamato a vigilare sui requisiti di pubblicabilità dei documenti antimafia. Dalla Chiesa percepì le insidie che gli si andavano organizzando. In questo clima Dalla Chiesa affrontò l'incontro con Andreotti. Scrive nel suo diario alla pagina di martedì 6 aprile: «Lei, anche l'onorevole Andreotti mi ha convocato da lui. Sono stato chiaro, gli ho dato la certezza che non avrò riguardo per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori». Di quell'incontro ne fece in famiglia una rapida menzione: «Sono stato da Andreotti e quando gli ho detto tutto quello che so dei suoi in Sicilia è sbiancato in volto». Andreotti, in quel momento, non era membro del governo, non aveva titolo per chiedere a Dalla Chiesa dei suoi propositi. La sua iniziativa era legata ad interessi personali. Dalla Chiesa dicendo ad Andreotti ciò che sapeva intendeva passicquarlo che non lo considerava implicato. Si limitava a metterlo in guardia dalle amicizie pericolose. Per questo non fu messo in allerta dal:

a) riferimento all'interessamento di Andreotti per Girelamo Messeri, parlamentare democristiano, coinvolto nella vicenda di Padre Agostino Coppola, religioso implicato in un processo di mafia;

b) riferimento a Sindona, (con la sua presenza in Sicilia inizia la sequenza dei "cadaveri eccellenti" di Palermo.

c) allusione fatta da Andreotti ed abbinata al nome di Sindona, quella a Pietro Inzerillo, ucciso in America e arrivato morto in Sicilia con in bocca una manciata di dieci dollari; Dalla Chiesa non poteva immaginare che sarebbe stato ucciso con la stessa arma che nel maggio '81 aveva ucciso Totò Inzerillo, capo della cosca Inzerillo, già vicino a Sindona. Lo stesso Procuratore Gaetano Costa venne ucciso nell'agosto dell'80 dopo aver firmato gli ordini di cattura contro i clan sindoniani degli Spatola e degli Inzerillo.

presiede a Palmi il processo in cui è maturato il primo pentimento della storia della 'ndrangheta calabrese: quello di Concetta Managò, la vedova del boss Franco Condello ucciso con un'autobomba nel 1989, e poi divenuta la donna del capo del clan avversario, Domenico Gallico. Le parole della Managò, che tra l'altro si attribuisce tre omicidi, confermano l'esistenza di una guerra per il controllo del traffico di droga e armi e delle estorsioni legate soprattutto alla grande edilizia pubblica; una guerra che ha fatto cinquantadue morti, ha registrato trentaquattro tentati omicidi e ha mandato i supersiti sul banco degli imputati. E' uno di quei processi che si può definire "storici"; ma su questo, naturalmente, Risicato non si fa scappare una parola.

Giudice Risicato, che cosa accomuna la sua attività di "pretore d'assalto" - come la definirono due decenni fa - e quella dei magistrati di Mani Pulite?

«Anch'io ho avuto la solidarietà dei cittadini. Ma tutte le persone comuni che allora mi hanno aiutato sono state danneggiate, non hanno fatto carriera o sono state trasferite a ruoli più umili. Inoltre nessuno degli arrestati parlava. Mi trovavo sempre davanti a un muro».

Cos'altro c'era di diverso da oggi, negli anni '70?

«A me è mancato decisamente il sostegno dei vertici della magistratura, di cui Di Pietro e altri hanno invece goduto».

Nonostante questi ostacoli, Tangentopoli, poteva essere scoperta già vent'anni fa?

«Alla tangente vera e propria non ero ancora arrivato; ma a prove inconfutabili che inchiodavano rappresentanti del Governo e delle amministrazioni».

Qualche esempio? per lo scandalo dei "traghetti d'oro" Risicato incriminò allora ministro della Marina mercantile, il democristiano di Palermo Giovanni Gioia. Essendoci di mezzo un membro del governo, però, il pretore dovette mandare gli atti alla Commissione parlamentare inquirente, che dopo alcuni anni votò a maggioranza l'archiviazione per Gioia e respinse i documenti sugli altri imputati alla Procura di Messina. Il procuratore era Luigi D'Aquino, il giudice istruttore Marcello Mondello. Il processo si concluse con l'assoluzione. Per l'assunzione di più di cento falsi invalidi, poi, il giudice fece sospendere allora sindaco di Messina Giuseppe Merlino. Il procuratore Rocco Scisca chiese gli atti, cercando di "prenderli" l'inchiesta, il pretore sollevò conflitto di competenza e la Cassazione diede ragione a Scisca. Per cinque anni i documenti rimasero in un cassetto. Poi furono restituiti alla Pretura. Ma

allora il rischio non era più "in servizio": era divenuto deputato dell'Ars. Gli imputati, per la cronaca, vennero tutti amministrati.

Ancora: per l'inchiesta sui "traghetti d'oro" Risicato incontrò gravi resistenze da parte dei suoi stessi colleghi. Fu anche processato - e assolto - per "oltraggio e usurpazione di pubbliche funzioni", su denuncia del pretore dirigente Gioacchino Valenti.

Fu oggetto di nove procedimenti disciplinari da parte della procura generale della Cassazione: procedimenti che si conclusero con sette assoluzioni e due censure; subì un'ispezione ministeriale (per segnalazione di Valenti del presidente di corte d'appello Francesco Rizzo) e rischiò di essere trasferito alla sezione civile in quanto "elemento di turbativa del regolare andamento della Giustizia". Ma la commissione di inchiesta del Csm, dopo aver esaminato la sua situazione, decise di non adottare il provvedimento.

In questo momento a Messina ci sono nove magistrati inquisiti, alcuni dei quali di alto rango. Qualcuno è accusato anche di aver "aggiustato" processi di mafia. Quando era pretore a Messina ha mai sospettato di colleghi e dirigenti? «Lo dissi pubblicamente: in un convegno, nel febbraio del '76, denunciavo il clima di convivenza di certe parti della magistratura verso gli ambienti di potere. Per tutta la risposta ci fu chi, all'interno della giunta messinese dell'Associazione magistrati, propose di denunciarmi per vilipendio alla magistratura».

Cosa hanno significato questi ostacoli per la sua vita professionale?

«A un certo punto mi trovai a impiegare tra quadri del mio tempo a scrivere memorie, a fare la parte dell'imputato. Eppure, rinunciando praticamente e ogni minuto del mio tempo libero, riuscii lo stesso ad assicurare lo stesso un alto livello di rendimento».

Il quadro della magistratura messinese degli anni in cui lei era pretore è sconcertante. Lei, tra l'altro, avvì le procedure perché venissero messi sotto processo allora procuratore capo Scisca e il suo sostituto anziano Giovanni Serrano. Le accuse - lo ricordiamo - riguardavano l'assunzione illegale di una parente di Serrano, che lavorava nell'ufficio di quest'ultimo ma figurava come dipendente "trimestrale" permanente del Comune; e una vicenda di abusivismo edilizio che vedeva coinvolto l'allora presidente del tribunale Rende e il giudice istruttore capo Lo Forti. Lei arrestò anche i vertici amministrativi dell'ospedale Piemonte, fra i quali c'era il fratello di un magistrato. Oggi invece a Messina la magistratura si è mossa, ha costituito un pool Mani Pulite. Cosa è accaduto?

to? «Non sono in grado di individuare le cause precise di questo cambiamento. Sono comunque soddisfatto perché finalmente ci sono magistrati volenterosi che stanno portando allo scoperto le cose che si sapevano da tempo e si faceva finta di non vedere».

Se la sua attività in questi anni era così importante perché se ne è andato a fare il deputato?

«Di fatto non avrei potuto reggere a lungo.



Il ministro Gioia

Non riuscivo più a lavorare. La prospettiva che avevo davanti agli occhi era quella di dover continuare a difendermi da eventuali interventi repressivi. Ero convinto che l'Ars avrei trasferito a un livello più elevato l'impegno per la normalizzazione della vita pubblica».

E c'è riuscito?

«No. Per questo ho deciso di ritornare alla magistratura».

Non era ancora matura la volontà politica di intervenire contro la mafia, c'era una profonda compenetrazione di interessi mafiosi nel tessuto economico e politico delle Regioni e dello Stato; insomma, non mi sembrava che si stesse facendo nulla di concreto per spezzare quest'intreccio che è all'origine di tutti i mali, come le vicende giudiziarie più recenti hanno confermato. Come lo stesso, allora, denunciati in tutte le sedi possibili».

E che effetto hanno avuto le sue dichiarazioni? «Le parole possono essere pietre oppure polvere. Le mie sono state pietre sommerse dalla polvere. Ma per fortuna la storia non si è fermata».

Eni-Petromin, Gladio, la bomba sull'Italicus.

I segreti di Stato

Strani scherzi gioca il destino. Il segreto di stato più impenetrabile che dovrà gestire il nuovo governo partorito dal voto del 27 e 28 marzo, primo governo dell'era "post-Tangentopoli", riguarda proprio la storia di una maxi-tangente. E, per ironia della sorte, anche in quel caso, come oggi per il processo Cusani, al centro dello scandalo c'era l'Eni.

La vicenda è passata alla storia come il caso Eni-Petromin. Il segreto di stato è stato imposto dalla presidenza del consiglio ben quattro volte. Il primo ad apporlo è stato il 22 dicembre del 1979 Francesco Cossiga, che l'ha poi riconfermato l'11 febbraio del 1980. Che gli oscuri risvolti di quella vicenda debbano rimanere coperti dal segreto lo hanno ribadito il 16 luglio del 1982 il presidente del consiglio Giovanni Spadolini e, nelle scorse settimane, Carlo Azeglio Ciampi.

La storia risale alla primavera del 1979 quando l'Eni sottoscrisse con il Petromin, l'ente statale petrolifero dell'Arabia Saudita, un contratto per la fornitura all'Italia di 100

milioni di barili di petrolio. Il "diritto di mediazione", termine burocratico per definire la tangente, era del 7% (ovvero oltre 100 miliardi di lire) destinato alla Sophilau, una società con sede a Panama. Una cifra enorme che appare però vantaggiosa in un periodo di grave crisi energetica. La prima tranche viene quindi pagata regolarmente dopo la prima fornitura. Ma, qualche mese dopo, scoppia lo scandalo. Craxi e Formica denunciano che la misteriosa società Sophilau altro non è che il terminale per il pagamento di tangenti a degli italiani. Forse dei politici.

Le forniture vengono sospese e la vicenda finisce in parlamento, ma le indagini della commissione d'inchiesta si arena- no nelle banche svizzere. Il caso torna alla ribalta quando nel marzo del 1981 a villa Wanda, tra le carte sequestrate a Licio Gelli, saltano fuori anche dei documenti dell'accordo tra Eni e Petromin. Ogni tentativo di far luce sull'ambiguo intreccio tra P2, potentati economici e uomini politici,

Continua a pag. 4

IL P. M. DEVE ESSERE ASSOGGETTATO SOLO ALLA LEGGE

del Sen. Raffaele Bertoni



Io credo di essere stato uno dei maggiori oppositori delle tendenze che sono cominciate a sorgere da un po' di tempo a questa parte sulla funzione del P.M. Io penso che l'indipendenza del P.M. cioè in sostanza che il P.M. goda delle stesse garanzie di autonomia e indipendenza di cui godono i giudici, e che faccia parte dell'Ordine Giudiziario allo stesso titolo con cui fa parte il giudice, è essenziale

a garantire ai cittadini eguaglianza di trattamento. Se si scalfisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, principio per cui da ogni notizia di reato il P.M. deve procedere obbedendo soltanto alla legge essendo soggetto soltanto ad essa, si verificherebbe fatalmente che sui tavoli dei giudici arriverebbe soltanto una parte dei processi, scelti secondo criteri che verrebbero dettati da una discrezionalità interna od esterna alla magistratura del P.M., quindi non tutti i cittadini verrebbero trattati alla stessa maniera. E' inevitabile che se viene meno l'indipendenza del P.M. viene meno anche l'indipendenza del giudice. Si risponde con l'esempio straniero, per me è una risposta banale. Se una volta tanto abbiamo una cosa migliore degli altri non vedo perché dovremmo privarcene. Se è un meccanismo che assicura eguaglianza di trattamento meglio di

quanto non l'assicurerebbe un'azione penale discrezionale, e uno stato del P.M. che non fosse di assoluta indipendenza e di soggezione alla legge, come è per il giudice, non capisco perché ci dobbiamo privare di questo fatto. E' vero che nei fatti non si realizza in pieno questo principio di obbligatorietà e quindi di eguaglianza che è connesso allo stato del P.M. Questo però deriva non da un difetto dell'istituto come tale, deriva da una cattiva applicazione di questo principio dovuta ad un'organizzazione della giustizia che impedisce al P.M. di fatto, di esercitare l'azione penale negli stessi modi, negli stessi tempi, con le stesse cadenze, con la stessa garanzia in tutti i casi che vengono sottoposti alla loro attenzione. Se ci fosse stata un'organizzazione della giustizia che l'avesse resa più snella e più agile, questo difetto pratico, e non dell'istituto, sarebbe venuto meno. E mi riferisco alla Commissione Bicamerale. Ci si chiede perché un codice che è un codice di parti, deve lasciare che i magistrati ed i P.M. devono essere reclutati con uno stesso concorso e quindi abbiamo una posizione uguale a quella degli altri giudici. Questo è in sostanza il quesito che si pone e si è posta la Commissione Bicamerale. Osservo a questo proposito che una volta si ritenga indefettibile l'autonomia del P.M. come quella del giudice, non vedo assolutamente la necessità di questa separazione è evidentemente una via prodromica, l'inizio di un percorso che tende a differenziare anche sotto il profilo delle garanzie di autonomia ed indipendenza del P.M. e dei giudici, per mettere in P.M. in condizioni tali da dover esercitare la sua attività non solo osservando le leggi, ma piegandosi ad indirizzi o addirittura ordini che gli provengono dall'esterno.

Continua da pag. 3

finisce però nel nulla. Da ultimo quello della II sezione della corte di assise di Roma che sta processando i vertici della loggia segreta.

Un alto strato di polvere giace invece sui fascicoli che tutelano i segreti sulla strategia della tensione.

Nell'agosto del 1982 Spadolini ha vietato ai magistrati di andare fino in fondo nell'inchiesta sulla strage dell'Italicus, il treno fatto saltare in aria nell'agosto del 1974 provocando la morte di 12 passeggeri. A essere coperto da segreto è in particolare il ruolo svolto nella vicenda da Claudia Ajello, una dipendente del Sid infiltrata nel Pci. Grazie ad una telefonata della Ajello da un locale pubblico, ascoltata da alcuni testimoni, le prime indagini puntarono proprio sulla falsa ipotesi di un attentato organizzato da un militante del Pci.

Dell'ombrello del segreto di stato può godere anche la figura di Augusto Cauchi, estremista di destra condannato in contumacia a 16 anni per aver svolto attività eversive in Toscana nel corso degli anni '70 al soldo di Licio Gelli. Una copertura avallata nel marzo del 1985 da Craxi e particolarmente grave in quanto la legge sul segreto esclude che questo possa essere apposto per fatti eversivi.

Il giudice istruttore di Firenze Rosario Minna chiese infatti nel giugno il riesame della decisione e presentò un ricorso, ma senza ottenere risposta. Segreto di stato sono tutt'oggi gli ambigui rapporti intrattenuti da alcuni esponenti dei servizi segreti italiani con l'OLP. In particolare, per una decisione presa da Craxi nell'agosto del 1984, resta impenetrabile la figura del colonnello del Sismi Stefa-

no Giovannone, chiamato in causa nella sparizione in Libano di due giornalisti di Paese Sera, Italo Toni e Graziella De Palo. Ritenuto depositario di molti segreti della repubblica, Giovannone negli anni '70 era il capocentro del Sismi in Medio Oriente.

Il suo nome salta fuori persino in una lettera scritta da Moro durante il sequestro delle Br. Il presidente della Dc, tentando di suggerire la soluzione di uno scambio di prigionieri con i terroristi, scrive: "Vorrei comunque che Giovannone fosse su piazza".

Sui rapporti tra Br e Olp per l'acquisto di armi, il segreto di stato è stato imposto da Ciriaco De Mita, che nel dicembre del 1988 ha detto "no" a una richiesta del magistrato Carlo Mastelloni.

Il giudice veneziano è collezionista di rifiuti. Solo pochi mesi fa la presidenza del consiglio ha reso noto di aver tolto il segreto di Stato che intralciava la sua inchiesta sul caso Argo, l'aereo del Sid misteriosamente precipitato nel 1973. Resta invece in piedi il segreto apposto recentemente sulle indagini che Mastelloni sta svolgendo per verificare l'ipotesi che Gladio sia ancora in funzione.

Sin qui i segreti di Stato "formali", sanciti da decreti della presidenza del consiglio. Ma il prossimo governo avrà la responsabilità di decidere non solo sulla sopravvivenza di questi misteri ufficiali, ma anche su quelli di fatto.

Formalmente non esiste nessun segreto di stato né sul caso Moro né sulla strage di Ustica.

Ma chi vorrà presentarsi al paese come il "nuovo", come oggi tutti annunciano, per essere veramente tale non potrà non fare i conti con i "muri di gomma".

Dibattito su scuola pubblica e scuola privata CITTADINO E CATTOLICO NON SONO SINONIMI

Alla chiusura del 14° Congresso delle scuole cattoliche, il 4 marzo, il cardinale Pio Laghi, allarmato dalla violenza delle reazioni alla società del presidente Scalfaro, ha cercato di smorzare la polemica lanciando l'idea di una commissione liberale italo-vaticana che, sul modello di quella che portò dieci anni fa alla revisione craxiana del concordato fascista del '29, affronti con pacatezza e risolve con equità l'antica contesa fra Stato e chiesa sul problema della scuola. Come? Definendo finalmente i diritti e i doveri di entrambi. E' la prima volta che i cattolici, e a così responsabile e autorevole livello parlano di regole dello Stato per le loro scuole e anzi le chiedono. Il fatto è che l'unica regola possibile c'è già, chiarissimamente scritta nell'articolo 33 della costituzione, dove sono fissate le condizioni per la parità tra scuola privata e pubblica e quindi fra gli alunni di entrambe.

E' legittimo che i cattolici più intransigenti e coerenti la scuola pubblica non-garbi perché in essa non si pone più, come avveniva durante il fascismo, la morale cattolica a "fondamento e coronamento" del processo educativo e si consente anzi alle differenti e contrastanti impostazioni etiche e culturali di manifestarsi e confrontarsi, perché è una scuola libera e pluralista, come la costituzione e prima ancora le logiche di uno Stato laico e ideologicamente neutrale impongono. Ebbene, quei cattolici hanno il pieno diritto di non servirsi di una scuola così e di liberamente organizzarsene una a propria misura. E' il diritto appunto sancito dall'articolo 33, con un solo limite, che la cosa non crei oneri per lo Stato.

Il problema sorge se quei cittadini chiedono che lo Stato si assuma invece l'onore di pagare, in tutto o in parte, il costo della loro pur legittima scelta. La contesa è tutta qui. Ed è tanto evidente e chiara che neppure i

più sottili sofismi di volta in volta escogitati sono riusciti a spostare i termini che neppure le più benevole condiscendenze dei ministri quasi sempre Dc dei governi sempre a guida o egemonia democristiana sono riuscite a comporre. Si prova con la teoria dello sgravio, la scuola privata, per il solo fatto di esistere, evita allo Stato la creazione e il mantenimento di tante scuole sue quante ne occorrerebbero per servire tutti i cittadini: perché dunque non girarle il denaro risparmiato?

Si è ipotizzato il bonus: un credito a ogni cittadino in età scolare, spendibile indifferente nella scuola preferita, pubblica o privata non importa.

Si è arrischiato un equilibristico combianzo-disposto tra il citato articolo 33 e i precedenti 30 e 31: visto che il 30 dichiara "dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli" e che il 31 chiama la Repubblica ad agevolare "con misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei (suoi) compiti", perché lo Stato non dovrebbe accollarsi gli oneri necessari a consentire alle famiglie cattoliche l'adempimento del compito per esse vincolato di mandare i figli a educarsi cattolicamente in una scuola cattolica?

Si è persino compiuta una rivoluzione linguistica, abolendo l'aggettivo "privata": la scuola non dello Stato si chiama "libera", sublimamente sottinteso che quella statale non lo sia, o addirittura non lo possa essere.

Infine, ci si è riaggrappati all'articolo 33 ma al capoverso seguente quello insormontabile dei "senza oneri per lo Stato", questo: "la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

Parava l'uovo di Colombo, è in-

vece la zappa sui piedi. Questa benedetta "parità" che nessuna legge, guarda caso, ha mai definito, dovrebbe fondarsi su "obblighi" oltre che su "diritti".

Ora, quali obblighi può avere una scuola non statale per rivendicare dallo Stato finanziamenti in essa impartiti e dei titoli di studio da essa rilasciati, se non quello appunto di assicurare "piena libertà" ai suoi alunni e ai suoi docenti?

E in che cosa può concretarsi questa libertà, se non nella coesistenza di differenti e anche contrastanti impostazioni etiche e culturali cui sia consentito di liberamente manifestarsi e confrontarsi?

Ma una scuola cattolica, come una di qualsiasi confessione obbediente a dogmi, una scuola cioè che per natura e definizione è dichiarato obiettivo deve portare al riconoscimento e all'accettazione di una verità rivelata e predeterminata, non potrà mai voler essere pluralista e agnostica, come invece non può non essere la scuola pubblica statale. Non dovrebbe perciò mai chiedere quella parità prevista dall'articolo 33, per irrinunciabile, elementare coerenza.

Una coerenza che francamente non riesco a cogliere in quel passato dell'esternazione presidenziale in cui, mentre si contrasta che "chi crede in modo diverso e vuole entrare in una scuola cattolica ha diritto di essere rispettato totalmente in questa libertà", si afferma essere "chiaro che la scuola cattolica ha il diritto di rimanere scuola cattolica", ossia "ha il diritto e il dovere di preparare il cattolico: se non serve a questo, non serve".

Crede che una commissione tipo quella auspicata dal cardinale Laghi dovrebbe a questo punto stabilire di preparare il cittadino, e insieme se cittadino e cattolico debbano diventare sinonimi, in Italia.

Anna Borioni

Le ragioni che spiegano perché Cnr e università non hanno una produttività di livello europeo Il vicolo cieco della ricerca

L'età media dei ricercatori è 48 anni; e il dottorato è nella metà dei casi una via senza sbocchi

Uno dei paradossi principali che caratterizzano la ricerca italiana è il progressivo invecchiamento dei ricercatori universitari, la cui età media, secondo stime recenti, si aggira ormai sui 48 anni.

Agli inizi degli anni '80 per rinnovare il parco dei ricercatori, molto si era puntato sulla nuova istituzione dei dottorati di ricerca. Ma in una recente indagine di prossima pubblicazione per le edizioni Franco Angeli, realizzata da ricercatori dell'Istituto di studi sulla ricerca scientifica del Cnr, delle Università di Roma e di Siena, di cui si anticipano qui le conclusioni, si dà atto che a dieci anni dal suo avvio il dottorato in Italia non è ancora riuscito a decollare e i risultati, nonostante la grande aspettativa, sono alquanto deludenti.

Secondo gli autori dell'indagine, il difetto di origine deve essere individuato nel fatto che l'istituzione italiana del dottorato di ricerca è avvenuta imitando il modello angloamericano, senza considerare che in Inghilterra e in Usa il dottorato costituisce l'effettiva strada ma-

estra per entrare nella ricerca. Ma da noi l'Università non è in grado di assicurare un posto a tutti.

Infatti alla conclusione dei primi tre cicli del dottorato, che hanno formato 5.119 specialisti in varie discipline, solo la metà di essi è riuscita a trovare un posto di ricercatore nelle strutture universitarie. Gli altri stanno ancora cercando una possibile collocazione.

La situazione appare ancora più drammatica se si considera che al Cnr i concorsi sono fermi da anni e non si riesce neanche a coprire il rinnovo dell'organico. Questo significa che esiste un'enorme falla nei meccanismi di formazione e avvio ai nuovi ricercatori. In questo modo la ricerca continua a rappresentare un settore di lavoro estremamente ristretto e marginale, di difficile accesso, che negli anni invece di svilupparsi ha subito una tendenza al restringimento.

Il risultato è che, per i giovani laureati non esistono canali chiaramente definiti per accedere all'attività di ricerca. In pratica dopo l'università un giovane che vuole intrapren-

dere la carriera di ricercatore dovrà passare per almeno dieci anni di precariato; tutt'al più barcamenandosi fra attività volontaria presso una cattedra universitaria e qualche contratto a termine, se ha fortuna.

L'aspirante scienziato dovrà spendere molto del suo tempo in concorsi per borse di studio del Cnr, che ne assegna circa mille l'anno, o di altri enti, senza che ciò gli assicuri alcuna entrata effettiva nel mondo della ricerca. Un vero calvario, che scoraggia i più e porta conseguenze disastrose per il Paese. Secondo l'Ocse nel 1989 in Italia si contavano 31 ricercatori ogni 10 mila unità di forza lavoro, a fronte dei 46 di Canada e Regno Unito, dei 50 della Francia, dei 59 della Germania, dei 73 del Giappone e dei 76 degli Stati Uniti. In questi anni la situazione non è certo migliorata. Lo stesso Cnr, il massimo ente di ricerca italiana, arrivato alla veneranda età di settant'anni, ha dovuto far fronte a partire dal 1989, quando è stato creato il ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica a un progressivo

disinvestimento da parte dello Stato. Nel 1992 il contributo statale al Cnr è risultato inferiore a quello del 1991; e anche per quest'anno i tagli si aggirano intorno ai 50 miliardi, scendendo a quota 1.040 miliardi rispetto al 1.090 dell'anno scorso. Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Il nostro Paese continua a spendere in ricerca e sviluppo una quota pari all'1,4% del Pil, che rappresenta più o meno la metà di quanto spendono i nostri principali partner europei. Il forte disagio che vive oggi il mondo della ricerca viene espresso con chiarezza da Paolo Bisogno, direttore dell'Istituto di studi sulla ricerca scientifica, il quale sottolinea che, se pur ci sono state nel nostro Paese grandi imprese scientifiche, bisogna riconoscere che non hanno poi avuto significative ricadute né sul piano sociale, né su quello industriale. Tanto meno sono state utilizzate per assumere coerenti impegni programmatici sul piano della ricerca. Nella struttura del nostro sistema di ricerca "prevale un'attività media che esprime una qualità mediocre, a fronte di

livelli di eccellenza che tuttavia continuano ad avere un ruolo marginale". Da qui hanno origine molti dei mali endemici di cui soffre la ricerca italiana, afflitta da sprechi di risorse, duplicazione delle attività, bassa produttività. Basta pensare che a fronte di investimenti nei programmi di ricerca dell'Unione europea dell'ordine del 16%, il ritorno nel nostro Paese non riesce a superare la soglia del 10 per cento. Continua ad essere difficile sia il monitoraggio dei programmi di ricerca applicata, come i progetti finalizzati e i programmi strategici del Cnr, sia il trasferimento dei risultati verso l'attività produttiva. Ecco quindi il rosso fisso segnato dalla nostra bilancia tecnologica dei pagamenti (nel 1990 il deficit è stato di 449 miliardi di lire) e il confronto penalizzante con i principali Paesi dell'Ocse: dove registriamo il più basso numero di domande di brevetto, la minor presenza di inventori e ricercatori, il minor numero di pubblicazioni scientifiche nelle più importanti riviste internazionali.

Anna Borioni

Un malandrino a Capo del Governo italiano

Questo racconto fu scritto nel 1913 dall'autore delle "Avventure del bravo soldato Svejk".

Il signor Bergamotti era un furbasto come non ne troverete di uguali negli interi Appennini. Il padre pascolava ancora le capre in Abruzzo e rapinava i viandanti ai piedi del Monte Roso. La sua era un'antica famiglia di malfattori. Vittore Bergamotti era stato impiccato, ed era lui il capostipite dell'intera dinastia. Per non recare quindi disonore al proprio antenato, tutti i Bergamotti rubavano, ma a loro non ci si rivolgeva chiamandoli signor Bergamotti, bensì semplicemente Bergamotti. Solo l'ultimo era diventato signore. Sulla scena fa quindi il suo ingresso il signor Giuseppe Bergamotti. E' questi una persona piacevole. Fin da ragazzo aveva mostrato una grande predisposizione e quando, nel 1874, nell'Italia unita era stato promulgato l'obbligo scolastico, Giuseppe aveva deciso con fermezza che sarebbe stato diligente per potersi procurare il sostentamento in città.

Il ragazzo non amava la vita in montagna, dove ci si può derubare solo occasionalmente. Il suo desiderio si volgeva..... possibile ingannare le persone molto meglio, dal momento che una gran quantità di loro vive su una superficie non molto ampia e senza che ci si conosca l'un l'altro. In montagna ognuno ha le sue capre tutte belle contate. E sa che quello ne possiede tante, quell'altro tante altre, e così la volta che il piccolo Giuseppe si era appropriato del caprone di Ossia, uno del villaggio di sopra, erano subito arrivati i gendarmi ed erano stati guai. Giuseppe studiava quindi con diligenza. Che il canchero se lo porti, quel ragazzino delle falde del Monte Roso! La cultura lui ve la divora solo per potersi trasferire già nelle città a derubare la gente.

E nell'animo infantile del piccolo futuro signor Bergamotti si faceva intanto strada l'immagine del suo avvenire.

Sarebbe diventato un commerciante. In quell'angolo d'Italia i commercianti vengono guardati con una certa dose di terrore.

Fin dalla sua giovinezza, una volta che i commercianti girovaghi erano partiti, Giuseppe sentiva continuamente ripetere: "Quello ci ha derubato un'altra volta".

E in ciò vi era sempre anche parecchia verità. Nessuna meraviglia, quindi, che il piccolo Giuseppe Bergamotti bramasse diventare un commerciante come quelli per

poter - come suo darsi - corbellare i propri compatrioti, la qualcosa rappresentava per lui il sogno più bello e il suo maggior desiderio.

A scuola si istruiva per benino. La sua gioia era nel contare. In seconda praticava con i propri compagni di classe il vero e proprio baratto, scorticandoli senza alcun pudore. Quando ebbe raggiunto i dodici anni, il padrone della scuola convinse il vecchio Bergamotti a mandare Giuseppe in città e, davvero, dopo le vacanze lo scaltro ragazzo di paese fece la sua comparsa a Firenze.

Da quell'istante la parabola della sua vita prese a disegnarsi con maggior nettezza. Entrò in commercio.

Con diligenza non comune studiò tutti gli intralazzi del commercio. Lo troviamo quindi a Genova come primo commesso nei grandi magazzini Rastato. Poi in tribunale per un'appropriazione indebita di 180.000 lire. Il tribunale, però, per una singolare combinazione lo assolse.

Correva voce che avesse distribuito 80.000 lire ai giudici e fosse partito per la Sicilia con 100.000 lire in tasca.

Subì poi un processo per via di una famiglia che lo accusava di aver gettato in mare, nel porto di Palermo, la fonte del loro sostentamento, subito dopo averlo rapinato del biglietto della lotteria che aveva vinto il primo premio di 500.000 lire.

Comunque fossero andate le cose, il fatto certo è che il Bergamotti fece una splendida carriera. Quando, in un distretto elettorale siciliano, pugnò il proprio avversario politico, i suoi amici entusiasti lo elessero deputato ed egli entrò nel partito di governo. Ad un banchetto tenè anche di avvelenare i propri oppositori politici e da quel momento ebbe libero accesso alla corte e poteva parlare col re senza farsi annunciare.

Alla fine divenne presidente del Consiglio. E a suo onore sia detto che - avendo solo allora riscosso l'importo di 500.000 lire del primo premio di quella lotteria sulla quale erano circolate sì tante voci - nel porto palermitano fece erigere su di un palo una statua della Madonna e la fece adornare di fiori in ricordo del suo povero amico che una volta era andato a passeggio con lui lungo il canale del porto di Palermo. Felice Italia!

Jaroslav Hasek

Apologo sull'onestà nel paese dei corrotti

C'era un paese che si leggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato sui principi che tutti, più o meno, dicevano di condividere. Ma questo articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva bisogno perché, quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più capaci di concepire la vita in un altro modo) e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li

vano avuto fino ad allora le loro ragioni per considerarsi impunibili. In quei casi il sentimento dominante, anche di soddisfazione per la rivincita della giustizia, era il sospetto che si trattasse di un regolamento di conti di un centro contro un altro centro di potere. Naturalmente una tale situazione era propizia anche per le associazioni a delinquere di tipo tradizionale, che si inserivano come un elemento di imprevedibilità nella giostra dei miliardi facendone deviare il flusso verso

percorsi sotterranei da cui, prima o poi, certo riemergevano in mille forme inaspettate di finanza lecita o illecita. Così tutte le forme di illecito si saldavano in un sistema che aveva una sua stabilità e compattezza e coerenza e nel quale moltissime persone potevano trovare il loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto. In quel paese di gente che si sentivano sempre con la coscienza a posto gli onesti erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, a chiedersi ogni momento che cosa avrebbero dovuto fare. Sapevano che fare la morale agli altri, indignarsi praticare la virtù sono cose che riscuotono troppo facilmente l'approvazione di tutti, in buona o in mala fede. Dovevano rassegnarsi all'estinzione? No, la loro consolazione era



aveva, in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia. Il paese aveva, nello stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale, alimentato dalle imposte su ogni attività lecita e finanziava lecitamente tutti o illecitamente riuscivano a farsi finanziare. Poiché in quel paese nessuno era disposto non diciamo a fare bancarotta ma neppure a rimetterci di suo (e non si vede in nome di che cosa si sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse), la finanza pubblica serviva a integrare lecitamente in nome del bene comune i disavanzi delle attività che sempre in nome del bene comune si erano distinte per via illecita. Da tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un turbinale decideva di applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che ave-

va, in cambio di favori illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori, in genere già aveva fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia. Il paese aveva, nello stesso tempo anche un dispendioso bilancio ufficiale, alimentato dalle imposte su ogni attività lecita e finanziava lecitamente tutti o illecitamente riuscivano a farsi finanziare. Poiché in quel paese nessuno era disposto non diciamo a fare bancarotta ma neppure a rimetterci di suo (e non si vede in nome di che cosa si sarebbe potuto pretendere che qualcuno ci rimettesse), la finanza pubblica serviva a integrare lecitamente in nome del bene comune i disavanzi delle attività che sempre in nome del bene comune si erano distinte per via illecita. Da tanto in tanto, quando meno ce lo si aspettava, un turbinale decideva di applicare le leggi, provocando piccoli terremoti in qualche centro di potere e anche arresti di persone che ave-

Italo Calvino

BUFFONATE DEL REGIME

Soddisfazione

Quando, alla vigilia di Natale, il presidente Craxi tira le somme non riesce certo a nascondere la propria soddisfazione: la nave italiana va. (Il sole 24 ore, 29 dicembre 1984)

Ballo

Gli opinion leaders nazionali presentavano sovente i loro concittadini come debiti ad un riprovevole ballo consuministico su una nave prossima ad affondare... Ma noi abbiamo già allora contrastato la cultura della crisi del catastrofismo e i fatti si sono incaricati di dire dove sta la verità. (Bettino Craxi, "Milano si trasforma", 18 febbraio 1985)

Offesa

Concludere che a Milano c'è una classe dirigente corrotta; che c'è una opinione pubblica manovrata da chi compra voti... suona offesa per la città per chi vive. (Enzo Catania, "Il Giorno", ottobre 1990)

Chiedo e ottengo

In questo paese si perdona tutto meno il successo. (...) Trafila regolamentare, ho qui tutte le carte e poi il permesso. Vie dirette sempre. Al Conservatorio, piazza Duomo, alla Borsa. Chi è il responsabile? Il maestro, l'agente di cambio? E io vado a casa loro. Chiedo e ottengo. (Nicola Trassardi, "L'Europeo", 31 gennaio 1985)

Fino a oggi

Il Psi, del resto, almeno fino a oggi non ha usato male il suo potere.

Ho conosciuto infatti la gornabilità del Paese non solo negli ultimi quattro anni, ma anche nel periodo dal '79 all'83. (Lucio Colletti, "Stampa Sera", 6 aprile 1987)

Futuro

L'operazione Enimont è un fatto di importanza enorme nella storia e nel futuro di tutta l'industria italiana. (Riccardo Gallo, "Mondo Economico", 22 luglio 1989)

Giornata luminosa

A dispetto della fita coltre di nubi che ha coperto Milano, quella di ieri è stata una giornata luminosa per Enimont, il neonato colosso chimico italiano. (...) E' assai probabile, infatti, che Enimont possa sbarcare a Piazza degli affari entro la fine di settembre. (Nino Sunseri, "La Repubblica", 12 settembre 1989)

Nota per vincere

gardini, insomma, sembra un pagile deciso a salire sul ring per misurarsi con avversari quasi imbattibili per definizione e con una mano legata dietro la schiena.

DALLA STAMPA

E' impazzito? Oppure ha in mente qualcosa? (...) D'altra parte, è l'unico che forse ha il tempo necessario per vincere. (Giuseppe Turani, "la Repubblica", 1 dicembre 1989)

Faremo i conti

Non ci penso neppure a darti un'intervista, perché l'atteggiamento del tuo giornale verso il mio partito è inammissibile. Comunque, prima o poi dovremo fare i conti anche con voi. Diglielo al tuo direttore. (Bettino Craxi ad Antonio Padellaro del "Corriere della Sera", allora diretto da Alberto Cavallari, aprile 1983)

Neurocomunismo

Ormai da mesi l'onorevole Berlinguer alimenta contro il governo, contro il presidente del Consiglio e contro il Psi una campagna di odio e diffamazione che non ha precedenti... credo che l'imminente congresso socialista non debba scendere sullo stesso terreno, lasciato solo con se stesso e con la sua paranoia il neurocomunismo dell'onorevole Berlinguer. (Claudio Martelli "Avanti!", maggio 1984)

Il giornalismo italiano è «malato perché è mal costruito»

PENNE SPORCHE

di Teresa De Sanctis

Il Giornalismo italiano? Parafrasando Artaud potremmo sentenziare che "E' malato perché è mal costruito". E di questa malattia, la vicenda delle "Penne sporche" evidenzia solo un punto critico.

Benché le accuse di Carlo Sama siano ancora tutte da provare - e dunque Turani, De Paolini e Bertone restano, per ora "tre cittadini innocenti", come ricordava giorni fa Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine lombardo - è altrettanto vero che l'informazione di casa nostra soffre d'un mal sottile che ha radici antiche. Nutrito dalla trasformazione dell'editoria in un business politico, prima ancora che economico. Portato alle estreme conseguenze dalla mannaia degli anni ottanta che, con la dominanza esagerata della televisione ha prelevato il cronista dal territorio e l'ha messo a sedere davanti (e dentro) la tv. E ha fatto di quella "realtà"

Continua a pag. 6

Continua da pag. 5

medilologica, ormai depurata dall'ingombro della storia (delle storie da raccontare), la metafora tout court della "verità". Il trionfo dell'"ora e qui". L'estasi dell'attualità.

Con i suoi eventi ad alto volume, la tv è piombata in caduta libera sulla stampa, a fare piazza pulita delle diversità. E la vita del professionista è diventata sempre più dura per tirare avanti. Il giornalismo italiano ha scelto la terapia del dolore. Anestesia in dosi massicce e la progressiva scomparsa dell'abitudine all'inchiesta, il sale della grande informazione e anche la sua valvola di sicurezza.

Ora come si fa a non dare ragione ad Abruzzo quando scopre l'acqua calda pardon, il garantismo - e chiede ai giudici di chiarire in fretta la vicenda delle presunte "pennic sporche"? ma contemporaneamente, come si fa a dimenticare che proprio quell'Ordine professionale che Abruzzo rappresenta, è il retaggio di un'epoca durante la quale per i giornalisti tutti - vennero tracciati i confini di un privilegio in cambio di un patto di non belligeranza?

Basta tornare al ventennio quando Mussolini si adoperò per "fascistizzare" la stampa, cambiò direttori e creò testate di regime, ma non potendo buttare a mare l'intera categoria, decise semplicemente di risarcirla. Finito il fascismo, però, certi privilegi sono rimasti. A garanzia, s'è ripetuto, dell'indipendenza dai poteri e della stessa sostanza della democrazia. E così, dal dopoguerra ad oggi, i giornalisti son venuti su nutrendosi della favola bella di una professionalità super partes. Quella stessa che fa ancora dire a Montanelli che il vero tribunale del giornalista è il lettore.

Un atto di fede nell'uomo. Ma anche l'ammissione di una sconfitta, poiché persino lui, intoccabile nella sua trincea deontologica, è stato costretto da un padrone troppo esigente a sloggiare armi e bagagli per andarsi a cercare finanziatori meno invadenti. A conferma di quel che già sapevamo. E cioè che l'informazione non è solo proprietà privata. E' nelle mani dei potentati economici e politici di questo paese: non importa che crei profitti, purché faccia da grancassa di famiglia. Perciò le mazzette, se mai si dimostrerà che ci sono state, sono appena un puntino, un bruscolo che annega nell'universo della serialità.

IL MOVIMENTO

FEDERATIVO DEMOCRATICO

Servizi a misura dei cittadini

Il preside di una scuola di Latina ha dovuto abolire la sesta ora di lezione per permettere agli alunni di tornare a casa col mezzo pubblico. Un esempio significativo di come spesso i servizi pubblici non siano "a misura di cittadino". E da circa due anni, nei comuni e nelle province italiane, c'è il "procuratore dei cittadini" che, istituito all'interno del Movimento Federativo Democratico (Mfd), controlla il reale funzionamento di servizi ed uffici pubblici e l'attuazione delle leggi che tutelano i diritti dei cittadini.

Recentemente, i procuratori dei cittadini, 300 in tutta Italia, si sono incontrati a Roma per tracciare strategie comuni e rilanciare le "politiche dei cittadini" nei servizi. Sette i programmi di azione e di intervento indicati da vice segretario nazionale del Mfd, Giustino Trincia: realizzare una rete permanente di monitoraggio dei servizi pubblici nella città; partecipare alla stesura delle "carte dei servizi pubblici" in cui fissare standard di qualità; rafforzare il difensore civico; partecipare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e dei servizi pubblici; sostenere l'attività dei giudici di pace; assicurare l'istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico previsti dalla legge sulla trasparenza; promuovere un movimento per i doveri professionali dei dipendenti pubblici. Proposte "più che mai attuabili e legate alla realtà. Si tratta di programmi di interesse generale - ha detto Trincia - che permetteranno ai procuratori dei cittadini di agire in maniera coordinata e di condizionare le istituzioni". Rivolgendosi ai procuratori, Trincia ha posto l'accento sulla necessità di "sensibilizzare" l'attuazione delle direttive sugli standard i qualità nei servizi pubblici: "vi deve essere però - ha detto - una negoziazione diretta con i cittadini-utenti, ai quali non può essere negata una funzione di verifica".

Particolare importanza è stata attribuita dal segretario politico di Mfd, Giovanni Moro, "alla riforma ed al rilancio dell'istituto del difensore civico, a cominciare dalla sua elezione a suffragio universale".

Moro ha sottolineato l'esigenza di "rivedere i requisiti necessari a ricoprire tale incarico, per assicurare la massima competenza e per non rischiare di svuotarla di tutte le sue potenzialità".

Un'antica popolazione che dominò i Balcani GLI ILLIRI

di Salim Islami

L'autore di questo articolo, albanese, è uno dei maggiori studiosi degli illiri del mondo. Nato nel 1921 a Saranda, si è laureato a Mosca nel '45; dal '51 al '90 è stato titolare della cattedra di archeologia antica dell'Università di Tirana. Attualmente tiene conferenze nelle università europee.

Gli Illiri costituivano una delle più vaste popolazioni d'Europa. Vivevano su un vasto territorio comprendente tutta la parte occidentale della penisola balcanica, il litorale della costa Ionica e del mare Adriatico, fino ai piedi delle Alpi. Al Nord, sulle rive della Sava e del Danubio confinavano con le regioni occupate dai Celti, ad Est, avevano come frontiere naturali il fiume di Morava e del Vardar che li separavano dalla Tracia, mentre al Sud, la catena del Pindo e gli altri massicci montagnosi che seguivano li separavano dai Greci



e dai Macedoni. Si incontravano gruppi staccati di Illiri anche sull'altra costa dell'Adriatico (i Messapi e gli Apigi), nelle regioni settentrionali della Macedonia, in Grecia (Acarmania e Etolia), e anche in Asia Minore (i Dardani menzionati nei poemi epici di Omero), ecc.

Nelle fonti scritte, gli Illiri sono menzionati per la prima volta da Erodoto, verso il V secolo.

Le informazioni degli altri autori greci, riguardanti gli avvenimenti del V e del VI secolo, testimoniano che questo nome aveva all'inizio una entità limitata, indicava sembra le regioni meridionali e rispondeva alle conoscenze limitate che avevano i loro vicini greci. Più tardi, durante l'antichità e soprattutto durante l'epoca romana di pari passo con l'ampliamento di contatti del mondo illirico con il mondo greco e romano, le conoscenze sugli Illiri divennero più vaste ed il loro nome etnico si estese a tutte le regioni abitate da questa popolazione nella penisola dei Balcani.

I dati archeologici e linguistici sulla toponimia e l'antroponimia hanno anche dimostrato che il territorio illirico corrisponde perfettamente ai confini indicati più in alto, cioè dalla parte occidentale della penisola balcanica.

Gli Illiri sono abitanti autoctoni di questa parte occidentale dei Balcani dell'età del bronzo. Durante questa età e agli inizi dell'età del ferro essi diventano una etnia particolare dai tratti etnoculturali netti, che li distinguono dagli altri popoli della penisola balcanica. Le ricerche più recenti hanno confutato la vecchia teoria dell'origine extra-balcanica degli Illiri e hanno dimostrato che essi hanno formato la loro etnia nella loro patria storica, grazie al loro sviluppo interno e senza l'intervento esterno di altri gruppi etnici.

Durante l'età del bronzo (2000-1100) gli Illiri fanno dei progressi notevoli nello sviluppo economico e sociale. I loro progressi divennero particolarmente evidenti verso la fine di questa età, con il sorgere degli agglomerati fortificati in quanto centri di tribù, e lo sviluppo della metallurgia, del bronzo come anche di altri rami dell'economia, nelle condizioni dell'organizzazione tribale patriarcale in fioritura. Anche nel corso dell'età del ferro gli Illiri conobbero un grande sviluppo. In questa fase della loro protostoria, nel vasto territorio illirico si forma una civiltà dalle caratteristiche comuni, la quale cosa è evidente nelle realizzazioni più importanti del campo dello sviluppo economico e sociale, nel modo di vita e nella concezione del mondo nel modo di rappresentare artisticamente questo mondo, nella loro cultura materiale e spirituale in genere e nella lingua.

Allo stesso modo si rivelano particolarità locali che nascono in seno ai grandi gruppi culturali illirici. Ma queste particolarità dovute alle diverse condizioni fisiche e geografiche del vasto territorio illirico ed ai rapporti del mondo illirico con i popoli vicini, non hanno che un solo carattere etnografico e in quanto tali, non attentano all'unità etnica e

culturale degli Illiri.

Per il suo contenuto essenziale, questo periodo è caratterizzato dalla disintegrazione delle condizioni richieste per la nascita del nuovo ordine schiavistico. Sul vasto territorio illirico questo processo avvenne in maniera differenziata. Le popolazioni delle contrade meridionali che avevano delle condizioni naturali più favorevoli allo sviluppo economico ed erano più vicine al mondo evoluto greco, conobbero uno sviluppo rapido, mentre le tribù delle zone montagnose remote e povere soprattutto dell'Illirica centrale e settentrionale, si svilupparono più lentamente. Le popolazioni delle regioni del Sud saranno considerate nelle fonti letterarie dell'epoca come delle popolazioni organizzate in federazioni tribali che prendono parte attiva ai grandi avvenimenti politici del tempo.

Verso la fine del V secolo gli Illiri si impegnano nella via dello sviluppo schiavistico. Nei secoli che seguirono e fino alla occupazione Romana, le regioni illiriche più avanzate, le regioni meridionali, principalmente costiere, conobbero un grandissimo sviluppo sociale e politico indipendente. L'urbanizzazione intensiva di questa contrada e lo sviluppo dell'economia illirica nel IV e nel III secolo portarono allo stabilirsi dell'ordine schiavistico e alla formazione di una serie di Stati illirici, che si riflettono nell'ampiezza della civiltà avanzata del mondo mediterraneo. Tra gli stati che furono

creati sul vasto territorio illirico, lo Stato Illirico o meglio il Regno Illirico raggiunse il più alto grado di sviluppo politico ed ebbe un ruolo importante negli avvenimenti politici del tempo. A partire dalla nascita di questo Stato, le parole Illirico e Illiria assunsero, oltre al loro senso lato etnico e geografico, un altro senso più stretto, politico, in relazione ai fatti storici che ne avevano segnato la formazione e a questa parte degli Illirici che, nelle fonti scritte, saranno designati con l'appellativo di "Illiri propriamente detti".



Stele di una donna illirica

All'epoca della sua più grande espansione, questo Stato ampliò il suo territorio già molto vasto, includendo le regioni comprese tra il fiume Narona al Nord e il fiume di Aous al Sud, estendendosi ad Est sino al largo di Ahri (Lychnidas), confinando con la Macedonia e più in alto con il Regno Dardanico. Nelle regioni meridionali nacque un altro importante Stato illirico, lo Stato dell'Epiro. Il suo territorio includeva delle terre che andavano dalla Vjosa al golfo d'Ambracia e confinava a Sud con l'Acarmania e ad Est con la Tessolia e la Macedonia.

Nelle regioni interne, i Dardani formarono ugualmente un regno potente, mentre le popolazioni delle regioni settentrionali non dovevano conoscere una organizzazione politica che all'inizio della nostra era, a quest'epoca arrivavano a stento ad organizzarsi le federazioni tribali, come fu il caso dei Dalmati o di altre tribù. Nella storia politica degli Illiri, un posto importante spetta alle lotte contro gli invasori macedoni e, successivamente romani, lotte che giungono fino all'inizio della nostra era. Queste guerre quasi ininterrotte, che duravano secoli interi, si accompagnarono agli sforzi incessanti degli Illiri per conservare la libertà e l'indipendenza e consolidarli politicamente.

Un ruolo importante fu tenuto dallo Stato Illirico, che si affermò come potenza mediterranea, come uno dei paesi che si opposero il più energicamente possibile all'espansione romana verso l'Est. La resistenza e le grandi insurrezioni popolari degli Illirici del Nord contro gli invasori romani costituiscono pagine gloriose della storia illirica.

LA STORIA SEGRETA D'ITALIA

La strategia della tensione: piazza Fontana

Pesate il clima dell'autunno 1969, passato alla storia "l'autunno caldo". Più pesante a Milano che altrove: il capoluogo lombardo è il centro nevralgico delle attività economiche del Paese è qui che si gioca il futuro dell'Italia, è qui che si è formato nel 1968, dentro l'Università Statale, il più forte e combattivo Movimento Studentesco, ma, soprattutto, è qui che la classe operaia - cementandosi con la protesta giovanile - combatte la sua battaglia più dura per conquistare nuovi contratti di lavoro, che non significhino soltanto aumento dei salari ma anche una nuova qualità della vita. Una richiesta "rivoluzionaria", considerata dal padronato e dalle forze conservatrici non accettabile e così i grandi contratti nazionali, aperti all'inizio dell'anno, diventano il nodo della lotta politica. Già nella primavera si scatena la grande provocazione, sulla scia della strage di Avola, dove il 2 dicembre dell'anno prima la polizia ha ucciso due dimostranti: è a Battipaglia che, durante uno sciopero generale le forze dell'ordine, il 9 aprile 1969, ammazzano un giovane tipografo e un'insegnante.

È il primo segnale che la situazione sta aggravandosi. Pochi giorni dopo comincia l'interminabile era delle bombe, un mezzo per imporre il terrore e dividere la gente. Il 25 aprile, alle 19, un ordigno devasta lo stand Fiat alla Fiera di Milano, un'ora e tre quarti dopo un'altra bomba causa gravi danni all'ufficio cambi della Banca nazionale delle comunicazioni alla stazione del capoluogo lombardo. È già in atto la grande provocazione, che d'ora in poi segna la vita italiana secondo un disegno preciso, un programma chiarissimo: i terroristi di destra compiono gli attentati, la polizia incolpa gli anarchici, il gruppo più debole della sinistra, quello che per tradizionale leggenda si affida alle bombe. E Milano entra nel tunnel della "strategia della tensione", che prevede come strumento l'uso degli "opposti estremismi" per consolidare il potere centrale, dipinto neutro, imparziale, giusto e moderato. Nell'ombra, invece, lavorano gli agenti dei servizi segreti, mentre va rafforzandosi in tutto il Paese la loggia massonica P2 di Licio Gelli. P2, servizi segreti, terroristi neofascisti sono legati strettamente, giusto quanto prevedeva il progetto teorico discusso e approvato all'hotel Parco dei Principi di Roma nel 1965. L'estate del 1969 non è che una breve parentesi in attesa di un autunno che i giornali definiscono già "caldo". E l'autunno è caldo. In ottobre le tradizionali "tute blu", i metalmeccanici che rappresentano il sindacato più forte, scendono decisamente in campo: il loro contratto è ancora lontano da una definizione. La manifestazione che organizzano a Milano è poderosa, duecentomila operai sfilano per le strade deserte di una città che ha abbassato le saracinesche, ha chiuso porte e finestre. La città bottegaia e in luce leghista è spaventata. Con gli operai ci sono gli studenti, i cori contro il governo e padroni e contro i fascisti rimbombano cadenzati da un muro all'altro, la maggioranza silenziosa dei cosiddetti benpensanti è sempre più silenziosa. Il corteo lungo chilometri attraversa piazza San Babila, centro di raccolta degli estremisti neri, ma di fascisti nemmeno

ombra. Ma la strategia studiata a tavolino non prevede di scendere in campo contro una forza così compatta. Gli operai - questa è la tattica - devono essere colpiti in altro modo.

Il 19 novembre successivo si presenta l'occasione propizia. Al teatro Lirico, in via Larga, c'è una manifestazione di pensionati, ma la polizia all'alba presidia già la strada. Che paura possono fare alcune centinaia di anziani? Quando i manifestanti escono dal grande teatro, improvvisamente, alle loro spalle, le forze dell'ordine attaccano. Senza una ragione.

Le cariche di polizia e di carabinieri attirano in via Laraga, dalla vicina Università statale, gli studenti che occupano l'ateneo, i quali intervengono con bastoni, spranghe, sassi. E si scatena la battaglia, con un carosello sfrenato di jeep e gipponi all'inseguimento di giovani fin sui marciapiedi. Un automezzo della polizia finisce dentro una vetrina, gli agenti sparano i candelotti lacrimogeni ad altezza d'uomo, nemmeno i giornalisti presenti vengono risparmiati da questo bombardamento. Nel corso dell'inseguimento un gipponi si scontra con un altro e un agente, Antonio Annarumma, un giovane di 22 anni del Sud, rimane ucciso, batte la nuca probabilmente contro la barra di ferro che sostiene, dietro il sedile, il telaio. Muore all'istante. Ma la versione ufficiale (e immediata) è un'altra: Annarumma è stato ucciso dagli studenti e poche ore dopo il presidente della Repubblica, il socialdemocratico Giuseppe Saragat, in un telegramma inviato al ministro degli Interni Restivo conferma: "il barbaro assassinio del giovane...". Il giorno dopo il "Secolo d'Italia" organo del Msi, titola: "Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue. I comunisti hanno ammazzato un ragazzo in divisa". Due giorni dopo, durante il funerale dell'agente morto, la piazza di Milano è in mano alle squadre fasciste, che hanno ripreso vigore dopo la manifestazione delle tute blu. E i funerali, ai quali sono presenti anche alcuni giovani di sinistra, si trasforma improvvisamente in una furiosa caccia all'uomo. Gli appartenenti al Movimento studentesco di Mario Capanna vengono inseguiti, bastonati in mezzo alla gente, nelle vetrine dei negozi, dentro i portoni dei palazzi in cui i fuggitivi varcano rifugio. La polizia arriva sempre quando il pestaggio è al termine. Tra i neofascisti compare l'onorevole Missino Servello, che le squadre chiamano "comandante". Il clima nei giorni seguenti rimane teso. Tutto è pronto per consegnare alla storia la seconda strage terroristica della Repubblica, dopo quella di Portella delle Ginestre: piazza Fontana. Deve essere, secondo il teorema della provocazione, una strage anarchica e immediatamente gli inquirenti trovano quelle che, giurano, è la pista giusta: viene arrestato Pietro Valpreda, ballerino milanese anarchico che ha fondato a Roma il gruppo "22 Marzo". Fra i suoi collaboratori c'è un viso noto, quello di Mario Michele Merlino, il ragazzo che aveva partecipato nel maggio del 1965 al convegno dell'Istituto Pollio all'hotel Parco dei Principi. Poi viene fermato Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, l'uomo che vola dal quarto piano della Questura milanese urlando, secondo le fonti ufficiali, "è la morte dell'anarchia". Ci vogliono ancora due anni perché i giudici imbocchino la "pista nera" e gli anarchici escano puliti dall'inchiesta. Ma, intanto, la strategia della tensione ha fatto vittime e strada. A Milano e in tutt'Italia.

STORIOGRAFIA

La morte di Enrico Mattei

di Nico Perrone

"Vi sono occasioni in cui la morte di un singolo uomo - scrisse "The New York Times" (5 novembre 1962) - può rivestire un significato mondiale. Tale potrà forse essere il caso di Enrico Mattei, ucciso alcuni giorni fa in un incidente aereo". "La sua influenza - proseguiva quell'articolo - spaziava nella politica italiana, nell'equilibrio della guerra fredda fra Oriente e Occidente e, indirettamente, nei rapporti diplomatici di un'importante potenza della Nato con il blocco comunista e i neutrali afro-asiatici". Egli aveva "sviluppato, durante gli ultimi anni, una forte deviazione antiamericana e anti-Nato".

Il significato delle analisi contenute nei documenti segreti dei servizi di intelligence americani, veniva dunque confermato in quell'articolo.

Le cose erano precipitate fulmineamente. Tutto era cominciato la mattina del 16 ottobre 1962, quando al presidente Usa, John F. Kennedy, vennero portate delle fotografie, scattate da aerei spia americani, che dimostravano la presenza di basi missilistiche offensive dell'Urss a Cuba. L'emozione e la rabbia furono assai grandi, perché si trattava di un pericolo e di una sfida portati per la prima volta nel continente americano, a poche miglia dalle coste degli Usa. (...) In una simile frangente, per gli Usa doveva assumere decisivo rilievo la fermissima tenuta delle alleanze: non si potevano consentire defezioni, ma neppure c'era da discutere su eventuali perplessità. Sul fronte atlantico c'erano tuttavia serie preoccupazioni, che toccavano in modo particolare l'Italia. Gli Usa sentivano di non poter contare sulla piena solidarietà italiana e ritenevano che - soprattutto all'interno della Dc - esistessero spinte neutraliste di antica data, che avevano ricevuto nuovo vigore proprio dalle pressioni che venivano da Mattei. "Personalmente sono contro la Nato e per il neutralismo", aveva infatti dichiarato Mattei a Cyrus L. Sulzberg, commentatore di "The New York Times" ritenuto vicino al Dipartimento di Stato (Sulzberg, "The Last of the Giants", New York, Macmillan, 1971, p. 470). Anche Fanfani - presidente del Consiglio e ministro degli Esteri durante la crisi di Cuba - era tenuto, da Sulzberg, a inseguire "una politica personale e in qualche modo neutralista nel Medio Oriente, che andrebbe contro la Nato" (ivi, p. 517), mentre Mattei aveva dichiarato all'influente giornalista "che Fanfani e Gronchi condividevano entrambi le sue stesse idee neutraliste, ma che erano costretti a tenere ciò segreto". (ivi, p. 871). (...)

Tutte le ipotesi avanzate sulla morte di Mattei erano focalizzate su aspetti particolari, anche assai rilevanti, ma il loro limite era di aver trascurato il quadro politico generale su cui maggiormente aveva pesato la presenza devastante di Mattei. Consideravano la Organisation de l'Armée Secrète (OAS), che aveva avuto un ruolo di sanguinoso contrasto del processo d'indipendenza (marzo 1962): anche l'azione di Mattei era dunque rientrata nella normalità di pacifiche trattative fra grandi organizzazioni economiche. Consideravano la mafia, che aveva manifestato frequenti e non silenziosi rancori, perché danneggiata, in qualche suo interesse locale, dall'indipendenza di Mattei nel conferire gli appalti in Sicilia: tuttavia mai era stata messa realmente fuori gioco dall'Eni, che qualche canale sotterraneo, e qualche scambio con essa li mantenne per sempre. Consideravano - ed è, credo, l'errore più superficiale - l'ostilità delle "Sette sorelle", senza

tener conto che la lotta con l'Eni era terminata, che Mattei aveva già firmato un accordo con la Standard Oil of New Jersey, e che altre intese, ancora più importanti, egli si preparava a firmare negli Usa.

Ma trascuravano del tutto la prospettiva delle grandi alleanze che reggono l'equilibrio del mondo, che neppure le insofferenze di Stati potenti come la Francia e l'Inghilterra avevano mai seriamente messo in discussione. Così sottovalutando, di molto, lo stesso Mattei - che gli americani invece avevano dimostrato di conoscere nel suo peso reale - e perdendo una traccia



Enrico Mattei

per capirne la fine. Esaltavano certi allarmanti comportamenti del nostro servizio, senza rendersi conto che servizi segreti italiani e mafia potevano aver prestato qualche collaborazione logistica, ma l'operazione era di altissima sofisticazione tecnologica e si collocava in un disegno talmente vasto da sfuggire alla loro vista, alle loro mani, ai loro interessi.

Non s'era voluto invece ricostruire il quadro dei rapporti tra le potenze. "Chissà, forse l'abbattimento dell'aereo di Mattei più di vent'anni fa è stato il primo gesto terroristico nel nostro Paese, il primo atto della piaga che ci perseguita". Lo ha dichiarato Fanfani, presidente del Consiglio e ministro degli esteri al momento della morte di Mattei, al congresso dei partigiani cattolici di Salsomaggiore ("il resto del Carlino", 26 ottobre 1986). Più recentemente (20 giugno 1991), questo stesso personaggio - verosimilmente a conoscenza di molti segreti - ha nuovamente accennato a "qualcosa che forse non si può ancora dire sulla crisi dei missili a Cuba" ("Il manifesto", 22 giugno 1991). Fanfani ha voluto significativamente scegliere l'espressione "abbattimento dell'aereo di Mattei"; Crederci ancora alla versione ufficiale dell'incidente pare dunque assai problematico.

(da: "La morte necessaria di Enrico Mattei", Stampa Alternativa, 1993)

TIPI

- IL POLITICO DELUSO**
"Basta con la politica, pensero solo a parare"
Stefano Tacconi, da "La Repubblica".
- LA MERIDIONALISTA TOSTA, TOSTA**
"Ci penso io a Bossi: tutto tutto lui, tutto tutto anch'io"
Sophia Loren, dal "Corriere della Sera".
- UN NEMICO DELLA STERILITÀ**
"A chi non si prende l'impegno economico di allevare i figli, può essere imposto un paio di fratelli aggiuntivi..."
Massimo Livi Bacci, da "La Repubblica".
- UN PROFETA SINCERO**
"Io credo che la destra vincerà le elezioni, e poi la delusione di chi l'ha votata sarà terribile per il Paese"
Ciriaco De Mita, da "La Stampa".

Ricordiamo a docenti e studenti, che la collaborazione a Ideale & Reale è aperta a tutti i lettori

Giafranco Testa

GITA IN SICILIA

Ideale & Reale ha organizzato una gita in Sicilia per i giorni 15-16-17-18 giugno

PROGRAMMA

15 giugno: ore 9 partenza, ore 13 circa, sosta a Falerna per il pranzo, ore 18 circa, arrivo a Taormina e sistemazione in Hotel, ore 20 cena.

16 giugno: ore 8 colazione, ore 9 escursione sull'Etna, ore 13 rientro in Hotel e pranzo. Pomeriggio libero, ore 20 cena.

17 giugno: ore 8 colazione, ore 9 partenza per Siracusa, ore 13 pranzo (preparato dall'Hotel) e rientro alle 18 circa, ore 20 cena.

18 giugno: ore 8 colazione - mattinata libera, ore 12,30 pranzo, ore 14,30 partenza per la località di residenza.

La partenza è prevista per il giorno 15 giugno e il ritorno per il 18. La quota di partecipazione, di Lire 250.000 a persona, comprende:

1.- Tre giorni di pensione completa in albergo molto confortevole di seconda categoria di Taormina (con piscina e camere tutte con veduta sul mare)

2.- Viaggio di andata e ritorno per Taormina, da Taormina a Siracusa e da Taormina sull'Etna.

3.- Pranzo a Falerna durante il viaggio di andata.

I colleghi che vogliono prenotarsi, possono farlo telefonando alla segretaria di redazione, dalle 15 alle 18 di tutti i giorni feriali (089. 203308).

VISITA DI SIRACUSA

A Siracusa, potremo visitare, fra l'altro:

1) il Tempio di Apollo o Artemide, il più antico, in stile dorico, esistente in Sicilia, costruito probabilmente nel 565 a.C.


2) L'Athenaion, tempio dorico, parte integrante della cattedrale, unico in tutta la Magna Grecia e la Sicilia, costruito probabilmente all'inizio del V sec. a.C.

3) Il teatro greco, senza tema di smentita, certamente il più bello dei teatri antichi, soprattutto per la posizione che utilizza scenograficamente la luce, i colori e l'ambiente in cui è inserito. Fu costruito da Damocopo nel 474 a.C. sotto il tiranno Ierone I e ristrutturato nel III sec. a.C. sotto il tiranno Ierone II.

4) Le latomie, spettacolari cave di pietra. Celebre quella del Paradiso, che servì anche da prigione per i nemici catturati dai siracusani e che contiene il noto "orecchio di Dionisio" così chiamata per la sua forma simile ad un padiglione auricolare.

5) L'anfiteatro romano, costruito nella prima metà del II sec. a.C.

6) Le catacombe, tra le quali celebre è quella di Santa Lucia, martirizzata il 13 dicembre del 304, durante la persecuzione di Diocleziano.



L'anfiteatro romano a Siracusa

Seminario di Magistratura democratica sulla Giustizia Civile

Il 15 e 16 aprile a Sasso Marconi (BO) si terrà, a cura di Magistratura Democratica un seminario sul tema: "La Giustizia Civile oltre l'emergenza".

In questi anni Magistratura Democratica ha dedicato molte energie al tema delle riforme, nella certezza che il recupero di funzionalità della giustizia civile passa anche attraverso la modifica di quelle norme che, di fatto, ostacolano la possibilità di un processo più ordinato e governabile.

In particolare, il seminario cercherà di soprattutto di individuare:

1) le condizioni e le carenze organizzative della giustizia civile nei diversi distretti;

2) i poteri e i doveri processuali che, rimasti sommersi da oltre quarant'anni di prassi disapplicative, possono consentire una migliore gestione delle controversie.

I dati, le proposte e le indicazioni che emergeranno dal dibattito (eventualmente raccolte in un apposito libro bianco) rappresenteranno non soltanto un contributo di orientamento, ma anche la base di successivi approfondimenti, da estendere nell'intero ambito associativo.

Uomini "nuovi"

Ecco un edificante brano trattato da "Trentamila irpini", pubblicato nel novembre '92 da Gianfranco Rotondi, in lizza ad Avellino per il PPI, nelle ultime consultazioni elettorali e sonoramente trombato.

Di Pomicino ho parlato in un altro libro, e non mi ripeto dicendo che per lui ho un debole soprattutto umano: è non che sa rischiare, e tirandosi nella mischia avellinese lo ha dimostrato. Con Pomicino e Gerardo Bianco, Gava rappresenta a mio avviso il meglio di quella quarta generazione democristiana che stenta a prendere le redini del partito.

Né il sessantenne Gava sembra avere la smania di coronare la sua carriera con una segreteria democratica che gli è passata vicino più volte; ora Gava preferisce costruire il futuro e, invece di rincorrere il sogno di piazza del Gesù, dichiara di voler favorire il ricambio della dirigenza scudocrociata. Capisco la sua ambizione: lui che passava per un nemico del cambiamento, ora vuole realizzarlo sul serio, e non secondo la versione gattopardesca di molti rinnovatori dell'ultima ora. Uomo incline alle battute folgoranti, Gava vuole incaricare il paradosso del barone doroteo che rinnova la Dc. Io dico che ci riuscirà, ma in ogni caso firmerà un grande tentativo: e lo firmerà col cognome del Gava, che non è più un aggettivo.

Gianfranco Rotondi

IN LIBRERIA

Massimo Teodori

"Ladri di democrazia"

Tullio Pironti editore

pagg. 371. L. 25.000

Se stanno venendo alla luce gli aspetti più importanti di Tangentopoli, rimangono ancora oscuri i meccanismi che per decenni hanno dominato nel Paese corrompendo la democrazia e portando alla Repubblica del malaffare. Ladri di democrazia anzitutto senza reticenze quel fiume sotterraneo e limaccioso che scorre dietro la faccia ufficiale e che ha condizionato la politica d'ogni giorno, quella dei Palazzi, dei partiti e delle istituzioni. Sulla base della documentazione delle grandi commissioni d'inchiesta parlamentari ("Sindona", "P2", "antimafia", "stragi e terrorismo") vengono fatti nomi e cognomi, analizzati i fatti e misfatti, messi sotto accusa partiti e correnti, individuate le manovre dei servizi segreti e degli incappucciati, svelati i grandi furti di Stato, e resi espliciti i ricatti e gli assassini che hanno costellato la vita della prima Repubblica. Il filo nero che sta dietro l'attuale crisi del regime è individuato in un'interpretazione esaustiva del più buio periodo della nostra recente vita pubblica.

La Posta

Lettere al direttore



Ho letto con attenzione gli articoli più importanti di alcuni numeri del tuo "Ideale e reale".

Le vicende dolorose di questa Italia, atterrata e quasi strozzata da coloro che avevano il compito di rinvigorirla sempre più nel realizzare i fulgidi Ideali dei suoi migliori cittadini, sono vicende per me tragiche, in quanto il sangue di tanti martiri, trucidati in odio ai loro ideali, ha gettato in lutto irreparabili tante famiglie psichicamente distrutte.

Ma se guardo con l'occhio illuminato dalla fede gli avvenimenti sconcertanti dall'involuzione dell'Italia, governata da una politica suicida, allora il mio cuore, esuberato da un dolore torturante, ritorna a sperare.

Infatti, se il sangue dei martiri cristiani è seme di conversioni, allora il sangue dei numerosi martiri italiani trucidati in odio ai loro ideali, o alle loro attività nobilmente civiche, sarà sicuramente seme di rinascita e rinnovamento spirituale e sociale dell'Italia.

Rinnovamento anche dei vari raggruppamenti politici, ognuno dei quali ha avuto purtroppo, parecchie volte, come obiettivo, non il bene comune, ma il trionfo del partito.

Parlando di rinnovamento e di rinascita io penso che essi saranno superficiali se prescindono da Cristo. Ovvio che ha operato tanti rinnovamenti e rigenerazioni. Naturalmente mi riferisco all'autentico Cristo quello del vangelo, del Nuovo Testamento, quello predetto dal Vecchio testamento, quello che sarà sempre con noi fino alla fine del mondo, come dichiarò egli stesso un momento prima dell'Ascensione (Vangelo di Matteo ultimo capitolo).

Il progetto di Cristo riguardo al rinnovamento è divino. Egli infatti ci invita a essere templi viventi di Dio, fare come lui che ama tutti, amici e avversari, e considera come fatti a Lui ciò che facciamo di bene o di male al nostro prossimo, cioè a chi vogliamo bene o male. Le guerre egli le considera implicitamente assurde, e così pure le lotte sociali. Egli considera pure implicitamente più infelici i persecutori che i perseguitati, in quanto gli assassini e i persecutori si attirano la garanzia della dannazione eterna, se non si pentono dei disastri procurati a tanti infelici; i perseguitati e gli assassinati invece trovano rifugio in Lui, Assassinato perché il suo Amore universale non è stato compreso.

Se l'Italia si converte a Cristo umile e mansueto e protettore dei poveri perché povero anche Lui, allora l'Italia si rimuoverà.

Fra Benedetto Maria Albèrgamo fratello del tuo papà
Co convento della Gancia -Termini Imerese (PA)

ABBONAMENTI

SPECIALE (per studenti)	L. 5.000
ORDINARIO	L. 20.000
SOSTENTORE	L. 50.000
BENEMERITO	L. 100.000

Il versamento va fatto sul c/c postale n. 10693802, intestato a Massimo Albèrgamo, Via Giuseppe Capaldo, 7 - 80128 Napoli.

PUBBLICITÀ

MODULO 10x12	L. 150.000
MODULO 15x18	L. 200.000
MEZZA PAGINA	L. 300.000

IDEALE & REALE

Mensile di politica ed educazione civica

Direttore responsabile: Carmine Pericoli

Direttore editoriale: Massimo Albèrgamo

Redattore capo: Mario Artè

Redattori: Antonio De Masi, Gianni Mattaresi,

Lino Picca, Wanda Ruberti

Segretaria Redazione: Alba Orsini

Redazione e Amministrazione:

Napoli Via Giuseppe Capaldo, 7

Reg. Tribunale di Avellino n. 194/1984

Stampa: Poligraf, Salerno



Sicuramente con te

L'Unità

69

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Sicuramente con te

DOMENICA 27 FEBBRAIO 1993

Laura Pausini, Faletti e Gerardina Trovato, i tre favoriti per il successo finale

Sanremo, fino all'ultima nota

È stata
l'ultima volta?
Speriamo di no

PIERO VIVARELLI

C'è il grande pericolo (o magari la seria fortuna, dipende dai punti di vista) che questa quarantaseptesima edizione del Festival di Sanremo cui abbiamo appena assistito, possa essere anche l'ultima. Oggi la manifestazione canora è soffocata da due parti, con la Rai che l'ha trasformata, in nome dell'edilizia in una gigantesca quanto inutile commedia musicale e con la municipalità sanremese (che detiene i diritti del marchio di fabbrica) che non riesce a capire come il festival non riguardi solo gli immediati e spesso meschini interessi della città del fior, ma che la sua effettiva ragione d'essere deve riguardare anche chi non vive all'interno dei confini comunali. Da questo punto di vista, se la precedente giunta municipale ci sembra poco, quella attuale, con i legittimi al potere, è addirittura sorda.

Altri vi hanno già giustamente e diffusamente parlato del ricatto abbastanza esplicito che fa la Legge o il contratto intercorrente tra la Rai e il Municipio viene automaticamente rivisto oppure, sin dal prossimo anno, potrebbe persino avvenire che il festival venga organizzato dalla Fininvest per poi andare in onda sulle reti Rai che ne detengono il diritto di antenna per tre anni ancora.

Il guaio è (e bisogna riconoscerlo) che questo famoso contratto, che prevedeva per la Rai tre anni di organizzazione e sei di diritto d'antenna, è effettivamente debole e traballante da ogni punto di vista. Fu stipulato secondo una mentalità tipica dell'era del restando Cal. Così ora i legittimi puntano i piedi e si permettono di accampare mille scuse e mille disastri quando si parla loro del ben quattro miliardi l'anno che il Municipio ha

■ **SANREMO.** È passata l'una di notte quando dal palcoscenico del 45esimo festival di Sanremo vengono comunicati, in pompa magna, i nomi dei vincitori. Troppo tardi per poterne riferire su queste colonne. Quelli che è certo è che a vincere è stato ancora una volta Pippo Baudo, presentatore, direttore artistico e futuro faccendiere della manifestazione. Almeno a giudicare dalle sue promesse («e sperare»). Se il festival resta in casa Rai, perché non andremo davvero intorno a un tavolo, organizzare una sorta di «Italia della discografia», mettere d'accordo industrie e cantanti e organizzare il vero festival del Duemila? Quello cui far partecipare tutti i big, compresi quelli veri che vendono i dischi e

Anche quest'anno
il festival chiude
nel rispetto
delle previsioni

R. GIALLO M.M. OPPO
A PAGINA 8

scrivono le belle canzoni, Baudo e Rai naturalmente sono oggettivamente degli esteri della manifestazione. Gli ascolti, con qualche ondeggiamento, sono stati da record e anche dall'Audiel di ieri sera (i dati non sono noti mentre scriviamo) ci si aspetta stacchi. Nell'attesa del responso, in apertura di serata, è stata letta la classifica generale, somma e sintesi delle tre parziali date nei giorni scorsi. In testa ancora Alessandro Bacci, seguito da Laura Pausini e Gerardina Trovato. Quarto Giorgio Faletti, dato però in ascesa. Il suo *Signor amore* si è aggiudicato l'ambito premio della critica battendo di soli due punti il duo Rossini-Jonassi e i loro *Soliti accordi*. Tra i giovani si conferma favorito il siciliano Andrea Bocelli.



Lillehammer
Short track:
oro e argento

Ancora medaglie a Lillehammer. Prima Mirko Vuillemin (nella foto) ha conquistato l'argento nei 500 metri short track, poi con Camino, Fagnoni, Herrnhof ha portato l'Italia alla medaglia d'oro nella staffetta.

MARCO VENTIMIGLIA

A PAGINA 8

Il campionato
Rossi, portiere
da record?

Risolti al Jurisico i temi di interesse del campionato, una sola è la domanda della giornata di campionato.

**Destra
e
Sinistra
secondo
Bobbio**

Senza



L'Unità

UNIPOL ASSICURAZIONI
Sicuramente con te

70

DOMENICA 3 GENNAIO 1991

Troppi «somari» bocciato il paese di Dante

WALTER PEDULLA

C è stato detto nel modo più drammatico per un popolo di tifosi di calcio, il rapporto Ocse sul sistema scolastico mondiale mette l'Italia nella zona più bassa della classifica. Quart'ultima nella graduatoria generale, penultima addirittura nella graduatoria speciale per le lauree scientifiche. Fanciullo di coda, maglia nera, narione da retrocedere: queste le metafore sportive con cui viene additato alla disastrosa università il paese di Dante, Leonardo e Marconi.

Nel rapporto Ocse - di cui pubblichiamo qui il primo capitolo - si scrive sulla base di un articolo, sia pure ricco di dettagli - emergevano le statistiche, e notoriamente la statistica è scienza che dà i numeri. Pochi essi sono troppo scarsi perché ci si rassegni come davanti a reale verità. Toccarci dire qualche parola in più per illuminare un quadro che offre così scure oscurezze soltanto, senza indicare alcuno spiraglio, una interpretazione cioè del fenomeno con la quale offrire uno sbocco che non sia solo il toccasana, ora chiamato, della laurea scientifica.

Il quadro non è esaltante nemmeno per i paesi che guidano la classifica. Noi italiani siamo toccati il fondo in un campionato in cui quasi tutti giocano, cioè studiano, male e con risultati umili. Semmai i nostri sono anche umiliati: laddove il rapporto attesta che mancano i dati per un confronto dei costi del nostro sistema scolastico con quello degli altri paesi. Per buona sorte o infelice astuzia, ignoriamo se la nostra scuola e la nostra università costano persino più di quelle di nazioni che hanno il doppio di dispendio e di laureati.

«Rivoluzioni nel rapporto Ocse verrebbero finiti?». No! Italiani! Tattocchia, e la collaborazione globale ce le abbiamo nel sangue: in altri termini i processi alla scuola e all'università italiana sono stati travolti come si deve e si sono spesso conclusi con severe condanne. Severe seppur non esemplari. È stata più d'una la sentenza di condanna a morte per un sistema scolastico d'ogni grado accusato d'essere incapace di istruire i giovani e di prepararli all'esercizio della loro professione nell'interesse della collettività. Anche se pedagogisti, studenti e

Tragica caduta della grande campionessa austriaca durante la discesa libera di Garmisch

Sci mortali per Ulrike Maier

MARCO VENTIMIGLIA
Dramma sulla neve. Il Carni bianco perde una grande campionessa. Ancora una volta a «colpire» è stata la discesa libera, ieri pomeriggio, alle 16.25, è morta la sciatrice austriaca Ulrike Maier. È deceduta all'ospedale di Murren in seguito alle ferite riportate nella caduta di ieri mattina durante la discesa libera di coppa del mondo femminile di sci alpino disputata a Garmisch, in Germania. L'atleta ventiseienne, marconina di una birodina di quattro anni ed ex campionessa mondiale, aveva perso l'equilibrio (a 105 chilometri all'ora) a due terzi della pista del Kandahar, area ipodiffusissima dal ghiaccio. Dopo uno sciuto

Per le ferite è deceduta all'ospedale. La gara vinta dall'italiana Isolde Kostres

A PAGINA 11

dello sci desto, Ulrike Maier era caduta rovinosamente a testa in giù, perdendo il casco e andando a sbattere contro la postazione per il cronometraggio intermedio. Poi era scivolata per molti metri piena di lesioni, apparentemente priva di coscienza. L'impatto violentissimo aveva provocato gravissimi danni. Subito le sue condizioni sono apparse disperate. Il primo bollettino medico lasciava pochissime speranze. «Fratture alle vertebre cervicali, è in pericolo di vita». Subito dopo la tragica caduta, è stata sottoposta ad un intervento di tracheotomia dai medici della clinica di Murren, dove era stata trasferita in elicottero dalla pista di sci. Non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile.

Carlo Rubbia

«Il nucleare pulito? Sarà a vapore»

Il premio Nobel Carlo Rubbia, spiega in un'intervista a *La Nuova Ecologia* che anticipiamo, come funziona il suo nucleare «pulito». Il progetto prevede la costruzione di una centrale al torio che produce prima vapore e poi lo trasforma in elettricità.

SILVIA ZAMBONI

A PAGINA 4

Il campionato Trap trova Zeman e il Milan visita Bergamo

La prima domenica dopo l'arrivo di Betegga, Giovanni Trapattoni si scontra subito con uno dei suoi possibili sostituti, Zeman. Mentre il Milan incontra un'Atalanta sull'orlo della B. Al San Paolo il derby del Sud tra il Napoli e la Roma de-

Gramsci
«Cara mamma, potevo vivere solo così»


PAGINA **VII**
 □ la Repubblica
 mercoledì 19 gennaio 1994

**L'etica e la giustizia
 Marconi di Unicost
 segnala la mancata
 sospensione dei
 magistrati inquisiti**
*"Un caso è
 clamoroso..."*

di GIOVANNI MARINO

PARLO di un giudice che conosco bene e che, attenzione, all'epoca dei fatti faceva parte della mia stessa corte: Unicost. Parlo del procuratore Armando Cono Lancuba, che, nonostante sia indagato per le pesanti condanne del pentito camorrista Pasquale Masca, a differenza di altri magistrati inquisiti, è rimasto tranquillamente al lavoro. Nessuno, né il procuratore generale, né il presidente della Cassazione e i magistrati di Casigliani hanno mosso un dito per chiedere una corretta iniziativa di sospensione dall'incarico per un giudice napoletano, un giudice inquisito. La sintesi della sua forza è proprio nel fatto che continua ad essere il capo dei pm a Melfi. E' un'anomalia che stride con la felice stagione della magistratura napoletana, finalmente chiara, finalmente incisiva. A Milano avevano Diego Curtò e lo hanno colpito, colpito duro, nel rispetto dei ruoli e delle regole. Ma lo stesso non è accaduto né accade con il napoletano Lancuba, gravato di sospetti davvero insopportabili per un giudice. Chi lo protegge e perché?

Umberto Marconi, toga di spicco di Unicost, già componente del Csm, interviene sui problemi della giustizia a Napoli e solleva un caso che in molti a palazzo di giustizia e nelle stanze della procura condividono: l'anomalia Lancuba. Il magistrato, perno dell'ufficio denunce nell'epoca Santella della procura di Napoli, ora procuratore a Melfi, pur indagato nell'ambito del processo su camorra e politica, pur indagato anche dal



La Corte d'Appello (a sin.) e l'inaugurazione dell'anno giudiziario '90

"Lancuba come Curtò"

Attacco ai giudici intoccabili

Csm in seguito alle vicende giudiziarie, sembra proprio un inamovibile. Un intoccabile. Continua a guidare il suo ufficio. E Marconi, in un'attenta e critica analisi del particolare momento giudiziario, centra il problema Lancuba.

Giudice, che parere complessivo dà della magistratura inquisita nell'anno di Tangentopoli?

«Altamente positivo. Il procuratore Sbordone aveva seminato bene, bonificato il terreno e la raccolta è stata eccellente. Le inchieste incisive hanno messo in luce professionalità

in toga che nulla hanno a che invidiare ai Di Pietro del nord. Peccato che adesso alcuni se ne siano andati o manifestino questa intenzione».

Parla del pm Iaselli, Zeuli e Quatrano?

«Sì, sono tre ottimi pm. Dispiace il loro abbandono. E per quanto ho letto su Quatrano non condivido la sua opinione sulla fine del ciclo di Tangentopoli».

Per lei Tangentopoli continuerà?

«In questo sono perfettamente in sintonia con il procuratore Agostino

Cordova che recentemente ha parlato della palude napoletana che tutto inghiotte e affonda. Non sono ottimista come Quatrano, non ho grande fiducia nel futuro prossimo; non vorrei essere scambiato per Cassandra ma credo che ci sia ancora molto da fare, molto da indagare, altro che fine di ciclo. Piuttosto, nel sottolineare l'anno positivo della giustizia, devo evidenziare una anomalia che mi inquieta a margine della situazione della magistratura napoletana e mi riferisco alla vicenda dei giudici inquisiti nel processo Galasso».

A chi in particolare?

«Armando Cono Lancuba. Per lui sono stati usati due pesi e due misure da chi doveva sospenderlo in via cautelativa dall'incarico. Prendo ad esempio il caso del collega Boccassini, già procuratore a Vallo della Lucania: è indagato per fatti certamente inferiori a quelli contestati a Lancuba. Ho letto sui giornali le confessioni di Galasso all'Antimafia sul conto di Lancuba e sono rimasto perplesso che nessuno abbia pensato a rimuoverlo in via cautelativa dall'incarico di dirigere una procura».

Perché questa sua attenzione al caso Lancuba?

«Perché Lancuba, e l'ho detto a chiare lettere quando ero al Csm, è stato l'epicentro del deprecabile periodo della procura Santella, dell'era dominata dai giudici collaudatori, quando certi politici cercarono letteralmente di accattare, comprare gli inquirenti onologarli culturalmente a loro».

QUANDO I PARTITI PENSARANO

Francesco De Martino

«... più gli eventi bellici volgevano verso la vittoria, più si avvicinava il giorno in cui i partigiani avrebbero assunto il controllo del territorio finalmente libero, più si precisavano i contrasti non solo tra monarchici e repubblicani, ma anche tra i partiti del CLN. Mentre crescevano le preoccupazioni degli alleati di perdere il controllo della situazione o di vederlo comunque affievolito, si poteva intravedere non solo l'antagonismo, in parte accantonato nel corso della guerra, fra potenze occidentali ed Unione Sovietica, ma anche una competizione tra Gran Bretagna ed USA. Per convocare una Costituente bisognava superare i contrasti esistenti nel CLN e nel governo e dare ad un tempo le garanzie agli alleati sull'assetto futuro dell'Italia. Se si considera tutto questo, bisogna riconoscere che le forze democratiche nel loro insieme furono pazzi ai compiti che si ponevano loro.

... La rottura internazionale manifestata dalla Dottrina di Truman non fece in tempo ad influenzare in modo negativo l'elaborazione del testo costituzionale. Le divergenze che insorsero fin dall'inizio dei lavori erano quelle proprie della cultura politica italiana e conveniva superarle in un modo o nell'altro per dare alla Repubblica il suo assetto democratico. Dei grandi partiti, la DC più di ogni altro si presentava con un ben elaborato programma, ma con differenziazioni interne, tipiche della sua formazione. Nella IX settimana sociale dei cattolici d'Italia (Firenze, 22-28 ottobre 1945) dedicata al tema della nuova costituzione, vi erano state affermazioni molto avanzate ed era stata chiaramente posta l'esigenza di superare la concezione individualista della rivoluzione francese per creare una società fondata sulla giustizia sociale. La Pira si spingeva a dire: «Quale tipo di Costituzione è in crisi? La risposta di cattolici, socialisti e comunisti è identica: è in crisi lo stato borghese-capitalista». E Fanfani a sua volta definiva "politica delle toppe" la politica sociale della fine dell'800 e dei primi del 900 e chiedeva di affrontare i problemi centrali. Ma anche prelati, come Mons. Bernareggi, oltre l'esplicita adesione alla democrazia laica, con lo "sganciamento del temporale dallo spirituale", ed il riferimento all'*Humanisme integrale* di Maritain, si dichiaravano fautori di riforme sociali.

Ancora nell'aprile del 1946 al 1° Congresso nazionale della DC lo spirito riformatore appariva molto forte in particolare nel campo sociale: «... dobbiamo fissare il nostro programma per l'attuazione della giustizia sociale, avvertendo quanti fuori, e forse dentro il partito, si illudono di conservare le loro situazioni di privilegio, che la Democrazia Cristiana considera come rigorosamente impegnativo il suo radicale programma di riforme economiche». Così Gonella nella Relazione con la quale si presentava il programma della DC per la nuova Costituzione.

Il PSIUP non aveva predisposto un programma vero e proprio, ma in un suo Comitato

centrale aveva discusso intorno alla futura Costituzione, sulla base di relazioni riguardanti temi vari, tra le quali una di Lelio Basso sull'inserimento dei lavoratori nella vita dello Stato repubblicano, che tracciava le linee di una democrazia estesa a tutti i campi della vita sociale e collettiva. L'Istituto di Studi socialisti, fondato nel novembre 1945 per iniziativa di Morandi, aveva curato la pubblicazione di volumetti su temi specifici, che furono oggetto di relazioni. Com'era naturale, essi riguardavano principalmente gli aspetti sociali ed economici, ma non mancavano quelli più specificamente istituzionali, come la Relazione di Lami-Starnuti sulle autonomie locali.

Nemmeno il Partito Comunista aveva elaborato uno schema di programma per la Costituzione, ma si era soffermato sugli orientamenti fondamentali fissandoli in un documento conclusivo del Comitato Centrale dell'aprile 1946. Essi si possono riassumere nelle libertà politiche, di pensiero e di religione da un lato, e dall'altro nella rivendicazione di diritti sociali e di un nuovo regime della proprietà, dominato dal concetto sociale della proprietà stessa, nella previsione di ampi limiti alla iniziativa privata per la ricostruzione nazionale e di poteri di intervento dello Stato per combattere i privilegi della plutocrazia. Tali principi derivavano dalla linea realistica seguita dai comunisti durante la Liberazione, che riteneva inattuale una costituzione socialista, ma possibile una democrazia progressista che realizzasse una graduale evoluzione verso il socialismo, come era stato sostenuto da Togliatti nel Rapporto al V Congresso del Partito. Infine il Partito d'Azione aveva fissato originariamente in sette punti il suo programma al Convegno di Firenze del 5-6 settembre 1943, che erano stati poi modificati ed ampliati in 16 punti dalla direzione romana, in seguito alle lunghe discussioni che ebbero come protagonisti principali Emilio Lussu ed Ugo La Malfa. Essi disegnavano una democrazia repubblicana, molto avanzata, con riforme sociali rivolte a porre termine ad un'economia dominata dai monopoli. Le caratteristiche del partito erano state in seguito meglio definite al Congresso di Cosenza del 1944, dove si era formata una maggioranza di orientamento socialista, autonomista e liberale, la stessa che poi prevalse al Congresso di Roma del 1946, a seguito del quale si ebbe una scissione i cui promotori furono uomini di grande prestigio, come Patri e La Malfa che non accettavano la definizione socialista del partito. ...In quel tempo si discusse molto sul senso dell'accordo che rese possibile l'approvazione della Costituzione. Per alcuni esso era quello di un compromesso, buono o cattivo a seconda delle convinzioni politiche generali di chi lo valutava. Per altri invece, come Basso, che fu attivissimo nei lavori della Commissione dei 75, non si trattò di un compromesso, ma di una sintesi. A me pare che questo secondo giudizio si avvicini meglio alla realtà del tempo. I contrasti riguardavano non tanto i problemi istituzionali,

quanto quelli economico-sociali. Questo stava nella natura delle cose, perché sui principi democratici e sulle istituzioni non vi erano diversità di rilievo. La forma della Repubblica parlamentare era accettata da tutti e solo qualche voce abbastanza isolata si era sentita a sostegno della Repubblica presidenziale o dell'elezione diretta del Capo dello Stato. Calamandrei preoccupato della rappresentanza parlamentare aveva suggerito una versione attenuata della forma presidenziale, ma nello stesso Partito d'Azione non aveva trovato molto seguito, né si era battuto per essa nell'Assemblea Costituente. ... Viceversa la definizione giuridica e costituzionale dei diritti sociali che investiva l'ordinamento della società era oggetto di dibattiti molto vivaci, dato che intorno ad essa si scontravano la dottrina liberistica, quella sociale del movimento politico dei cattolici e le rivendicazioni socialiste. Caratteristica di tali contrasti fu la discussione sorta fin dall'inizio sull'art. 1, nel quale le sinistre proponevano di proclamare che l'Italia fosse una repubblica di lavoratori, pur affrettandosi a negare un significato classista alle loro parole, mentre da parte della DC, oltre che delle destre, si giudicava tale definizione troppo rigida ed esclusiva e non corrispondente alla società italiana. Intorno a questa definizione vi furono dispute filosofiche e politiche, dato che la dottrina sociale della Chiesa e quella delle sinistre rifiutava la concezione individualistica dello stato e della società, ma non erano poi d'accordo sulla natura della società da costruire in luogo di quella che si riteneva superata.

... Ancor più insanabili erano i contrasti concernenti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa e più in generale tra la morale cattolica e quella laica nei campi delicatissimi della famiglia e dell'istruzione.

... Conciliare in qualche modo le due tendenze antitetiche appariva assai difficile. In qualche caso si poteva tralasciare l'uno o l'altro punto, non parlare ad esempio del divorzio o dell'indissolubilità del matrimonio, ma non era possibile tacere sulla questione fondamentale, che era stata posta e sulla quale la DC non intendeva fare alcuna concessione di sostanza. Essa non era soltanto l'affermazione del carattere originario, cioè del tutto indipendente, dell'ordinamento della Chiesa, ma era soprattutto l'inserimento nella Costituzione dei Patti Lateranensi, cioè Trattato e Concordato. Su questo punto i più combattivi e intransigenti erano proprio gli uomini della sinistra democristiana da Dossetti a La Pira a Moro, i più aperti alle rivendicazioni sociali delle sinistre, convinti che il rifiuto di dare un riconoscimento solenne ai Patti avrebbe implicato un grave turbamento se non la rottura della pace religiosa. Socialisti e comunisti ed altre forze laiche contrastarono a lungo questa tesi, ma fin dall'inizio Togliatti fu molto attivo nella ricerca di una formula di compromesso, che tuttavia i cattolici non accettarono. Così, al termine, in sede di votazione definitiva, Togliatti ed il PCI decisero di votare il testo

dell'art. 7 ...

... La raccolta sistematica degli atti dell'Assemblea Costituente ... permette di avere una conoscenza chiara dei mutamenti introdotti nell'elaborazione del testo dalle prime formulazioni delle Sottocommissioni e della Commissione dei settantacinque fino alla redazione definitiva: sarà agevole comprendere che cosa avvenne tra il giugno 1946 e la fine del 1947 negli indirizzi politici dell'Assemblea. Si può affermare senza dubbio che se da un lato vi furono miglioramenti tecnici, dall'altro lato si eliminarono le norme più avanzate e coraggiose. Per fare un esempio, fu respinta l'ultima parte dell'art. 31 (diventato il 4 della Costituzione), che prevedeva l'adempimento dell'obbligo di un lavoro - «un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società» - come condizione per l'esercizio dei diritti politici. Si trattava di un principio proposto da Basso ed appoggiato da Moro. Ugualmente significativa è la soppressione dell'ultima parte dell'art. 50 del Progetto, dove si affermava che «la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino», qualora i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione.

Nonostante tutto, se si tien conto delle condizioni reali di un paese stremato dalla guerra, nello stato ambiguo di nemico vinto e di alleato, sotto occupazione militare, esposto ad interferenze straniere e tormentato da angosciosi problemi quotidiani, il fatto di aver dato alla Repubblica da poco sorta, non senza forti contrasti, una Costituzione con un grande consenso della rappresentanza popolare, ha un valore innegabile. Questo fu possibile perché i partiti, e tra di essi quelli che avevano una più ampia base popolare, democristiani, socialisti e comunisti, ebbero una visione realistica del momento storico e delle loro possibilità e compresero che solo ispirandosi all'idea dell'unità nazionale sarebbero stati in grado di costruire una democrazia avanzata ed aperta alle esigenze della società. La Costituzione non introdusse nessuna riforma dell'ordinamento sociale, ma proclamò principi importanti, che aprirono nuove vie da percorrere per mezzo della politica. La Costituzione ha resistito alle dure prove cui è stata esposta per l'inasprirsi della lotta politica e per l'immobilità del sistema dei partiti con il conseguente blocco del ricambio democratico. Ha anche sofferto del modo spesso deformato ed improprio con il quale i suoi principi sono stati praticati. L'esperienza dimostra ancora una volta che si può governare con maggioranze ristrette, ma non si può fare una Costituzione durevole e forte senza un largo e quasi generale consenso.

Ringraziamo Francesco De Martino e la casa editrice NOTOR per averci permesso di riprodurre queste pagine tratte da *Introduzione a Materiali della Repubblica* - vol. I - Documentazione Generale, Nola (Napoli), 1991.